Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E. 260 P. H. 965

ANNO XII FASC. II

Archivio
di
Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. ROMA
27 SET 1941
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XIX

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 P. H. 965

ANNO XII FASC. II

Archivio di Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. ROMA
27 SET 1941
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XIX

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Articoli

PIERO CORTI — Sulla scelta delle produzioni di assorbimento delle energie di lavoro disponibili.

MARIO DE VERGOTTINI — L'espansione demografica nel Mediterraneo.

GIULIANO MAZZONI — Le fonti corporative del diritto e le fonti del diritto corporativo: concetto, classificazione e rapporti.

MARIO MIELE — Gli arbitrati territoriali ungaro-ceco e ungaro-romeno nel diritto internazionale.

Polemiche

EMILIO BETTI — La frode alla legge internazionale del governo Roosevelt.

GIOVANNI BATTISTA FUNAIOLI — Ancora sulla « Sanità della stirpe e il matrimonio ».

Rassegne

GIACOMO PERTICONE — Rassegna di dottrina dello Stato: Sulla dottrina dello Stato come filosofia.

Necrologio

GIUSEPPE BRUGUIER PACINI — Werner Sombart (1863-1941).

Recensioni

Opere di: G. S. Spinetti (*Natale Campagnola*); F. D'Antonio (*Natale Campagnola*); D. Pellegrini - Giampietro (*N. C.*); C. Sega (*Enzo Capaccioli*); G. D. Ferri (*Gian Paolo Meucci*); M. De Stefano (*Alfonso Musone*); Studi per la codificazione del Diritto di Navigazione (*Walter Villa*); Nicola Pinto (*Walter Villa*).

Opere pervenute alla Direzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XII FASC. II

Archivio
di
Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XIX

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Sulla scelta delle produzioni di assorbimento delle energie di lavoro disponibili (*)

Il modesto precedente in occasione dell'applicazione delle 40 ore mette in luce la complessità del problema attuale. La scelta delle produzioni di assorbimento non è compito lieve, ma estremamente complesso in sonseguenza della sua mole e quindi della somma di esigenze cui deve soddisfare. Da noi un modesto precedente, se tale può considerarsi, lo troviamo nella creazione di nuovi posti di lavoro, quale problema affacciatosi per taluni settori produttivi nel 1934 in conseguenza dei provvedimenti di riduzione della durata del lavoro come rimedio alla disoccupazione. Ma da questo l'attuale problema è ben lontano. Da un lato, l'ampio contenuto che il concetto di *energie disponibili* assume nella tesi in esame in confronto al dato *disoccupazione* di allora (1), anche se per il momento mancano dati precisi coi quali determinarlo, fa prevedere un problema di mezzi di sfruttamento delle energie di lavoro (2) enormemente più vasto. D'al-

(*) Nota in margine alla tesi De Stefani per il miglior impiego della potenza di lavoro del popolo italiano.

(1) Cfr. Alberto de Stefani, *Per il migliore impiego della potenza di lavoro del popolo italiano*, Bologna, Zanichelli, 1939-XVII, pag. 13 e 17.

(2) Usiamo volutamente l'espressione *problema di mezzi di sfruttamento* anzichè problema di creazione di nuovi posti di lavoro, in quanto proprio in conseguenza del significato comprensivo del concetto di *energie disponibili*, il problema dell'assorbimento di esse nel quadro della tesi in esame non si risolve soltanto nel creare nuovi posti di lavoro, ma altresì nel determinare tutte le condizioni atte a porre l'attrezzatura produttiva *attuale* in grado di utilizzare integralmente le energie che vi sono applicate e di assorbirne di nuove.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tro lato, se là il problema, nelle sue limitate esigenze di nuovi mezzi produttivi di contro ad una congiuntura di larga disoccupazione di essi, non presentava che l'ostacolo di far compiere alla privata iniziativa nuovi investimenti di capitale e conseguente allargamento dell'attrezzatura produttiva e delle spese fisse in un periodo di prezzi se non ancora declinanti, in stasi, ma comunque privo di immediate prospettive di rialzo; qui il problema, nelle sue vaste esigenze di nuovi mezzi produttivi, di fronte ad una situazione di larga occupazione di essi, presenta, specie nella fase iniziale di attuazione dei piani di assorbimento, difficoltà di disponibilità di tali mezzi, particolarmente delicate per ciò che concerne le materie prime e i mezzi di finanziamento, e ancora — date le sue proporzioni vaste se pure attenuate nella previsione di un'accorta gradualità di attuazione — delicate difficoltà di sbocco delle nuove produzioni. Ancora, là, almeno teoricamente, è assente il problema della formazione di capacità professionali trattandosi di dovere unicamente provvedere all'assorbimento di energie disoccupate (praticamente poi una rigida applicazione della riduzione della durata del lavoro ha affacciato tale problema per le categorie qualificate e specializzate, tra le quali era relativamente meno diffusa la disoccupazione); qui il problema ha notevoli proporzioni, ed è in gran parte di formazione ex novo di capacità professionali, anzichè di sviluppi in profondità o in latitudine. Là, il problema, che era di distribuzione della medesima offerta di lavoro tra un maggior numero di braccia, poteva al più prospettare, settore per settore, la necessità di semplici sviluppi in rapporto all'attrezzatura produttiva esistente; qui il problema deve necessariamente assumeee più ampio respiro e può importare creazione di attrezzature nuove e sviluppi delle preesistenti tali da modificare le precedenti proporzioni nel complesso dell'attrezzatura produttiva nazionale.

Qui perciò il problema è veramente di *scelta* delle produzioni di assorbimento, e tale scelta deve rispondere ad una somma di esigenze che sarà nostro sforzo cercare di mettere in luce qui di seguito.

Nell'intento di formulare un quadro delle esigenze cui deve

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rispondere la scelta delle produzioni di assorbimento vengono delineati alcuni obiettivi che nel campo della produzione si affermano per l'attuazione delle finalità massime dell'economia corporativa, e chiariti i rapporti che tra di essi intercorrono con riguardo in particolare al costo di taluni di essi e ai modi nei quali possono venire perseguiti. Cerchiamo dunque di formulare un quadro delle esigenze cui deve rispondere la scelta delle produzioni di assorbimento. Si è detto altrove (1) che potenza della Nazione e giustizia sociale, le massime finalità cui si ordina l'economia corporativa, impongono un'azione di sviluppo della massa di beni a disposizione della collettività nazionale che proceda da un potenziale produttivo operante nei limiti del possibile su basi autarchiche ed in condizioni di massima elasticità di adattamento alle più diverse ed eccezionali circostanze politiche (2). E quindi i seguenti tre obiettivi:

1) intenso e costante sviluppo del potenziale produttivo per un continuo incremento del reddito medio reale (3);

2) azione autarchica o di svincolo del potenziale produttivo, là dove lo esigano finalità politico-militari od economiche (4), da fattori produttivi esterni al nostro paese;

[library stamp]

---

(1) In «Economia» marzo-aprile 1941, pag. 152 (*Note sulla posizione nell'economia corporativa* . . . .).

(2) Dei legami tra azione autarchica ed azione di incremento della massa di beni a disposizione della collettività nazionale (o di incremento del reddito medio reale) già si è detto altrove (cfr. nota precedente); dei rapporti invece tra quest'ultima e azione per la massima elasticità del potenziale produttivo, mentre risaltano immediatamente gli aspetti negativi in termini di costo degli accorgimenti necessari per ottenere e conservare tale elasticità, non vanno trascurati, in una visione prospettica delle possibilità così conferite al potenziale produttivo, gli aspetti positivi in termini di piena e continuata rispondenza di esso ai compiti postigli dalle finalità potenza della Nazione e giustizia sociale.

(3) L'uso dei due termini *costante* (in riferimento allo sforzo) e *continuo* (in riferimento al risultato) è voluto ad indicare la necessità di un ritmo nei confronti del primo per fronteggiare sistematicamente ogni circostanza ambientale negativa ed evitare conseguenti soste ed arretramenti del secondo.

(4) Ci si riferisce anche qui ai diversi ordini di finalità che possono legittimare l'autarchia indicati da ALBERTO DE STEFANI (*La parola «autarchia», definizione*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3) preparazione in seno al potenziale produttivo di tutti gli accorgimenti necessari a conferirgli la massima elasticità di adattamento alle più diverse ed eccezionali circostanze politiche.

Di tali obiettivi il primo è fondamentale, gli altri complementari al primo, onde metterlo in grado di rispondere pienamente e continuatamente alle finalità potenza della Nazione e giustizia sociale che lo pongono. Il primo dovrebbe potere venire perseguito in qualsiasi momento qualunque possa essere lo sforzo richiesto dagli altri due obiettivi, evidentemente a compenso dell'inevitabile costo del loro perseguimento (1). Ne seguirebbe altrimenti non già una stasi, ma un decremento del reddito medio reale. E' ben vero che praticamente — è l'esperienza del nostro paese nella fase di non belligeranza — la prospettiva certa e vicinissima di una situazione eccezionale quale una guerra, può imprimere una tale spinta di accelerazione al perseguimento del secondo e del terzo obiettivo da costringere a farvi convergere la quasi totalità delle risorse disponibili. Ma una tale situazione non autorizza senz'altro a parlare di trasformazione anzichè di sviluppo del potenziale produttivo, di stasi o di decremento anzichè di incremento del reddito medio reale, fin tanto che, accanto ad un costo di perseguimento di tali obiettivi (2), un'accorta politica commerciale riesca a conservare inalterati gli acquisti esteri sul nostro mercato e quindi a permetterci, mercè inalterate disponibilità di potere di acquisto, di spostare semplicemente su altre voci la nostra domanda all'estero; in altri termini, di conservare inalterato il volume dei beni che il nostro potenziale produttivo ci permette di ottenere indirettamente per via di scambio (3). D'altro canto il secondo

economica e politica, in «Autarchia», agosto 1939-XVII) trascurando volutamente la finalità valutaria, perchè provvisoria e secondaria di fronte alle altre.

(1) Salvo quelle situazioni nelle quali l'obiettivo autarchico possa raggiungersi con vantaggio in termini di risparmio di lavoro nazionale.

(2) Anche quando l'azione autarchica sia unicamente in funzione di finalità politico-militari e non presenti alcun vantaggio in termini di risparmio di lavoro nazionale.

(3) Quando poi dalla prospettiva si passi alla realtà della guerra, anche volendo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ed il terzo obiettivo, se pure possono venire perseguiti con azione a sè, sia questa diretta a porre le condizioni per la loro realizzazione o nei confronti del potenziale produttivo già esistente o nei confronti di quello nuovo che ha da svilupparsi, trovano generalmente larga attuazione in seno all'azione stessa di realizzazione del primo obiettivo. Così ad es. tale primo obiettivo assolve anche ad esigenze proprie del secondo quando viene a coprire margini di fabbisogno interno che il potenziale preesistente non era in grado di coprire; come pure ad esigenze proprie del terzo obiettivo quando, settore per settore, nel dare vita a nuove attrezzature, tiene conto di tutti i possibili accorgimenti necessari alla rilevata massima elasticità di adattamento del potenziale produttivo, non trascurando all'uopo anche le possibilità offertegli da un'accorta politica commerciale con l'estero (¹).

---

valutare nella certezza della vittoria la somma dei prodotti necessari alla condotta della guerra come beni strumentali ad ulteriori sviluppi futuri del potenziale produttivo, la sola sottrazione alla produzione delle energie combattenti fa pensare per il momento ad una stasi, o, più probabilmente, ad una diminuzione del potenziale produttivo, sia pure accanto alle imponenti trasformazioni della sua struttura richieste dalle esigenze belliche, e quindi ad una stasi o ad una diminuzione del reddito medio reale.

(¹) Tra tali accorgimenti, nell'autorizzare installazioni od ampliamenti di impianti industriali può avere importanza la scelta dei tipi di lavorazione allo scopo di adottare in prevalenza quelli che più rispondono ad es. alle esigenze della produzione bellica: cfr. l'es. ricordato dal PALLADINO, *Economia di guerra*, Roma 1940-XVII, pag. 70). Un altro accorgimento che, sempre in previsione delle esigenze della produzione bellica, è fattore indiretto di elasticità di adattamento, è una decentrata distribuzione geografica degli impianti, in quanto consente una maggiore protezione dalle offese avversarie (PALLADINO, *op. cit.*, pag. 75). Sempre in previsione delle esigenze belliche, altri accorgimenti per potere disporre della massima elasticità di adattamento sono: quello di posticipare il normale sfruttamento di speciali settori, supplendo nel frattempo con importazioni, per potere contare nelle circostanze eccezionali su riserve di taluni preziosi fattori produttivi (ridurre la mattazione dei capi di bestiame, specie di elementi giovani adatti all'ingrasso, significa accrescere il patrimonio zootecnico nazionale e quindi i rendimenti normali successivi .... lo stesso vale per i boschi .... per l'industria gli stessi risultati si ottengono riducendo la quota di beni di diretto consumo per aumentare di altrettanto la produzione di beni strumentali con cui accrescere la capacità produttiva dell'intero (o di particolari settori) apparato produttivo industriale .... (PALLADINO,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tale obbiettivi delimitano il campo di azione delle produzioni di assorbimento. E dato che in economia corporativa il loro perseguimento è preordinato nei piani corporativi di produzione, è a questi ultimi che si deve avere riguardo quando si parla di piani di assorbimento. Ora è evidente come tali obiettivi nel loro insieme delimitino nettamente il campo di azione delle produzioni di assorbimento. E poichè tali obiettivi vengono sistematicamente perseguiti secondo piani nelle loro grandi linee predeterminati dagli organi corporativi, è a tali piani che dobbiamo riferirci, e che, sostanzialmente dobbiamo qui considerare piani di assorbimento. Perciò non ha senso parlare di formulazione di piani di assorbimento delle energie di lavoro disponibili se non con riferimento a tali piani corporativi di produzione o a loro settori particolari che, per la natura delle produzioni che comportano nonchè per i problemi di disponibilità dei fattori

op. cit. pag. 68); quello di attrezzare un potenziale produttivo supplementare, del quale sia necessario potere immediatamente disporre nelle circostanze eccezionali, avvalendosi di ogni mezzo e, sopratutto, di un'accorta politica commerciale per non mantenerlo inattivo. Si tenga qui presente che una politica commerciale che miri a tal fine deve assumere atteggiamenti diversi a seconda che si svolga con paesi coi quali nelle rilevate circostanze eccezionali vi siano scarse prospettive di continuità di rapporti commerciali, oppure con paesi coi quali vi siano prospettive di sicura continuità. Nel primo caso una tale politica commerciale deve cercare di volgere i margini disponibili di potere di acquisto straniero ad alimentare o attività le cui attrezzature possano rapidamente e senza perdite di rendimento venire sfruttate a sviluppo dei settori produttivi di beni a domanda in forte incremento nelle rilevate circostanze eccezionali; o attività che utilizzino energie di lavoro mantenendole addestrate in particolari capacità professionali di specifico interesse e fortemente domandate nelle eccezionali circostanze rilevate, o che utilizzino materie prime altrettanto preziose od a forte domanda in tali circostanze, la cui produzione non si possa facilmente in esse improvvisare e quindi col vantaggio di permetterne anche in tempi normali la presenza in misura adeguata a coprire la domanda di tali circostanze eccezionali; o attività di produzione di beni che, sempre nelle eccezionali circostanze rilevate, possano venire utilizzati in surrogazione di altri beni in esse producibili solo in quantità insufficiente (perchè ad es. i relativi fattori produttivi debbono parzialmente destinarsi alla produzione di altri beni). Nel secondo caso invece, di rapporti commerciali con paesi coi quali vi siano prospettive di continuità, una tale politica commerciale deve almeno cercare di volgere i margini disponibili di potere di acquisto straniero ad alimentare attività richiedenti fattori produttivi dei quali nelle rilevate circostanze non aumenti la domanda interna.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

produttivi che pongono, si prospettino rispettivamente di notevole capacità di assorbimento di energie e di facile realizzazione. D'altro canto, nell'economia corporativa data la posizione in essa della tesi in esame (cfr. *Note sulla posizione*... cit. in « Economia » marzo aprile 1941, pag. 152) e quindi il rapporto tra il fine della mobilitazione integrale delle energie di lavoro e le rilevate finalità massime della potenza della Nazione e della giustizia sociale, sarebbe illogico formulare piani di assorbimento al di fuori dei piani corporativi di produzione ad assolvimento dei tre rilevati obiettivi. Guardiamo perciò ai piani corporativi di produzione nelle loro linee già note ed in quelle che possono determinarsi a loro sviluppo in relazione sempre a tali obiettivi.

Ma tali piani corporativi nelle loro linee attuali appaiono limitati quasi esclusivamente all'obiettivo autarchico; limitazione che ha le sue buone ragioni, tuttavia superate dalla tesi De Stefani. Questa invero, con il porre il lavoro nella posizione di soggetto motore della produzione di fronte al capitale, viene ad eliminare in economia corporativa ogni limite a sviluppi della produzione che non siano il potenziale di lavoro disponibile ed i rifornimenti all'estero di materie prime non ancora sostituibili; perciò in economia corporativa la mobilitazione integrale delle energie disponibili deve applicarsi in rapporto a tutti gli obiettivi rilevati. Ma tali linee già note sembra costituiscano una parte soltanto dei piani corporativi di produzione quali dovrebbero risultare avendo riguardo a tutti gli obiettivi rilevati, e ciò in quanto in esse domina tra tali obiettivi quasi esclusivamente quello autarchico, ed altresì quasi esclusivamente prospettato in relazione al fabbisogno attuale: la mèta di arrivare a coprire quest'ultimo in casa nostra con fattori produttivi nostri è la direttiva costante degli attuali piani. Anche là dove l'obiettivo dello sviluppo del potenziale produttivo (il primo tra quelli rilevati) appare preso in considerazione, lo è soltanto in rapporto allo sviluppo della popolazione, perchè con tale sviluppo non abbia a decrescere il reddito medio reale, in ottemperanza quindi (almeno nella maggior parte delle situazioni) ad un criterio di costanza e non già di incremento di quest'ultimo. Del resto la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

denominazione stessa di «piani autarchici corporativi» è riprova di questa limitazione di contenuto; limitazione certo non determinata da assenza di visione dei compiti più vasti che in relazione ai rilevati obiettivi incombono alla produzione, ma dalla considerazione di una loro minore urgenza in rapporto a contingenti circostanze politiche. E certo non deve essere sfuggita anche la considerazione della capacità di tali più vasti compiti di compensare con i propri risultati l'inevitabile costo dell'azione autarchica in tutti i casi in cui questa non sarebbe stata attuabile, almeno per il momento, oltrechè per finalità politico-militari e di ordine valutario, per finalità di risparmio di lavoro. Ma d'altro canto deve essere stato certo di forte preoccupazione il problema della disponibilità dei mezzi necessari ad operare tutte le trasformazioni nell'attrezzatura produttiva preesistente e tutte le integrazioni ad essa richieste dall'azione autarchica: non tanto di lavoro, per il quale il problema è soltanto di formazione di nuove capacità, quanto di capitali strumentali e di mezzi di finanziamento. In ordine ai capitali strumentali il problema in questione può trasformarsi infatti, se si tratta di capitali di produzione nazionale, in problema di disponibilità di materie prime, altrimenti o in problema di nuove attrezzature autarchiche o di disponibilità di mezzi di pagamento all'estero. E della soluzione di tutti questi problemi deve avere preoccupato non tanto lo sforzo reale in termini di lavoro quanto lo sforzo finanziario in termini di risparmio [1]. La limitazione ha avuto dunque le sue buone ragioni: ma di queste molte non hanno ragion d'essere se si accetta la tesi De Stefani della mobilitazione integrale delle energie di lavoro disponibili.

Infatti la tesi De Stefani con il richiamare il lavoro nella sua vera posizione di soggetto-motore della produzione e non già di soggetto a movimento ed efficienza pur sempre condizionati dal motore capitale, viene a porre su nuove basi ogni problema di trasformazione e di sviluppo del potenziale produttivo nazionale. In seno al rapporto entità del capitale disponibile — entità del

---

(1) Cfr. GIOVANNI DEMARIA, *Tipologia ed entità probabili dei costi autarchici in Italia* in «Giornale degli Economisti», 1938, pag. 685.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lavoro impiegabile nel processo produttivo, la tesi De Stefani rompe il legame immediato di dipendenza del secondo dal primo termine; immette nel secondo termine e quindi nel processo produttivo tutte le energie disponibili di lavoro, ed al risparmio operato sulla massa di beni prodotti attraverso questo più vasto ed intenso sforzo produttivo affida di incrementare l'entità del capitale disponibile. Tutto ciò è possibile in un'economia disciplinata quale l'economia corporativa capace di dominare e neutralizzare ogni vibrazione di avviamento e di assestamento che l'immissione nel processo produttivo delle energie disponibili può provocare, con il vantaggio di un ritmo di sviluppo del reddito reale non appesantito dalla massa di energie di lavoro inefficienti e di un piano di azione per il lavoro, motore della produzione, fecondo di iniziative e di capacità valorizzatrici del capitale disponibile.

Con ciò la tesi De Stefani, da un lato viene ad eliminare in economia corporativa ogni limite a sviluppi della produzione al di fuori del potenziale di lavoro nazionale e dei rifornimenti all'estero delle materie prime non ancora sostituibili ([1]), e quindi a porre, entro tali limiti, ogni problema di trasformazione e di sviluppo del potenziale produttivo nazionale soltanto in termini di lavoro: attuazione cioè di tutte le condizioni di massimo sviluppo del rendimento delle energie di lavoro disponibili, quindi spostamenti di energie già applicate, immissione di nuove energie, nonchè dosaggio e coordinamento di tutti questi movimenti tra settore e settore di produzione o, in seno a ciascun settore, tra attività collegate in funzione dei nuovi risultati produttivi che si vogliono conseguire. Con il risultato di porre ogni problema che non tocchi i due limiti indicati in posizione secondaria e di soluzione pur sempre possibile nel quadro dell'economia corporativa (economia volontaristica ad illimitato e difficilmente classificabile corredo di mezzi di stimolo e di manovra). D'altro lato, la tesi De Stefani della mobilitazione integrale delle energie di lavoro, avuto riguardo a tali considerazioni ed alla sua posizione nel quadro dell'economia corporativa (cfr. *Nota sulla*

([1]) Cfr. ALBERTO DE STEFANI, *Per il migliore impiego* .... cit. pag. 39.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

posizione.... in « Economia » marzo-aprile 1941, pag. 152) non appare limitabile come campo d'azione al solo obiettivo autarchico, contenuto prevalente degli attuali piani corporativi di produzione, ma deve applicarsi in funzione di tutti gli obiettivi che le finalità potenza della Nazione e giustizia sociale pongono alla produzione nazionale. Perciò, ripetiamo, i rilevati obiettivi nel loro insieme delimitano nettamente il campo di azione delle produzioni di assorbimento, e se vogliamo parlare di piani di assorbimento, non limitiamoci a guardare alle linee note degli attuali piani corporativi di produzione, ma anche a quelle che debbono determinarsi a loro sviluppo in relazione a *tutti* quegli obiettivi.

Ogni produzione di assorbimento, il momento ed il luogo della sua attuazione, nonchè gli altri dati che la riguardano, sono precisi elementi dei piani corporativi di produzione; ma ciò non esaurisce il nostro problema in quanto rimane da risolvere quella parte di esso che — non ritenendosi in grado gli attuali piani corporativi di assorbire integralmente il fondo delle energie disponibili — attende la sua soluzione dallo sviluppo degli attuali piani ad assolvimento degli altri obiettivi rilevati al di là di quello autarchico. Ora, l'operare delle produzioni di assorbimento in relazione ad obiettivi ben determinati e quindi ad esigenze ben coordinate e perciò valutabili nella rispettiva urgenza ed importanza, semplifica il problema della loro scelta. Ogni produzione di assorbimento ha perciò un proprio posto in un dato piano di produzione, il che, mentre ne legittima l'attuazione, ne indica il momento ed il luogo più opportuni e talvolta anche il tipo di processo produttivo da adottare. E' naturale infatti che, nella formazione di ciascun piano corporativo di produzione, per ogni prevista trasformazione o sviluppo del potenziale produttivo criteri di coordinamento nella realizzazione delle sue varie parti, o di queste con altri piani, ne determinino il momento di attuazione; come pure criteri economici (tonificazione dell'economia locale, vicinanza a fonti di materie prime o a vie di traffico) o criteri demografici (di reazione all'inurbamento) ne determinino il luogo; o criteri autarchici (processi più adatti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

allo sfruttamento di materie prime nazionali, sfruttamento di brevetti nazionali) o di elasticità di adattamento a produzioni belliche ne determinino il tipo di processo produttivo.

Perciò buona parte del problema di scelta si presenta già risolta nelle linee note degli attuali piani corporativi di produzione; ma, fin tanto che tali linee, anche se attuate integralmente, non possono ritenersi in grado di assorbire totalmente il fondo di energie disponibili (1), buona parte rimane ancora da risolvere. Ad assodare che gli attuali piani corporativi non possono ritenersi in grado di assorbire totalmente il fondo di energie disponibili occorrerebbe, è ben vero, disporre di una buona valutazione di tale fondo come pure dell'assorbimento di energie che essi integralmente attuati opererebbero, il che almeno per il momento non abbiamo; tuttavia ci inclina a tale opinione la considerazione da un lato del vasto contenuto attribuito dal De Stefani al concetto di energie disponibili, dall'altro di alcuni punti di riferimento offertici da una recente valutazione della somma di unità di lavoro necessaria alla realizzazione dei piani autarchici (2), che, già si è detto, sono gran parte degli attuali piani corporativi di produzione.

Rimane perciò da affrontare questa parte del problema di scelta in veste di problema di formulazione delle linee di sviluppo degli attuali piani. Il che oggi non è compito facile per la massa di elementi nuovi ed incerti che l'attuale stato di guerra introduce nei termini del problema. Comunque necessita affrontarlo finchè vi siano segni dell'esistenza di un fondo di ener-

(1) Così che ogni ulteriore sviluppo del potenziale produttivo si trovi a poter contare soltanto o su quote risparmiate del potenziale di lavoro già operante nel processo produttivo, in virtù di più razionali applicazioni di esso e di progressi tecnici, o sul flusso di nuove energie di lavoro.

(2) Cfr. GIOVANNI DEMARIA, *op. cit.* pag. 691-93. Il DEMARIA calcola, accanto ad una maggiore domanda di circa 250.000 unità di lavoro per cinque anni consecutivi in fase di realizzazione dell'autarchia, un aumento permanente di mano d'opera ad autarchia realizzata di 80-100.000 unità come massimo. Tali cifre, che risalgono a valutazioni anteriori al settembre 1938, di fronte allo sviluppo successivo dei piani autarchici possono sicuramente ritenersi inferiori al vero, sebbene non di molto, risultando già allora tracciate le grandi linee del programma autarchico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gie disponibili di lavoro. Di quali elementi tener conto per una valutazione dei termini del nostro problema. L'affrontarlo oggi, perdurando lo stato di guerra, non è compito facile per la massa di elementi nuovi ed incerti che tale situazione con le sue esigenze e con le sue prospettive inserisce nei termini del problema. Infatti lo stato di guerra:

a) riduce il fondo delle energie disponibili, in quanto all'impiego di esse come forze combattenti non accompagna un'uguale riduzione dell'impiego di esse nella produzione; nel contempo, per tutta la sua durata e anche dopo, per un certo periodo di tempo, rende l'entità di tale fondo variabile col variare della domanda di lavoro in relazione ai diversi riflessi che l'evolversi delle proprie esigenze e delle proprie conseguenze va producendo nei vari settori produttivi (inflazionandone gli uni, deflazionandone gli altri);

b) accelera la copertura del programma autarchico degli attuali piani, mentre, con l'evolversi in conseguenza dei propri sviluppi delle relazioni politiche ed economiche con paesi vicini a comunicazioni sicure, ne può modificare le linee di attuazione;

c) costringe ad accompagnare in larga misura alla realizzazione del programma autarchico trasformazioni intese a conferire al potenziale produttivo massima elasticità di adattamento ad ulteriori più difficili circostanze;

d) ed ancora con la prospetiva di più vasti compiti futuri della nostra economia nel quadro dell'economia mondiale e di un allargamento dello spazio-base della nostra autarchia, aggiunge alla somma già notevole e delicata di elementi da considerare nella formulazione dei piani di sviluppo del potenziale produttivo nazionale (il primo tra gli obiettivi rilevati) numerosi nuovi elementi per il momento incerti.

Tali elementi nuovi ed incerti, per ora soltanto vagamente delineati, sono del massimo peso nella soluzione del nostro problema, soluzione che possono variamente atteggiare, ma non mai escludere fin tanto che sussista un residuo fondo di energie disponibili, per l'evidente necessità di nulla trascurare che possa comunque servire ad elidere la distruzione di ricchezza operata dalla guerra. E' ben vero che sia l'azione autarchica come l'in-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sieme delle azioni intese a conferire al potenziale produttivo massima elasticità di adattamento ad ulteriori più difficili circostanze, azioni per le quali in stato di guerra nessun sforzo deve essere risparmiato, operano un forte assorbimento del fondo di energie disponibili; ma fin tanto che vi siano segni della permanenza di un residuo di esso, la soluzione del problema di scelta non può subire indugi. E nemmeno debbono trattenere preoccupazioni di conservare riserve di lavoro con l'evitare di assorbire integralmente tale fondo di energie disponibili, dato che tale problema delle riserve da noi — quand'anche fosse impossibile sottrarre effetivi a settori produttivi che lo stato di guerra deprime o che senza suo pregiudizio possano venire deflazionati — trova pur sempre possibilità di soluzione in una valorizzazione delle energie artigiane.

Dunque, ammessa l'esistenza di un fondo di energie disponibili [1] per una sufficiente valutazione dei termini del nostro problema di scelta riterremmo buona linea di condotta tener conto separatamente, almeno in un primo momento, degli elementi che li costituirebbero se non esistesse l'attuale stato di guerra, e degli elementi che questo già ha introdotto o che prospetta per l'avvenire sia in relazione a propri sviluppi che a situazioni che possono determinarsi al suo cessare (questi ultimi naturalmente, data la loro incertezza, nelle linee più probabili). Gli uni possono desumersi dalle caratteristiche condizioni strutturali della nostra economia anteguerra, gli altri dalle medesime in unione ai risultati dell'azione attuale e futura dei fattori modificativi cui lo stato di guerra ha dato vita.

---

[1] Sono già state indicate le ragioni per le quali incliniamo a ritenere la persistenza di un fondo di energie disponibili anche una volta attuati integralmente gli attuali piani di produzione; vogliamo qui aggiungere che sin tanto che tali piani non saranno stati integralmente attuati, farà parte provvisoriamente di tale fondo la somma di energie di lavoro destinate ad essere assorbite nella loro realizzazione; somma via via minore col procedere di tale realizzazione, ma comunque di entità tale da porre accanto al nostro problema di scelta, e pur esso legittimato dalla necessità ingigantita dallo stato di guerra di non lasciare comunque energie inefficienti, un altro problema di temporaneo assorbimento di energie di lavoro.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Si tratta dunque di tracciare linee di sviluppo del potenziale produttivo nazionale che, avvalendosi del fondo di energie di lavoro disponibili, operino il massimo incremento possibile del reddito medio reale. Ciò può raggiungersi dopo aver risolto due problemi preliminari: il problema dei capitali strumentali necessari a realizzare tale sviluppo del potenziale produttivo ed il problema del potere di acquisto capace di assorbire i nuovi beni prodotti da tale aumentato potenziale. Prescindiamo dunque per l'esame dei primi dallo stato di guerra e vediamo un po' come rispondere al compito di tracciare linee di uno sviluppo del potenziale produttivo che sia capace di assorbire un determinato fondo di energie disponibili. Non si può certo pensare ad uno sviluppo proporzionale di tutti indistintamente i settori produttivi di un'aliquota corispondente al rapporto tra la massa complessiva di energie di lavoro occupate ed il presumibile fondo di energie disponibili [1], od, in altri termini, di una equidistribuzione di tale fondo tra tutti i settori produttivi in rapporto alle energie di lavoro già da essi impiegate o ad altri criteri. Una tale soluzione falserebbe la posizione, già rilevata, della tesi della mobilitazione integrale delle energie di lavoro nel quadro dell'economia corporativa, rendendola fine a sè stessa anzichè fine intermedio a più elevate finalità (sviluppo del reddito medio reale, giustizia sociale, potenza della Nazione). Ma deve invece trattarsi di tracciare linee di sviluppo del potenziale produttivo, che, avvalendosi del fondo di energie disponibili, operino il massimo incremento possibile del reddito medio reale. Ora, questo può raggiungersi o immediatamente (produzione interna) o mediatamente (acquisto all'estero contro scambio di prodotti interni) dopo aver risolto due problemi preliminari: il problema dei capitali strumentali necessari a realizzare tale sviluppo del potenziale produttivo, ed il problema del potere di acquisto capace di assorbire i nuovi beni prodotti da tale aumen-

(1) A parte la difficoltà — volendoci attenere al vasto contenuto attribuito dal De Stefani al concetto di energie disponibili — di stabilire un rapporto tra due dati che in parte interferiscono tra di loro, almeno per quelle energie di lavoro che per non essere integralmente assorbite possono ritenersi in parte energie disponibili.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tato potenziale. Solo dopo una scorsa a tali problemi sarà possibile rispondere al nostro compito.

Il primo problema è problema di sfruttamento del nostro patrimonio naturale (terra e materie prime) ed ancora, per ciò che tale patrimonio non può dare, è problema di procacciamento di mezzi di pagamento all'estero. Del primo problema, che farà argomento di una nota a parte, consideriamo qui le poche linee sommarie necessarie alla risposta che dobbiamo dare. Esso si riferisce a tutti i beni strumentali, al di là del fattore umano, necessari allo sviluppo in questione del potenziale produttivo, quindi a impianti, a macchine, a materie prime ed ausiliarie; anzi, in sostanza, esso si riduce ad un problema di disponibilità di materie prime, dato che per noi è secondario ogni problema in esso implicito di attrezzare la produzione di macchine, strumenti, etc., come semplice questione di coordinata preparazione e adibizione dei fattori umani necessari. In altri termini, dei due fattori basilari alla soluzione del problema, fattore uomo e fattore natura, dato il motivo per il quale qui ci proponiamo di sviluppare il potenziale produttivo, a noi preoccupa soltanto il fattore natura (terra, materie prime): ne consegue che per noi il problema si pone essenzialmente come problema di massimo sfruttamento del nostro patrimonio naturale, o meglio come problema di saper trarre dal nostro patrimonio naturale tutti i beni strumentali necessari allo sviluppo del potenziale produttivo in questione. Nei limiti in cui ciò non risulti materialmente possibile, il nostro problema diventa problema di disponibilità di mezzi di pagamento all'estero non solo, ma problema altresì di apprestamento di tutte le condizioni necessarie a garantire la maggiore sicurezza possibile per l'oggi e per l'avvenire di rifornimento all'estero; e quindi ancora, nei limiti in cui quest'ultima non possa venire raggiunta, il nostro problema diventa problema di disponibilità dei mezzi necessari ad accumulare vaste riserve.

Il secondo problema è problema di ricerca di nuovi margini di potere d'acquisto, oltrechè di una approssimativa corrispondenza tra la domanda che essi sono disposti ad alimentare e

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'offerta in cui può concretarsi l'accresciuto potenziale produttivo. I margini su cui poter contare. Anche del secondo problema consideriamo qui le sole linee indispensabili (¹). Esiste un potere di acquisto capace e disposto ad assorbire i nuovi prodotti cui volgere l'accresciuto potenziale produttivo? Finchè si tratta, come nelle linee attuali dei piani di produzione, di perseguire obiettivi autarchici, tale problema non si presenta in quanto si opera su di un potere di acquisto che già esiste, spostandolo soltanto dal mercato estero al mercato interno (²). Qui invece

(¹) La scelta delle produzioni di assorbimento deve evidentemente tener conto delle possibilità di sbocco e quindi anzitutto del potere di acquisto disponibile. Si rifletta invero che attuazione di produzioni di assorbimento significa offerta di nuovi beni, quelli nei quali le energie nuove applicate alla produzione si trasformano, e che in un'economia programmata, quale l'economia corporativa, il concretarsi di una determinata offerta di nuovi beni presume esista, o possa con certezza provocarsi, una domanda corrispondente e quindi un adeguato potere di acquisto. Ne consegue che ogni piano di assorbimento di energie di lavoro disponibili (sia che esso risulti da linee già stabilite o da linee di sviluppo degli attuali piani corporativi di produzione), non potendo trascurare la considerazione del potere di acquisto indispensabile alla propria attuazione, si risolve in un piano di razionale assorbimento di potere di acquisto per alimentare sviluppi del potenziale produttivo in funzione degli obiettivi rilevati.

(²) Nei confronti delle produzioni autarchiche — deve trattarsi cioè di offerta di prodotti nazionali in sostituzione di prodotti stranieri, non già di prodotti nazionali nuovi destinati a creare una nuova domanda; e deve altresì presumersi una manovra di graduale restrizione della quantità disponibile del prodotto straniero in via di sostituzione col progredire dell'offerta del corrispondente prodotto nazionale — il problema del potere di acquisto disponibile e quindi delle possibilità di sbocco è da considerarsi praticamente già risolto. Ciò è evidente quando il prodotto autarchico sia dello stesso costo e qualità del prodotto straniero sostituito. Quando invece sia più costoso o di qualità inferiore, risolve più o meno il problema delle possibilità di sbocco la maggiore o minore rigidità della sua domanda. Questa invero impedisce più o meno che la stessa quantità di potere di acquisto precedentemente spesa nell'acquisto del prodotto straniero si sottragga all'acquisto del corrispondente prodotto nazionale. Anzi, probabilmente, essa conduce all'assorbimento di una quota addizionale di potere di acquisto tanto maggiore quanto più è rigida, e ciò in conseguenza del maggior costo del prodotto nazionale; se poi la domanda non può essere ancora totalmente coperta dal prodotto nazionale la cui produzione sia in via di sviluppo, l'evidente maggior prezzo della frazione integratrice di prodotto straniero (prezzo che sale, se la qualità è migliore, al di sopra del prezzo del prodotto nazionale) contribuisce ad accrescere tale quota addizionale (essa ha

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

occorrono nuovi margini di potere di acquisto oltrechè una approssimativa corrispondenza tra la domanda che essi sono disposti ad alimentare e l'offerta in cui può concretarsi l'accresciuto potenziale produttivo.

Circa l'esistenza di nuovi margini sui quali poter qui contare, vien fatto innanzitutto di osservare che l'attuazione già in corso di produzioni di assorbimento implicita nella realizzazione delle linee autarchiche degli attuali piani corporativi di produzione, deve sicuramente dar luogo, in seno alle singole economie delle unità di lavoro già disponibili o solo parzialmente assorbite ed ora con tali produzioni integralmente assorbite, a nuovi margini di potere di acquisto. Evidentemente, l'assorbimento di energie di lavoro conseguente alle linee di sviluppo degli attuali piani corporativi qui ora particolarmente in esame, viene ad aggiungersi all'assorbimento che le produzioni autarchiche costituenti le linee già note dei medesimi piani già vanno operando; in altri termini esso si prospetta come fase avanzata di un vasto piano di assorbimento già in corso di realizzazione, e quindi con

un limite massimo, nell'ipotesi di assoluta rigidità della domanda e quando questa sia totalmente coperta dal prodotto nazionale, nella complessiva maggiorazione di prezzo). Ognuno intende che l'eventuale assorbimento di tale quota addizionale di potere di acquisto per l'attuazione di produzioni di assorbimento nel campo autarchico, nei limiti in cui si traduce in sottrazione di potere di acquisto ad altre destinazioni, giuoca per queste ultime e per le produzioni da esse alimentate come un ostacolo ad un eventuale loro sviluppo.

D'altro canto non v'ha pure trascurata l'alterazione che ogni attuazione di produzioni autarchiche di assorbimento produce nel rapporto tra potere di acquisto interno destinato (in pagamento) a domanda di beni e servizi stranieri. A scapito di quest'ultima opera precisamente la sottrazione di potere di acquisto a sbocco delle produzioni autarchiche di assorbimento. Solo nel caso in cui tale rapporto preesista a noi sfavorevole (potere di acquisto estero speso sul nostro mercato inferiore al potere di acquisto interno speso sul mercato straniero), tale sottrazione può avvicinare o ricondurre ad una situazione di equilibrio, e quindi non prospettare il problema di volgere a destinazione dell'offerta straniera di beni e servizi una massa corrispondente di potere di acquisto interno, con il costringere a spostarla da altre destinazioni o a mobilitarla tra il potere di acquisto di nuova formazione. Tale problema invece si prospetta nel caso di rapporto a noi favorevole creando anche qui situazioni da fronteggiare nella scelta delle produzioni di assorbimento e comunque da non trascurare nell'apprezzare l'assorbimento attuato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la possibilità già di disporre del nuovo potere di acquisto via via affiorante in conseguenza dell'assorbimento già avvenuto di energie di lavoro disponibili, potere di acquisto che chiameremo *addizionale*. Anzi, entro determinati limiti, non solo è possibile tener conto di tale potere di acquisto addizionale, ma è necessario: in quanto parte di tale potere di acquisto avrà delle direzioni obligate con i consumi impliciti al migliorato tenore di vita che l'integrale utilizzazione delle loro energie di lavoro (con i conseguenti maggiori redditi) rende possibile a nuove masse di consumatori; occorrerà perciò fronteggiare tali consumi con una corrispondente offerta di beni, la quale, nei limiti in cui non potrà essere coperta dall'attuale attrezzatura produttiva, potrà costituire campo e motivo di sviluppo di essa (1). D'altro canto, sempre in conseguenza della realizzazione in corso delle linee già note degli attuali piani corporativi di produzione, dai vari redditi non di lavoro cui essa dà luogo, nuovi margini di potere di acquisto discendono per numerose economie singole, margini a direzioni meno obbligate dei precedenti e però più difficili a seguirsi, ma in compenso più manovrabili dei precedenti (2).

Ma al di là di questi margini di potere di acquisto addizionale, è possibile contare su margini di potere di acquisto non addizionale nel significato ora chiarito, cioè costituito dai redditi del potenziale produttivo preesistente alla realizzazione degli attuali piani corporativi di produzione? Tali margini non potrebbero che risultare o da spostamenti di destinazione di tale

(1) Al di là di queste interferenze necessarie tra potere di acquisto addizionale e produzioni di assorbimento, interferenze che dovranno essere debitamente previste e fronteggiate, vi possono essere interferenze volute, evidentemente attraverso una manovra della residua parte di potere di acquisto addizionale a direzioni non obbligate e però manovrabile, cioè suscettibile di venire o spesa in consumi propagandati od imposti, o sotto un'adeguata azione di stimolo, risparmiata e guidata all'acquisto di determinati beni strumentali.

(2) In quanto, pervenendo in linea di massima ad economie a reddito più elevato che non nel caso precedente, tali margini, oltre ad essere risparmiati in più larga misura nonchè volgere come tali a tutti i campi possibili di investimento, è più probabile possano venire spesi nell'illimitato campo dei consumi non strettamente indispensabili alla vita.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

potere di acquisto, o da quote disponibili di esso in attesa di essere utilizzate. Nel primo caso essi possono risultare o da spostamenti dalla domanda all'estero alla domanda interna, o tra settori e settori di quest'ultima: dalla domanda all'estero, ridotta ormai quasi integralmente a domanda rigida, ben poco c'è da fare, salvo che per passare al servizio di produzioni autarchiche, e qui ricadiamo nel campo delle linee già note degli attuali piani produttivi in corso di realizzazione (1); tra settori e settori della domanda interna spostamenti di potere di acquisto ben posono operarsi sotto l'azione di cause molteplici e possono anche venire stimolati e manovrati in un programma di trasformazioni e comportamenti del tenore di vita di determinate categorie di cittadini in vista di precise finalità etiche e politiche della collettività nazionale (2), ma, comunque, a noi interessano soltanto nei limiti dell'eventuale più alta quota di assorbimento di energie di lavoro delle produzioni cui volgono nei confronti delle produzioni da cui si dipartono. Nel secondo caso, di margini di potere di acquisto risultanti da quote disponibili di esso in attesa di essere utilizzate, mentre non è da escludersi la possibilità di premere su di essi a scopi consuntivi onde alimentare nuovo potenziale produttivo, non dobbiamo dimenticare come con uguale legittimità possano premere su di essi le esigenze di finanziamento delle realizzazioni degli attuali piani corporativi di produzione; come pure non dobbiamo dimenticare come su di essi possano incidere i frequenti maggiori costi, spesso soltanto iniziali, dei prodotti autarchici, di numero naturalmente crescente col progredire della realizzazione degli attuali piani corporativi di produzione (3).

---

(1) Ed ogni spostamento in questo campo, pone, come avremo occasione di ribadire tra poco, gravi problemi alle nostre esportazioni.

(2) E talvolta anche di politica commerciale, quando sviluppare la domanda interna di produzioni a sbocco interno ed estero giovi a ridurne i costi ed a conservarne o a svilupparne lo sbocco estero.

(3) Il lasciare un certo margine a tale incidenza viene indirettamente ad agevolare il problema dell'assorbimento delle energie di lavoro disponibili con l'evitare che l'assorbimento dei più costosi prodotti autarchici produca, per la generale rigidità della loro domanda, da parte delle economie consumatrici, o minore assor-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ancora è possibile contare su margini di potere di acquisto estero? Si può osservare che esso è di gran lunga meno dominabile, sia all'origine che allo sbocco, del potere di acquisto interno, nonchè di utilizzazione più difficoltosa e costosa, se pure offre in compenso, nei limiti segnati dal problema dei pagamenti, campi più vasti per eventuali produzioni di assorbimento che non quelli offerti dal potere di acquisto interno. Ben inteso, nei limiti segnati dal problema dei pagamenti, poichè oggi, salvo situazioni giustificate da motivi politici, non è lecito pensare nel quadro di tale problema a soluzioni che sortano dalla pratica dell'equilibrio dei pagamenti tra paese e paese, per cui il potere di acquisto estero disponibile viene sostanzialmente a trovare i propri limiti nella capacità del potere di acquisto interno di assorbire per un ugual valore di prodotti stranieri. Perciò, se pure momentaneamente ed in situazioni particolari è possibile contare su nuovi margini di potere di acquisto estero senza dovere sacrificare alla domanda di beni e servizi stranieri uguali margini di potere di acquisto interno, in definitiva l'entità per noi disponibile di potere di acquisto di ogni paese straniero assume il respiro di cui è capace nei suoi confronti il potere di acquisto nazionale. Naturalmente, ogni sviluppo che in tali situazioni particolari il potere di acquisto interno possa trarre dall'azione del potere di acquisto estero sul mercato nazionale (in termini di maggiore domanda o di maggiori prezzi dei nostri beni e servizi e quindi in termini di maggiore produzione e di maggiori redditi da essa) può in parte ritornare sui mercati esteri, quale coefficiente di spostamento su quota più elevata dell'equilibrio precedente, ad ampliarvi cioè il respiro del potere di acquisto nazionale, con riflessi a sua volta di sviluppo del potere di acquisto interno dei paesi stranieri ed eventuale conseguente determinarsi di un ulteriore coefficiente di spostamento, questa volta ad ampliare il respiro del potere di acquisto estero sul mercato nazionale. D'altro canto è evidente che la

---

bimento di altri prodotti di produzione interna e quindi liberazione di energie di lavoro (anzichè assorbimento) o minore risparmio (di utilità massima per il finanziamento delle produzioni di assorbimento).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

spinta iniziale a questo susseguirsi di azioni e reazioni può essere data non soltanto da una particolare situazione di squilibrio degli scambi, determinatasi e radicatasi tra due paesi in regime di libertà del commercio estero, situazione che si vuole correggere per iniziare da una base di equilibrio in regime di concertata disciplina; ma può anche essere data dalla voluta destinazione, da parte di uno dei due paesi, di un nuovo margine del proprio potere di acquisto interno ad incremento della propria domanda di beni e servizi sul mercato dell'altro paese, nel deliberato proposito di riportare su di un nuovo livello di equilibrio i propri scambi con esso. Ora, di fronte a tali rapporti tra il potere di acquisto estero disponibile ed il quantum di potere di acquisto nazionale che gli fa da contropartita, ed ai fattori del loro variare, ci si può chiedere quando ed a quali condizioni possono concretarsi produzioni di assorbimento delle energie disponibili di lavoro che si basino per lo sbocco dei loro prodotti su margini di potere di acquisto estero:

od in presenza di situazioni particolari di squilibrio degli scambi sfavorevoli al nostro paese che si vogliano correggere positivamente, aumentando la mole degli acquisti «loro» sul nostro mercato (anzichè negativamente restringendo la mole degli acquisti nostri sui «loro» mercati) e quindi mettendo a disposizione della nostra produzione nuovi margini di potere di acquisto estero;

o tutte le volte che, decisi a perseguire nei confronti di determinati paesi a correnti di scambio col nostro paese attualmente in equilibrio una politica di loro sviluppo, si conta, mercè un'accorta politica commerciale di forzare verso il nostro mercato nuovi margini di potere di acquisto «loro», calcolando di contrapporvi per il necessario successivo riequilibrio, margini di potere di acquisto interno addizionale, creato cioè, come come è stato detto, dall'attuazione delle stesse produzioni di assorbimento. Condotta quest'ultima più difficoltosa della prima ed a basi delicate in quanto si regge sulla certezza di potere manovrare margini di potere di acquisto addizionale a direzioni non obbligate di cui già si è detto.

Bilancio dei margini disponibili di potere di acquisto come

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

premessa al problema di scelta; capitolo delle disponibilità attuali e capitolo delle disponibilità previste; osservazioni sulle relazioni tra potere di acquisto interno e potere di acquisto estero per un migliore sfruttamento di entrambi. Un bilancio dunque del potere di acquisto disponibile è premessa indispensabile alla scelta delle produzioni di assorbimento:

a) un primo capitolo di esso deve tener conto del potere di acquisto attualmente disponibile: il suo accertamento non può limitarsi ad una valutazione approssimativa dell'entità soltanto, ma deve conoscere i settori, gli ambienti e le categorie di redditieri ove esso si rivela, le sue determinanti prevalenti e quindi la continuità o meno di manifestazione, nonchè le tendenze cui lo portano i gusti degli ambienti e categorie cui appartiene. Tutto ciò, oltre che somma di elementi per la scelta delle produzioni di asorbimento, almeno per il potere di acquisto interno è anche premessa di manovra, nel quadro stesso delle produzioni di assorbimento, per un più razionale sfruttamento della quantità di esso disponibile, e ciò con l'usare costi decrescenti e consumi di massa per aumentarne l'efficienza di « assorbimento », in termini cioè di domanda dei prodotti delle produzioni di assorbimento e quindi delle energie di lavoro che sono state impiegate a produrli. Per il potere di acquisto estero, di cui sono limitatissime le possibilità di manovra, tutto ciò ha importanza come mezzo di rapida penetrazione ed acquisto di posizioni da conservare accortamente in successive trattative commerciali, anche soltanto come quota di esso genericamente disponibile, potendo cioè variare i beni e i servizi cui effettivamente si destina. Naturalmente, le produzioni di asorbimento abbisogneranno di margini disponibili sia di potere di acquisto interno che di quello estero, ed è ben possibile superare ogni ragione di preferire per la sua maggiore dominabilità, sia alla sua formazione che alla sua destinazione, il primo al secondo — utilizzando il primo integralmente e solo invece nei limiti del necessario il secondo — quando siano disponibili e sussistano tutte le condizioni che permettano di fondare su di essi produzioni di assorbimento con buona prospettiva di vitalità e di continuità. Comunque, a che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

questa ultima prospettiva accompagni sempre l'attuazione di produzioni di assorbimento, tali produzioni debono essere coordinate in modo da svilupparsi gradualmente nel tempo, curando sopratutto di consolidare, fase per fase di sviluppo, la sicurezza degli sbocchi, il che garantisce altresì, con la continuità e l'efficienza delle produzioni di assorbimento via via realizzate la massima formazione di potere di acquisto addizionale;

b) un secondo capitolo di tale bilancio deve invece tener conto delle disponibilità previste di potere di acquisto che si determineranno a più o meno breve scadenza, o in dipendenza della stessa realizzazione delle produzioni di assorbimento nelle loro successive fasi di sviluppo (potere di acquisto addizionale) o per altre cause. L'accertamento richiede qui una prudenza pari alla sua delicatezza, specie quando si tratti di potere di acquisto estero. Per tali disponibilità, l'assegnazione di esse alle varie fasi di sviluppo delle produzioni di assorbimento deve farsi saggiamente solo nei limiti di una quota dell'entità prevista con sicurezza, per la evidente necessità di riserve disponibili da poter manovrare, sia a copertura di eventuali scarti negativi tra il momento previsto ed il momento reale di formazione di disponibilità di potere di acquisto delle quali era stata sicuramente prevista la formazione e prestabilita l'assegnazione, sia a copertura di esigenze di sbocco maggiori delle previste, impostesi per ragioni di più convenienti dimensioni produttive nella realizzazione di talune produzioni di assorbimento. Infine, tra i due settori, l'interno e l'esterno, nei quali si prospettano margini di potere di acquisto disponibile, possono nel coordinamento stesso delle produzioni di assorbimento, stabilirsi relazioni utili ad un più razionale e più sicuro sfruttamento del complessivo potere di asquisto disponibile. Così nel caso di produzione di beni a costi congiunti, quando il potere di acquisto disponibile in un settore possa integrare (o, se trattasi del settore interno, venire manovrato ad integrare) la domanda soltanto parziale dell'altro settore; così nel caso di produzioni a costi decrescenti, quando il potere di acquisto disponibile in un settore possa permettere (o, se trattasi del settore interno, venire manovrato all'uopo) con l'allargamento della produzione, la crea-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione e lo sviluppo della domanda nell'altro settore. Evidentemente, mercè gli effetti di tali relazioni, la medesima disponibilità complessiva di potere di acquisto permette l'assorbimento più sicuro (i minori costi diminuiscono per es. sul mercato estero il pericolo di concorrenza) di una maggiore offerta di beni e quindi un maggiore assorbimento di energie di lavoro.

Le direttive di soluzione del problema di scelta a prescindere dall'attuale stato di guerra. Ed ora sulla scorta delle osservazioni relative a questi due problemi preliminari ritorniamo al nostro problema di scelta, in veste, come si è detto, di problema di formulazione delle linee di sviluppo degli attuali piani corporativi di produzione. Quali dunque ne sarebbero state le direttive di soluzione se l'attuale stato di guerra non fosse intervenuto? Avrebbe dovuto trattarsi, ripetiamo, di linee di sviluppo del nostro potenziale produttivo, al di là degli obiettivi autarchici in parte già raggiunti o in corso di raggiungimento, in grado da un lato di inserire e successivamente conservare nel processo produttivo l'intero fondo di energie disponibili (a prescindere dagli spostamenti che di parte di esso in seguito avrebbero potuto rendersi necessari verso produzioni autarchiche ancora da attuare), da un altro lato in grado di operare il massimo incremento possibile del reddito medio reale.

Tali linee di sviluppo avrebbero dovuto riguardare anzitutto il vasto campo della produzione di beni strumentali, chè il problema dei capitali strumentali è evidentemente preliminare a qualsiasi azione di sviluppo del potenziale produttivo. E quindi attività di sfruttamento anzitutto del nostro patrimonio naturale: terra ed altre risorse naturali. Dalla bonifica del latifondo siciliano allo sfruttamento delle sabbie ferrose del litorale tirrenico, è una gamma vastissima di attività, di ricerche, di progressi che potrebbero venire valutati uno per uno nel loro apporto produttivo e nella loro capacità di assorbimento delle energie di lavoro disponibili. Attività di sfruttamento del nostro patrimonio naturale in parte già tracciate o in corso di attuazione, in parte ancora da attuare, tutte dirette, nei limiti concessi dalla tecnica attuale, ad allargare le basi interne di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vita della nostra attrezzatura produttiva. In altri termini attività di sviluppo *diretto,* cioè con mezzi interni, del nostro potenziale produttivo. Ma, accanto a questa, non meno indispensabile per un'economia quale la nostra che non dispone di un ricco patrimonio naturale, anche un'attività di sviluppo *indiretto,* cioè con mezzi esterni, del nostro potenziale produttivo. Naturalmente tali mezzi esterni, siano essi materie prime, prodotti semilavorati, etc., richiedono la disponibilità di mezzi di pagamento verso l'estero: di qui tutto un altro vasto campo di soluzioni al nostro problema delle linee di sviluppo degli attuali piani corporativi di produzione, il campo delle produzioni per l'esportazione. Sviluppare quindi il potenziale produttivo in funzione di sviluppi delle disponibilità di mezzi di pagamento verso l'estero: e qui soccorre il secondo problema preliminare con le osservazioni relative ai margini disponibili di potere di acquisto estero.

Perciò linee di sviluppo del potenziale produttivo capaci ad un tempo di assorbire le energie di lavoro disponibili e di incrementare il reddito medio reale, dovrebbero anzitutto riguardare la produzione di beni strumentali. Ora, tale produzione in parte soltanto può svolgersi integralmente all' interno (1): necessita quindi disporre di mezzi di pagamento all'estero per procurarsi quei beni strumentali che il nostro patrimonio naturale non è in grado di dare. Perciò al nostro problema di scelta delle produzioni di assorbimento (in veste, come si è detto, di problema di formulazione delle linee di sviluppo degli attuali piani corporativi di produzione) si profilano due prime direttive da seguire:

a) produzione di beni strumentali, attraverso ogni attività di sviluppo e di razionale sfruttamento del nostro patrimonio naturale;

(1) Anche ad obiettivi autarchici attuati, così come sono stabiliti dagli attuali piani, evidentemente rimarrà pur sempre una quota di beni strumentali non ricavabili direttamente dal nostro patrimonio naturale, per i quali il problema autarchico potrà porsi solo in termini di approvvigionamento e mezzi relativi, ma non di produzione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

b) produzione di quei beni che meglio possano utilizzare i margini disponibili di potere di acquisto estero ([1]) onde trarne per il nostro paese la massima disponibilità di mezzi di pagamento all'estero.

D'altro canto il problema preliminare già visto dei margini disponibili di potere di acquisto, quando permette di individuare margini di potere di acquisto interno addizionale o meno, nonchè le destinazioni alle quali questi tenderebbero spontaneamente o potrebbero senza attriti venire manovrati (v. sopra), permette di profilare una terza direttiva:

c) produzione di beni di consumo in relazione alla domanda che margini disponibili di potere di acquisto interno alimentano.

Evidentemente i termini della direttiva *a*) saranno in funzione di quelli della *b*) e della *c*), ed a sua volta lo scopo cui mira la *b*) è quello di integrare e potenziare al massimo la *a*).

Gli elementi attuali e prospettivi che lo stato di guerra introduce nei termini del nostro problema e le direttive di soluzione che ne conseguono. Fin qui dunque le direttive di soluzione del nostro problema di scelta a prescindere dall'attuale stato di guerra. Quali invece le direttive di soluzione tenendo conto degli elementi attuali e prospettivi che lo stato di guerra introduce nei termini del nostro problema? Con le sue esigenze lo stato di guerra opera tanto nel campo dei capitali strumentali che in quello dei margini disponibili di potere di acquisto. Nel primo:

([1]) Si appuntano qui i problemi di scelta di tali beni, così che la domanda di essi sia rigida e difficilmente deviabile verso altri mercati di acquisto, in modo da assicurare continuità e stabile continuità di gettito di mezzi di pagamento verso l'estero anche in circostanze politiche eccezionali; o così che la natura di essi, quando la loro domanda non sia rigida, sia tale da poterne assicurare una maggiore domanda compensatrice all'interno proprio in circostanze politiche eccezionali; o così che le attrezzature produttive impegnate nella produzione di essi o costituiscano parte delle cosidette attrezzature di riserva il cui apporto si prospetta indispensabile in circostanze politiche eccezionali, o comunque possano senza difficoltà essere devolute alla produzione di beni a maggiore domanda in tali circostanze.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a) con uno sfruttamento più ampio ed intenso del patrimonio naturale del paese, specie per le materie prime.

b) con una riduzione delle disponibilità di mezzi di pagamento all'estero, sia per le minori possibilità per il nostro potenziale produttivo di attendere a produzioni per l'esportazione, sia per la diminuzione delle aree di sbocco, come per le maggiori difficoltà di comunicazione. Nel secondo lo stato di guerra da un lato

c) riduce i margini disponibili di potere di acquisto estero sia per provvedimenti interni degli stessi paesi di sbocco in relazione alla situazione determinata dallo stato di guerra, sia ancora per taluni dei motivi già indicati (diminuzione delle aree di sbocco e maggiori difficoltà di comunicazione); da un altro lato

d) incide con azione varia, ma in sostanza restrittiva, sui margini disponibili di potere di acquisto interno (sia per la diminuzione del reddito medio di molta parte delle energie combattenti, se pure v'ha in compenso aumento del reddito medio di energie che in conseguenza dello stato di guerra vengono immesse ex novo nel processo produttivo o vengono in esso maggiormente utilizzate; sia perchè se pure circola un potere di acquisto addizionale che lo Stato ha immesso nella circolazione per sopperire alle spese di guerra, tuttavia notevole è il drenaggio di potere di acquisto che si verifica o da parte dello Stato con una maggiore pressione fiscale e con una più lata politica di prestiti, od anche con i maggiori prezzi che per molti settori produttivi ragioni interne od esterne rendono inevitabili pur in regime di accorta disciplina di essi. D'altro canto lo stato di guerra, sia in rapporto a situazioni che, esso perdurante, i suoi sviluppi potranno determinare, sia in rapporto alle situazioni che si determineranno al suo cessare, prospetta l'eventualità di elementi nuovi da non trascurarsi nel tracciare le direttive di soluzione del nostro problema:

a) variazione dell'entità e della composizione del patrimonio naturale (metropolitano e coloniale) a nostra disposizione;

b) variazione del fondo di energie di lavoro disponibili;

c) variazione dello « spazio vitale » della nostra economia

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come zone di influenza e di potenziamento economico ad essa riservate;

d) variazione dei margini disponibili di potere di acquisto interno ed estero;

e) variazione delle disponibilità di mezzi di pagamento all'estero;

f) mutamento delle basi di soluzione del problema autarchico a seguito di variazioni dell'entità e della composizione del patrimonio naturale metropolitano e coloniale (per quest'ultimo nei limiti della sicurezza delle comunicazioni), con il risultato sia di variare o la somma o il contenuto delle mète autarchiche da raggiungere, sia di variare la massa dei mezzi occorrenti (materie prime) al raggiungimento di tali mète e quindi di spostare i confini tra autarchia di produzione e autarchia di di approvvigionamento.

In sostanza, perdurando lo stato di guerra, al di là dei beni richiesti dalle esigenze della condotta bellica, è sconsigliabile tracciare linee di sviluppo del potenziale produttivo per la produzione di beni di consumo destinati al mercato interno, specie quando essa richieda beni strumentali che il nostro patrimonio naturale non è in grado di fornire. Si può fare eccezione per quelle categorie di beni di consumo indispensabili ad un equo sviluppo del tenore di vita delle energie di lavoro per l'innanzi scarsamente utilizzate nel processo produttivo (e quindi a redditi minimi) ed ora in esso integralmente assorbite. Si tratta perciò di soddisfare ad una quota soltanto del potere di acquisto addizionale di cui già si è parlato: ed è probabile che essa possa riuscire totalmente compensata, senza quindi richiedere sviluppo della produzione di tali categorie di beni, dal minor consumo da parte della residua cerchia di consumatori in conseguenza delle cause riduttive di immediata spendita di potere di acquisto che lo stato di guerra pone in azione (razionamento di taluni consumi, maggiori prezzi, drenaggio di potere di acquisto da parte dello Stato). Una tale direttiva, imposta dagli elementi attuali che lo stato di guerra introduce nei termini del nostro problema (diminuzione dei margini disponibili di potere di acquisto interno nonchè della disponibilità di mezzi di pagamen-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

to all'estero, necessità di riservare la massima possibilità di azione al rilevato drenaggio da parte dello Stato), non contrasta con gli elementi prospettivi che lo stato di guerra pone al nostro problema. Questi nel loro complesso consigliano di non impegnare eventuali sviluppi del potenziale produttivo in determinate produzioni di beni di consumo a meno che si tratti di provvedere a consumi di larghissima diffusione e assolutamente legati agli aspetti meno mutevoli del tenore di vita odierno e quindi a domanda rigida comunque mutino le circostanze ambientali; ma, se proprio tali sviluppi necessitano, come nel caso nostro per non lasciare inutilizzato e quindi per non disperdere l'apporto produttivo di energie di lavoro disponibili, tali elementi prospettivi consigliano di volgerli a produzione di beni strumentali di sicura conservazione e di vastissima utilità strumentale, così da poterli facilmente e rapidamente manovrare verso quelle produzioni di beni di consumo che dovessero di volta in volta venire sviluppate. Sostanzialmente, si verrebbe con ciò a realizzare una trasformazione delle energie di lavoro disponibili in riserve di beni di produzione, preferibilmente di materie prime. Naturalmente una tale trasformazione, per la rilevata difficoltà di adibirvi beni strumentali che il nostro patrimonio naturale non è in grado di fornire data la diminuzione di disponibilità di mezzi di pagamento all'estero che lo stato di guerra importa, deve operare esclusivamente sul nostro patrimonio naturale per tutte le possibili vie atte a trarne risorse produttive, al di là, evidentemente, di quanto già ad esso richiede la produzione di guerra. D'altro canto, pur di fronte, causa lo stato di guerra, a diminuiti margini disponibili di potere di acquisto estero, nessuno sforzo deve essere trascurato per trarre profitto, con una politica commerciale che segua di pari passo l'attività diplomatica, dall'evolversi, in seguito agli sviluppi dell'azione bellica, dei nostri rapporti politici con paesi stranieri, così da aumentare detti margini disponibili al duplice scopo sia di accrescere la disponibilità di mezzi di pagamento all'estero sia di alimentare con le cautele già rilevate produzioni di assorbimento.

In conclusione, perdurando lo stato di guerra, l'assorbimento delle energie di lavoro disponibili può avvenire:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a) prevalentemente nella produzione di beni di produzione di sicura conservazione e di vasta utilità strumentale, che poggi quasi esclusivamente sul nostro patrimonio naturale; e quindi nello sfruttamento al massimo di tutte le risorse che tecnicamente questo può offrire;

b) in secondo luogo nella produzione di beni strumentali o di consumo che possano trarre dai margini disponibili di potere di acquisto estero il massimo gettito possibile di mezzi di pagamento all'estero:

c) in terzo luogo, ed entro margini limitati, nella produzione di beni di consumo per il mercato interno.

Tra queste ultime e le direttive già viste per una soluzione del nostro problema che prescinda dallo stato di guerra, non vi sono differenze sostanziali, fuorchè di misura quanto alla realizzazione di produzioni di beni di consumo destinati al mercato interno. Ben differente invece è la somma delle difficoltà che si frappongono alla realizzazione delle medesime direttive in presenza o meno dello stato di guerra: si pensi invero che per esse entrambe le basi sulle quali appoggiare prevalentemente la realizzazione di produzioni di assorbimento, cioè l'insieme del nostro patrimonio naturale e la somma di potere di acquisto estero disponibili, già debbono in stato di guerra sopperire alle assorbenti esigenze produttive della condotta bellica, l'uno direttamente e l'altra indirettamente col fornire disponibilità di mezzi di pagamento all'estero.

Piero Corti

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'espansione demografica nel Mediterraneo

1. — E' necessario anzitutto distinguere tra paesi mediterranei e regione mediterranea. I paesi mediterranei sono quel complesso di paesi che si affacciano al Mediterraneo; la regione mediterranea invece è il territorio che presenta determinate caratteristiche morfologiche, climatiche e bio-ambientali che si devono ricondurre ad un complesso di fattori comuni, all'influenza cioè del mare Mediterraneo. Pertanto mentre alcuni paesi mediterranei sono compresi soltanto parzialmente nelia regione mediterranea, questa abbraccia pure alcuni paesi che non si affacciano al Mediterraneo (Portogallo, Bulgaria).

2. — I paesi che si affacciavano al Mediterraneo alla vigilia del presente conflitto sono la Spagna, Francia, Italia, Jugoslavia, Albania, Grecia, Turchia, Siria, Palestina - Transgiordania, Egitto, Provincie Libiche, Tunisia, Algeria, Marocco spagnolo e Marocco francese oltre le isole di Malta e di Cipro, colonie della Corona inglese, Gibilterra, possedimento inglese, le isole italiane dell'Egeo, il principato di Monaco ed il territorio di Tangeri. Questi paesi, comprendendovi anche la Bulgaria, data la sua poca distanza dalle coste del Mediterraneo ed il suo sbocco sull'Egeo avuto fino al 1920 e riconquistato recentemente, hanno complessivamente una superficie di oltre 6 milioni di kmq. ed

---

(1) Cfr. F. Vinci, *Capitoli di economia mediterranea*, Zanichelli, Bologna 1940 e M. d. V. *Demografia della regione mediterranea* in Notiziario Demografico, 1941, n. 1.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

una popolazione di circa 200 milioni di abitanti. Tra essi l'Italia, con una superficie di 310 mila kmq. ed una popolazione di 45 milioni di abitanti, occupa il primo posto per ammontare della popolazione e soltanto il settimo per estensione; se ai singoli Stati si aggiungono le rispettive colonie e dipendenze, l'impero italiano con una superficie di 884 mila kmq. ed una popolazione di 47 milioni, passa al secondo posto (dopo quello francese), tanto per l'ammontare della popolazione quanto per l'estensione del territorio.

La posizione relativa dell'Italia tra i paesi mediterranei, cioè quelli che si affacciano al Mediterraneo, è sensibilmente migliorata dalla costituzione del Regno d'Italia e ciò in seguito tanto all'ingrandimento del Regno ed all'acquisto di possedimenti nel bacino mediterraneo quanto alle variazioni territoriali verificatesi negli altri paesi mediterranei. Infatti nel 1861, alla costituzione del Regno, l'Italia con una superficie di circa 250 mila kmq. ed una popolazione di 22 milioni di abitanti veniva al terzo posto dopo l'Austria-Ungheria e la Francia; al terzo posto essa rimaneva ancora al principio del secolo ed alla vigilia della guerra mondiale nonostante l'ingrandimento del suo territorio metropolitano e l'acquisto della Libia e delle Isole egee. Fino alla vigilia della guerra mondiale la situazione dell'Italia era migliorata soltanto lievemente in quanto gli altri due maggiori paesi mediterranei (Austria-Ungheria e Francia) se da una parte avevano subito diminuzioni di territorio, dall'altra avevano avuto ingrandimenti.

Un netto miglioramento della posizione relativa dell'Italia rispetto agli altri paesi si ha soltanto all'indomani della fine della guerra 1914-18, non tanto per l'annessione delle nuove provincie quanto per il crollo dell'impero austro-ungarico e la sostituzione ad esso nel Mediterraneo della Jugoslavia, con una popolazione uguale a meno di 1/3 di quella dell'Italia: l'aumento di superficie e di popolazione dell'Italia viene però compensato in parte dagli ingrandimenti territoriali della Francia e dell'Inghilterra nel bacino orientale del Mediterraneo a spese della Turchia, ridotta quasi all'Asia minore oltre all'estremità sud-orientale della penisola balcanica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3. — La differenza tra regione mediterranea e complesso dei paesi mediterranei varia ovviamente nel tempo col variare della estensione dei paesi mediterranei. Essa è determinata tanto dal fatto che alcuni paesi mediterranei comprendono pure territori extramediterranei quanto dal fatto che una parte della regione mediterranea rimane compresa in paesi non mediterranei (che non si affacciano al Mediterraneo).

La mancanza di concordanza tra regione mediterranea e paesi mediterranei si può considerare attiva quando i paesi di origine mediterranea si estendono al di là della regione mediterranea; si può considerare passiva quando i paesi di origine extramediterranea estendono il loro territorio fino nella regione mediterranea e si affacciano al Mediterraneo. La storia c'insegna [1] che la prospeità del Mediterraneo si è avuta nei periodi in cui paesi di origine mediterranea e prettamente mediterranei sono assurti a grande potenza ed hanno conquistato il predominio del mare Mediterraneo. Soltanto Roma è riuscita a riunire in un'unica compagine statale tutta la regione mediterranea e ad estendere il suo dominio anche nella finitima regione extramediterranea. Questa estensione dei confini al di là della regione mediterranea è stata una necessità ed una garanzia dell'esistenza dell'unità politica della regione mediterranea, data la sua posizione e conformazione geografica. Infatti, per il grande sviluppo costiero della regione mediterranea e la grande estensione del territorio che confina con essa, è evidente che soltanto una grande formazione statale può tenere in iscacco le popolazioni dei territori confinanti con la regione mediterranea e gravitanti naturalmente verso il Mediterraneo. L'Italia, per la sua posizione e conformazione geografica, è il paese più mediterraneo e destinato ad avere una parte preponderante nella vita del Mediterraneo. I periodi di splendore dell'Italia sono anche periodi di splendore per tutta la regione mediterranea e viceversa; soltanto un'Italia forte può costituire un baluardo contro la penetrazione dei paesi prevalentemente extramediterranei nella regione propriamente mediterranea.

(1) Cfr. P. Silva, *Il Mediterraneo dall'unità di Roma all'Impero italiano*, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939-XVII.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il periodo che va dalla decadenza delle repubbliche marinare italiane alla fondazione del Regno è contrassegnato dalla prevalenza nel Mediterraneo di paesi di origine extramediterranea che vanno acquistando però importanza sempre crescente nel Mediterraneo: La Francia p. e. nel secolo XIX con la perdita dell'Alsazia-Lorena da una parte e con l'acquisto di Nizza e Savoia e delle colonie nord-africane dall'altra ha visto aumentare grandemente la sua mediterraneità — anche per il fatto che il Mediterraneo costituisce la via di comunicazione più breve con il suo grande impero africano che si spinge molto al di là della regione mediterranea propriamente detta. L'Impero austriaco invece con la perdita dei possedimenti italiani ha visto gradualmente diminuire la sua mediterraneità ed è stato costretto a rivolgere la sua sfera d'influenza e di espansione verso la penisola balcanica.

Al principio del secolo XX la regione mediterranea era ancora prevalentemente compresa in Stati di origine extramediterranea: allora l'Austria-Ungheria, con una superficie di 676 mila kmq. ed una popolazione di 51 milioni di abitanti nel 1910, era il maggiore e più popoloso Stato che si affacciasse al Mediterraneo, benchè avesse uno sviluppo costiero poco rilevante ed un grado di mediterraneità molto piccolo. La guerra del 1914-1918 segna una grande attenuazione dello squilibrio tra regione mediterranea e complesso dei paesi mediterranei (intesi per tali quelli che si affacciano al Mediterraneo) ed aumenta di conseguenza il loro grado di mediterraneità. L'Italia e la Grecia, i due paesi mediterranei per eccellenza, ne escono ingranditi e l'Italia passa ben presto al primo posto per la popolazione tra i paesi mediterranei superando la Francia.

La guerra del 1914-18 segna un grande spostamento di forze tra il bacino occidentale-centrale e quello orientale: lì soltanto tre grandi paesi che si accrescono o direttamente o per mezzo di nuovi possedimenti o protettorati coloniali, qui invece un grande frazionamento, in quanto a spese dell'impero turco che si riduce a circa 2/3, si formano nuovi Stati o s'ingrandiscono quelli finitimi e si accrescono i domini coloniali o le zone d'influenza dei paesi europei del bacino occidentale (Francia e Ita-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lia) o che vi hanno dei possedimenti (Inghilterra). L'Inghilterra con Cipro, la Palestina, la Transgiordania e l'Egitto, la Francia con la Siria ed il Libano, l'Italia con le isole dell'Egeo vi hanno una posizione di netta prevalenza di fronte ai paesi del bacino orientale — Grecia e Turchia — di cui soltanto il secondo presenta in un primo tempo velleità e possibilità di resistenza e di opposizione alla loro influenza.

4. — Caratteristiche quasi generali della regione mediterranea sono la poca estensione della fascia costiera, ossia la ristrettezza del territorio compreso fra il mare e le montagne vicine, la direzione dei sistemi montuosi prevalentemente paralleli allo sviluppo costiero, la relativa scarsità di grandi sistemi fluviali e la prevalenza della montagna e della collina sulla pianura. E' per tali circostanze che i paesi mediterranei sono compresi soltanto parzialmente nella regione mediterranea, che è stato ostacolato il sorgere di grandi formazioni statali prettamente mediterranee e che la regione mediterranea è stata per lunghi secoli sotto il dominio o sotto la prevalenza di potenze extramediterranee.

I paesi mediterranei per eccellenza l'Italia e la Grecia sono assurti a Stati indipendenti appena nel secolo scorso ma soltanto l'Italia è il paese esclusivamente mediterraneo che può aspirare ad avere una posizione prevalente nel suo Mare, che può contenere l'influenza e le aspirazioni mediterranee dei paesi non mediterranei o soltanto in piccola parte mediterranei.

E' nella parte nord-occidentale che si verifica la maggior differenza tra regione mediterranea e paesi mediterranei. Ciò si deve indubbiamente a fattori geografici, alla maggiore accessibilità del Mediterraneo dall'Europa occidentale e viceversa. Anche nella penisola balcanica, nell'Anatolia e nella Valle del Nilo troviamo paesi mediterranei che si spingono molto nell'interno della massa continentale e che hanno quindi un grado di mediterraneità non molto elevato. Ciò è dovuto a circostanze di vario ordine: o al fatto che elevate catene montuose corrono parallele alla costa a poca distanza dal mare, mentre al di là del versante opposto si estendono territori meno accidentati facenti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

parte di bacini idrografici di altri mari, o al fatto che i fiumi sfocianti nel Mediterraneo hanno un percorso molto lungo, così che le loro valli si spingono molto addentro nella massa continentale.

L'attuale penetrazione dei paesi mediterranei nell'interno della massa continentale, cioè oltre i confini della regione mediterranea propriamente detta, è dovuta in generale alla penetrazione nella regione mediterranea di paesi extramediterranei. E' quanto si verifica p. e. in Francia, in Jugoslavia ed in Turchia. Soltanto nella parte centrale, e cioè nell'Italia, si ha un'estensione, però poco rilevante, di un paese essenzialmente mediterraneo al di là della vera e propria regione mediterranea; lo stesso fenomeno si verifica nell'Egitto, nella Libia ed in gran parte della regione dell'Atlante che sono paesi essenzialmente mediterranei, benchè si spingano al di là della vera e propria regione mediterranea.

5. — Poichè i paesi che si affacciano al Mediterraneo differiscono grandemente per l'importanza che ha per essi il Mediterraneo, lo sviluppo costiero, l'accessibilità al mare, insomma la regione mediterranea propriamente detta, si potrebbe tener conto di queste circostanze per misurare il grado di mediterraneità dei paesi mediterranei in quanto i due concetti di mediterraneità e di marittimità coincidono in un certo senso. Sotto tale riguardo figurano ai primi posti i paesi bagnati esclusivamente dal Mediterraneo e tra essi a loro volta quelli che hanno un più elevato sviluppo costiero in rapporto alla superficie, coste più frastagliate e più ricche di porti, un più alto rapporto tra la superficie e la popolazione delle isole e quelle del continente.

E' evidente che per grado di marittimità la regione settentrionale — quella europea — supera grandemente la meridionale e sud-orientale — africana ed asiatica Qui lo sviluppo costiero è relativamente basso in rapporto alla superficie e quasi senza penisole o isole; lì invece è tutto un susseguirsi di penisole e di isole, di mari, di golfi e di insenature ed il Mediterraneo penetra più profondamente che altrove nella massa continentale.

Inoltre, mentre dietro la regione mediterranea settentrio-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nale si estendono vaste zone densamente popolate, la regione mediterranea meridionale forma la sola zona abitabile di una grandissima estensione desertica, quasi disabitata.

6. — Dal punto di vista demografico i paesi mediterranei presentano una grande eterogeneità che appare naturalissima dato che al Mediterraneo si affacciano tre continenti. Questa eterogeneità è, si può dire, generale in quanto riguarda quasi tutti gli aspetti sotto i quali si può esaminare la popolazione: razze, religione, densità, struttura economica e sociale, movimento della popolazione. Della popolazione complessiva dei paesi mediterranei circa il 72 % appartiene all'Europa, il 17 % all'Africa, l'11 % all'Asia. Della superficie complessiva invece all'Europa spetta il 31 %, all'Africa il 53 %, all'Asia il 16 %, trascurando il deserto libico. Comprendendovi pure questo la superficie complessiva dei paesi mediterranei passa a 7,3 milioni, di cui poco più di 1/4 spetta all'Europa, circa 3/5 all'Africa e circa 1/7 all'Asia.

Più della metà della popolazione complessiva dei paesi mediterranei è formata dai tre più popolosi Stati europei (Italia, Francia e Spagna), situati nella parte centrale-occidentale; se si comprendono pure le loro dipendenze, questi tre maggiori paesi formano quasi 2/3 della popolazione complessiva dei paesi mediterranei.

La densità della popolazione è abbastanza elevata: circa 31 abitanti per kmq., notevolmente inferiore alla densità media del continente europeo; vi si nota però una grande variabilità: accanto ai pochi abitanti per kmq. delle provincie libiche, alle poche decine di abitanti per kmq. della regione dell'Atlante e della maggior parte dei paesi mediterranei dell'Asia e di certe regioni della Balcania, troviamo le altissime densità della valle del Nilo, della valle padana e di alcune zone costiere dell'Italia peninsulare nonchè di alcune regioni della Francia e della Spagna.

Attualmente la più elevata densità si trova nella parte centrale della costa settentrionale ed in quelle di nord-ovest nonchè in quella di sud-est, che emerge in mezzo alla bassa densità di tutti i paesi situati sulla costa meridionale ed orientale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Prospetto 1. — *Principali dati demografici dei paesi mediterranei.*

PAESI	Superficie 1000 kmq	Popolazione (migliaia) 31-XII-38	Densità (ab. per kmq)	Natalità	Mortalità	Aumento naturale
				per 1000 abitanti nel 1938		
Spagna (1)	497	25.200	51	17,8	16,4	1,4
Gibilterra	—	22	4.274	—	—	—
Francia	551	41.980	76	14,6	15,4	— 0,8
Monaco	—	25	16.667	—	—	—
Italia	310	43.979	142	23,7	14,0	9,7
S. Marino	—	14	229	—	—	—
Malta	0,3	269	918	32,6	20,2	12,4
Jugoslavia	248	15.490	62	26,7	15,6	11,1
Albania	27,5	1.057	38	34,4	17,6	16,8
Grecia	130	7.108	55	25,9	13,3	12,6
Bulgaria	103	6.273	61	22,8	13,7	9,1
Isole it. dell'Egeo	2,7	145	54	—	—	—
Turchia	768	17.100	22	(2) 36,0	(2) 19,0	(2) 17,0
Cipro	9,3	377	41	31,2	14,5	16,7
Siria	197	3.600	18	—	—	—
Palestina	26,8	1.435	54	39,9	15,0	24,9
Transgiordania	90	300	3,3	42,5	18,8	23,7
Egitto (3)	35,2	16.380	466	43,4	26,4	17,0
Provincie libiche	554	820	1,5	—	—	—
Tunisia	156	2.700	17	27,1	17,3	9,8
Algeria	2.205	7.490	3,4	(4) 33,8	(4) 15,1	(4) 18,7
Marocco francese	399	6.500	16	—	—	—
Marocco spagnolo e Tangeri	21,6	945	44	—	—	—
Totale	(5) 6.322	199.209	31	25,0	16,0	9,0

(1) Escluse le Canarie. Nel 1935 la natalità è stata di 25,7 ‰, la mortalità di 15,6 ‰ e l'aumento naturale di 10,1 ‰.

(2) Dato approssimato ottenuto in base alla distribuzione per età al censimento del 1935 ed all'aumento della popolazione nel periodo intercensuale 1935-40.

(3) Escluso il deserto libico ma compresa la penisola del Sinai. La superficie totale compreso il deserto libico è di 1 milione di kmq.

(4) 1936.

(5) Compreso il deserto libico la superficie ammonta a 7,3 milioni di kmq.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'antitesi tra la regione europea centrale e di nord-ovest e quella del mezzogiono e del sud-est africana-asiatica, per la densità, sta alla base della recente evoluzione politica della regione mediterranea, il cui dominio spetta ovviamente ai popoli europei che non solo hanno occupato o sottoposto alla loro influenza gradatamente tutta la regione mediterranea dell'Africa e parte di quella asiatica ma che vi hanno inviato pure centinaia di migliaia di emigrati. Attualmente circa 1,8 milioni di europei e di loro discendenti (1) vivono nella regione mediterranea extraeuropea, la maggioranza nella parte occidentale, situata di fronte alla regione mediterranea europea più densamente abitata. La regione di sud-est invece rimane ancora quasi chiusa all'immigrazione europea, sia per fattori storici, fino alla fine della guerra mondiale tutta l'Asia mediterranea faceva parte dell'Impero turco, sia per fattori demografici, l'altissima densità dell'Egitto. La recente immigrazione di alcune centinaia di migliaia di ebrei nella Palestina, provenienti in maggioranza dall'Europa extramediterranea, deve considerarsi piuttosto come un movimento migratorio dall'esterno e non interno dei paesi mediterranei: esso ha influito grandemente sullo sviluppo economico di quella regione ma ha pure dato origine a gravi problemi.

7. — La popolazione dei paesi mediterranei è caratterizzata nel suo complesso da un saggio di aumento naturale abbastanza

---

(1) Riportiamo qui di seguito i dati sugli europei nei paesi mediterranei extraeuropei che abbiamo potuto raccogliere:

Marocco francese (1936)	50.510	
Marocco spagnolo (1930)	72.471	(nati in Spagna ed in altri paesi europei).
Algeria (1936)	946.013	(popolazione municipale).
	987.000	(compresa la popolazione contata a parte).
Tunisia (1936)	213.205	
Libia (1936)	66.525	
Egitto (1937)	67.146	
Palestina (1931)	88.615	(nati in paesi europei)
	60.979	(cittadini di paesi europei)
Turchia (1935)	44.700	
Cipro (1931)	4.635	(nati in paesi europei)

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

elevato; nel 1938 si può valutare a circa 1,9 milioni l'eccedenza dei nati vivi sui morti, il che corrisponde ad un saggio medio annuo d'incremento naturale di circa 9 ‰. Soltanto la Francia presenta un saggio di aumento naturale molto basso, addirittura negativo negli ultimi anni; quello della Spagna è pure molto basso nel 1938, ma si deve supporre che tale basso livello sia del tutto transitorio, dovuto alla situazione eccezionale in cui la Spagna si trovò in quell'anno e che nei prossimi anni abbia un saggio di aumento naturale presso a poco uguale a quello degli anni precedenti la guerra civile (1934-35: 10,2 ‰).

Tra i vari paesi mediterranei esistono notevoli differenze tanto nel saggio di aumento naturale quanto in quelli di natalità, di fecondità e di mortalità (vedi prospp. 1-2).

In alcuni paesi il saggio di aumento naturale supera perfino il 20 ‰, e nella maggioranza dei paesi, almeno per quelli che pubblicano le statistiche del movimento della popolazione, il saggio di aumento naturale supera il 10 ‰. L'Italia con un saggio del 9,7 ‰ supera un po' la media generale.

I più alti saggi di aumento naturale si trovano però nei paesi del Mediterraneo orientale e meridionale, cioè nei paesi mediterranei extraeuropei. Il saggio medio di aumento naturale di questo complesso di paesi supera il 15 ‰. L'Egitto, già così densamente popolato se si considera la sola superficie coltivabile (circa 35000 kmq.), ha un saggio di aumento naturale del 17 ‰ nel 1938, che non presenta per di più una sensibile tendenza a diminuire (nel 1926-27 era del 18 ‰).

La Palestina ha il massimo saggio di aumento, di 24,9 ‰, ma anche la Tunisia ed Algeria hanno saggi di aumento naturale molto elevati e quello della Turchia, benchè non si disponga di statistiche sulle nascite, in base alla distribuzione per età del censimento del 1935 ed allo sviluppo della popolazione complessiva nell'ultimo periodo intercensuale, si può valutare intorno al 17 ‰.

Pure l'Isola di Cipro presenta un elevato saggio di aumento naturale (nel 1938 era di 16,7 ‰), che ha determinato il rapidissimo aumento della popolazione di quell'isola, raddoppiatasi circa negli ultimi 60 anni.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PROSPETTO 2. — *Quozienti di fecondità in alcuni paesi mediterranei.*

Paesi	Nati vivi per 1000 donne da 15-49 anni		
	Totale	legittimi	illegittimi
Spagna (1920-21)	116,3 (1)	—	—
Francia (1930-31)	68,0	101,1	14,4
Italia (1935-37)	90,1	157,9	8,9
(1930-32)	95,4	171,6	10,3
Malta (1930-32)	113,3 (2)	—	—
Jugoslavia (1930-32)	133,8	—	—
Grecia (1927-29)	112,0	196,7	3,2
Bulgaria (1934-35)	114,4	150,4	11,2
Turchia (1935-36)	158,0 (3)	—	—
Cipro (1930-32)	117,2	—	—
Palestina (1931-32)	193,9	—	—
Egitto (1926-27)	178,1	—	—
Tunisia pop. europea (1930-31)	118,4	—	—

(1) 15-50 anni.
(2) 15-54 anni.
(3) valore approssimato ottenuto a calcolo.

Dei paesi mediterranei europei invece soltanto l'Albania ha un saggio di aumento naturale superiore al 15 °/oo. Anche per essi i più alti saggi di aumento naturale si trovano nella parte orientale nonchè nell'isola di Malta, la cui popolazione è pure aumentata rapidamente negli ultimi 50-60 anni e che nel 1938 ha avuto un saggio di aumento naturale del 12,4 °/oo.

L'alto saggio di aumento naturale dei paesi mediterranei extraeuropei e di quelli europei è dovuto soprattutto all'alta na-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

talità e fecondità in quanto la mortalità vi è ancora elevata. Infatti nell'Egitto la natalità raggiunge nel 1938 il livello di 43,4 per mille, senza presentare una tendenza sensibile alla diminuzione (nel 1926-27 era del 44 ‰) e nella Transgiordania e nella Palestina supera o raggiunge il 40 ‰.

Questo squilibrio tra i saggi di aumento naturale dei paesi europei e quelli dei paesi extraeuropei nel bacino del Mediterraneo dovrà portare, se dovesse perdurare, ad un graduale spostamento del centro di gravità della popolazione dei paesi mediterranei verso sud-est, dovrà determinare cioè una graduale deeuropeizzazione del bacino mediterraneo almeno dal punto di vista demografico. Senza voler pensare ad un futuro pericolo offensivo delle popolazioni extraeuropee nel bacino mediterraneo non possiamo disconoscere che tale circostanza agirà da remora all'espansione non solo demografica degli europei in quei paesi, anche se potrà favorirne invece l'espansione economica e commerciale. I pericoli derivanti dal progressivo indebolimento demografico delle popolazioni europee, rispetto a quelle non europee, nel loro complesso si prospettano anche nella regione mediterranea, la cui libera navigazione è assicurata agli europei soltanto da poco più di un secolo e le cui coste sono quasi integralmente sotto il loro dominio o controllo soltanto dal principio del secolo in corso.

Ma nella regione mediterranea sono soprattutto i popoli latini e tra i latini gli italiani che vengono a contatto con i popoli non europei ed a loro è affidato quindi il compito di mantenere le posizioni dell'Europa di fronte agli altri continenti.

La situazione demografica del nostro Paese considerata sotto questo punto di vista assume quindi un'importanza eccezionale; non si tratta di salvaguardare soltanto la posizione e l'avvenire del nostro popolo lottando contro la denatalità e promovendone lo sviluppo demografico, ma anche la posizione e l'avvenire dell'Europa nel bacino mediterraneo in cui s'incontrano tre continenti e che raggiunse la sua unità sotto Roma.

8. — E' molto difficile determinare anche soltanto con larga approssimazione la regione mediterranea, in quanto si dovrebbe tener conto di vari elementi, ciascuno dei quali dà risultati diffe-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

renti. Se p. e. ci si volesse basare sulla diffusione dell'olivo, pianta tipicamente mediterranea, si verrebbe ad escludere dalla regione mediterranea ampie zone alle quali non si può negare il carattere di mediterraneità sotto altri punti di vista.

La determinazione della regione mediterranea nel suo complesso implica la determinazione della regione mediterranea dei singoli paesi mediterranei e rende quindi possibile calcolare il grado di mediterraneità dei medesimi. A tal fine ci siamo attenuti ad un criterio molto semplice, che può dare però risultati soltanto largamente approssimati ed omogenei sotto un solo punto di vista: abbiamo cioè considerato come regione mediterranea la fascia costiera di larghezza non superiore in generale a 200 km. e distinguendo in quest'ultima, ove possibile, la zona propriamente marittima. Usando tale criterio siamo ben lontani dal pretendere di delimitare la vera e propria regione mediterranea — compito che spetta alla geografia — ma ci proponiamo di determinare quel complesso territoriale che viene bagnato dal Mediterraneo o che si trova nelle sue vicinanze e che per tale circostanza ne subisce l'influenza e gravita quasi interamente verso di esso. E' ovvio che l'influenza del mare sul territorio varia non soltanto in base alla distanza ma pure in base alla conformazione delle coste, all'orografia del retroterra, ecc. e che quindi mentre in certi paesi zone distanti dal Mediterraneo circa 200 km. sono veramente mediterranee, in altri devono considerarsi già fuori della regione mediterranea dal punto di vista del clima e della vegetazione.

La regione mediterranea delimitata con questi criteri, formata cioè dalla fascia costiera della larghezza di circa 200 km, ha una superficie di circa 2,8 milioni di kmq. ed una popolazione di oltre 130 milioni di abitanti alla fine del 1938, con una densità di 46 ab. per kmq., notevolmente maggiore di quella del complesso dei paesi mediterranei e di poco inferiore a quella del continente europeo. Essa forma quindi circa la metà dell'intera superficie e circa 2/3 della popolazione di tutti i paesi mediterranei. La popolazione dei paesi mediterranei è compresa in maggioranza nella regione mediterranea. Le più basse percentuali della popolazione compresa nella regione mediterranea si hanno in Francia,

Prospetto 3. — *Principali dati demografici della regione mediterranea.*

PAESI	Superficie 1000 kmq.	Popolazione (migliaia) 31-XII-1938	Densità (ab. per kmq.)	Natalità	Mortalità	Aumento naturale
				per 1000 abitanti nel 1938		
Spagna	228	12.600	55	17,8 (1)	16,4 (1)	1,4
Gibilterra	—	22	4.274	—	—	—
Francia	154	9.400	61	12,2	15,2	— 3,1
Monaco	—	25	16.667	—	—	—
Italia	310	43.979	142	23,7	14,0	9,7
S. Marino	—	14	229	—	—	—
Malta	0,3	269	918	32,6	20,2	12,4
Jugoslavia	160	8.500	53	26,7 (1)	15,6 (1)	11,1 (1)
Albania	27,5	1.057	38	34,4	17,6	16,8
Grecia	130	7.108	55	25,9	13,3	12,6
Bulgaria	52	2.800	54	22,8 (1)	13,7 (1)	9,1 (1)
Isole Ital. Egeo	2,7	145	54	—	—	—
Turchia	356	10.000	28	36,0 (2)	19,0 (2)	17,0 (2)
Cipro	9,3	377	41	31,2	14,5	16,7
Siria	197	3.600	18	—	—	—
Palestina	26,8	1.435	54	39,9	15,0	24,9
Transgiordania	90	300	3,3	42,5	18,8	23,7
Egitto	35,2	16.380	466	43,4	26,4	17,0
Provincie libiche	554	820	1,5	—	—	—
Tunisia	156	2 700	17	27,1	17,3	9,8
Algeria sett.	210	6.840	33	33,8 (3)	15,1 (3)	18,7 (3)
Marocco francese	110	1.900	17	—	—	—
Marocco spagnolo e Tangeri	21,6	945	44	—	—	—
Totale	2.831	131.216	47	26,0	16,0	10,0

(1) Per l'intero paese. Nel 1935 la natalità era del 25,7 ‰, la mortalità del 15,6 ‰, l'aumento naturale del 10,1 ‰.

(2) Dati approssimati riguardanti l'intero paese ottenuti in base alla distribuzione per età al censimento 1935 ed all'aumento della popolazione nel periodo intercensuale 1935-40.

(3) 1936 compreso il territorio del sud.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Spagna, Jugoslavia e Turchia. Dei tre grandi paesi mediterranei con oltre 20 milioni di abitanti soltanto l'Italia si può considerare un paese interamente mediterraneo ed è il solo di essi bagnato esclusivamente dal Mediterraneo.

9. — Poichè la regione mediterranea presenta inconfondibili caratteristiche che la distinguono nettamente dalle regioni finitime, interessa esaminare se anche nella distribuzione territoriale della popolazione si riscontra nei singoli paesi che si affacciano al Mediterraneo una differenza tra le circoscrizioni comprese entro la fascia costiera e le rimanenti.

Limitiamo questo esame ai 2 maggiori paesi (Spagna e Francia) compresi nella regione mediterranea per una frazione della loro popolazione inferiore alla metà.

Nella Spagna le 21 provincie comprese nella regione mediterranea hanno una densità media (50,9 ab. per kmq. nel 1930), sensibilmente maggiore di quella delle rimanenti provincie (42,3 ab. per kmq.); esiste però una netta differenza tra le provincie marittime e quelle della zona immediatamente retrostante: la densità è molto elevata nelle prime (78,4), bassa invece nelle seconde (31,1) tanto da essere inferiore alla media di tutta la Spagna ed a quella del complesso delle rimanenti provincie.

La regione marittima ad alta densità demografica ha un immediato retroterra scarsamente abitato.

In Francia i dipartimenti compresi nella regione mediterranea hanno invece una densità (60,9 nel 1936) più bassa di quella dei rimanenti dipartimenti (81,5). Anche in Francia però i dipartimenti marittimi hanno una densità abbastanza elevata (83,7), superiore alla media dei dipartimenti situati all'infuori della regione mediterranea, mentre i dipartimenti dell'immediato retroterra hanno una densità molto bassa (51,1).

Nei due grandi paesi europei del Mediterraneo occidentale quindi la regione marittima con densità demografica relativamente elevata è separata dalla regione non mediterranea da una fascia con densità molto bassa. In Italia invece le provincie marittime hanno una densità(1936: 136,5) inferiore, ma soltanto di poco, a quella delle provincie non marittime. Si oservi però che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in Italia le provincie marittime sono in numero di 53 e formano quasi il 55 % dell'intera popolazione del Regno. La variabilità delle densità è fortissima tanto nel Regno quanto nella regione costiera, dove troviamo una provincia con densità di oltre 700 abitanti accanto a provincie con densità inferiore a 50 abitanti per kmq.

In generale anche nella regione marittima la densità tende ad aumentare da sud a nord, come nel complesso del Regno, con i massimi nella Campania e nella Liguria: la regione marittima occidentale è pi ùdensamente abitata dell'orientale.

L'alta densità della regione costiera è dovuta in parte cospicua alla presenza di numerose grandi città. Infatti il rapporto tra la popolazione delle città con oltre 100.000 abitanti e la popolazione complessiva è più elevato tanto in Italia quanto in Francia ed in Spagna nella regione marittima del Mediterraneo che nell'intero paese (Italia, 1938, rispettivamente 21,7 e 18,9 %; Francia, 1936, rispettivamente 33,7 e 16,0 %; Spagna, 1930, rispettivamente 25,3 e 15,3 %).

10. — Per quanto riguarda il movimento naturale della popolazione le differenze tra le provincie marittime e le rimanenti (vedi prosp. 4) consistono in Italia in una più bassa nuzialità, in una più alta natalità, mortalità ed eccedenza naturale relativa delle prime rispetto alle seconde. Nel 1938 la natalità del complesso delle provincie marittime era del 22 % maggiore di quella delle rimanenti provincie (rispettivamente 25,8 e 21,1 ‰) ed il saggio di aumento naturale era addirittura del 52 % maggiore nel primo che nelle seconde (rispettivamente 11,5 e 7,6 ‰).

La fecondità è molto più elevata nelle provincie marittime (1935-37: 113,5 ‰) che nelle rimanenti (86,4 ‰), ma anche nelle prime decresce da sud verso nord come nel complesso del Regno (vedi prosp. 5).

Si noti che i più alti quozienti di natalità e di aumento naturale non dipendono soltanto dalla maggiore importanza che le provincie marittime hanno nell'Italia insulare e meridionale con natalità e saggio di aumento naturale elevati, in quanto anche nell' Italia settentrionale e centrale le provincie

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PROSPETTO 4. — *Movimento naturale della popolazione dell'Italia nel 1938.*

Circoscrizioni	Per 1000 abitanti			
	Matrimoni	Nati vivi	Morti	Eccedenza dei nati vivi sui morti
Provincie marittime :				
Italia settentrionale	**7,24**	**20,77**	**12,43**	**8,34**
Italia centrale	**7,64**	**22,75**	**12,23**	**10,52**
Italia meridionale	**7,26**	**29,45**	**16,14**	**13,31**
Italia insulare	**7,27**	**27,04**	**14,92**	**12,12**
TOTALE	**7,33**	**25,79**	**14,33**	**11,46**
Altre provincie	**7,53**	**21,12**	**13,57**	**7,56**
REGNO	**7,42**	**23,69**	**13,98**	**9,71**

PROSPETTO 5. — *Fecondità della popolazione dell'Italia (1935-37).*

Circoscrizioni	Nati vivi per 1000 donne di 15-44 anni
Provincie marittime:	
Italia settentrionale	**85,2**
Italia centrale	**92,8**
Italia meridionale	**137,4**
Italia insulare	**121,9**
TOTALE	**113,5**
Altre provincie	**86,4**
REGNO	**101,0**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

marittime hanno in complesso una natalità ed un saggio di aumento naturale più elevati che le rimanenti provincie.

Questo fatto merita di essere attentamente considerato perchè se esso dovesse perdurare la situazione futura del nostro paese nel Mediterraneo ne verrebbe notevolmente influenzata. Il più rapido sviluppo naturale della popolazione delle provincie marittime dovrebbe portare cioè ad una maggiore gravitazione della popolazione italiana verso il mare, ad uno spostamento del suo centro di gravità verso il mare; ma l'avvicinamento della popolazione italiana al mare dovrà determinare una sempre maggiore importanza del Mediterraneo per essa; si può dire quasi che questa gravitazione della popolazione italiana verso il mare costituisca la base demografica della nostra politica mediterranea. La crescente mediterraneità della popolazione italiana si allaccia al differente saggio di aumento naturale degli italiani meridionali e settentrionali e si confonde con la meridionalizzazione dell'Italia (1).

Il più rapido sviluppo naturale dei primi porterà non solo alla meridionalizzazione dell'Italia ma la renderà anche sempre più mediterranea. Questa coincidenza politica demografica può far pensare ad un determinismo demografico dell'evoluzione storica del nostro paese e ad un reciproco adattamento. Gli italiani meridionali sono più mediterranei dei settentrionali perchè vivono nel clima mediterraneo per eccellenza; la meridionalizzazione dell'Italia porta al primissimo posto il Mediterraneo; l'ascesa dell'Italia nel Mediterraneo chiama al primo piano l'elemento meridionale, il più adatto all'ambiente mediterraneo nel quale vive. Da qualche anno i confini del Regno d'Italia si trovano già nel continente africano (2), in una regione con condizioni clima-

---

(1) Cfr. F. Savorgnan, *L'aumento naturale della popolazione italiana*, in Bollettino dell'Istituto Statistico-economico annesso alla R. Università di Trieste, 1927 n. 11-12, M. De Vergottini, *Sviluppo demografico e migrazioni interne in Italia*, nello stesso Bollettino, 1928 n. 11-12.

(2) Questo avvenimento era stato da noi intravvisto fin dalla fine del 1928, quando a proposito della meridionalizzazione dell'Italia, scrivevamo: « D'altro canto non bisogna trascurare la possibilità che le colonie libiche vengano più strettamente unite all'Italia... » (*Sviluppo demografico e migrazioni interne in Italia* già citato p. 280).

PROSPETTO 6. — *Sviluppo della popolazione dell' Italia dal 1931 al 1936.*

Circoscrizioni	Popolazione al censimento		Densità 1936 (ab. per kmq)	Aumento			Per 100 ab. nel 1931 – Aumento		
	1931	1936		effett.	naturale	sociale	effett.	naturale	sociale
Italia settentrionale	4.900.547	5.068.354	166,3	167.807	199.103	— 31.296	3,42	4,06	— 0,64
Italia centrale	4.312.681	4.654.812	145,6	342.131	214.223	127.908	7,93	4,97	2,97
Italia meridionale	8.559.900	9.026.260	143,8	466.360	633.522	— 167.162	5,45	7,40	— 1,95
Italia insulare	4.644.004	4.791.604	101,4	147.600	282 305	— 134.705	3,18	6,08	— 2,90
TOTALE	22.417.132	23.541.030	136,5	1.123.898	1.329.153	— 205.255	5,01	5,93	— 0,92
Altre Provincie	18.759.539	19.377.696	140,7	618.157	714.849	— 96.692	3,30	3,81	— 0,52
COMPLESSO ITALIA	41.176.671	42.918,726	138,4	1.742.055	2.044.002	— 301.947	4,23	4,96	— 0,73

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tiche e vegetazione molto simili a quelle dell'estremo mezzogiorno insulare e peninsulare del Regno. Il Mediterraneo centrale è ormai un mare interno dell'Italia. La graduale colonizzazione demografica e valorizzazione economica dei nostri territori africani dovranno portare ad uno spostamento del centro di gravità del nostro impero. Tutto ciò accresce sempre più l'importanza del Mediterraneo per il nostro paese e fa dell'Italia uno Stato sempre più mediterraneo.

Anche l'aumento effettivo percentuale della popolazione è stato nell'ultimo periodo intercensuale più elevato nelle provincie marittime che nelle rimanenti e ciò tanto per il complesso del Regno quanto per le singole ripartizioni geografiche (vedi prosp. 6).

Dal 1931 al 1936 l'aumento effettivo percentuale della popolazione delle provincie marittime è stato del 5,01 %, mentre quello delle rimanenti provincie è stato soltanto del 3,30 %.

L'aumento naturale è stato del 5,93 % per le prime e del 3,81 % per le seconde, la diminuzione sociale è stata dello 0,92 % per le prime e dello 0,52 % per le seconde.

Tutto il movimento demografico, sia effettivo che naturale e sociale, è più intenso quindi nelle provincie marittime che nelle rimanenti. Anche la frazione dell'aumento naturale andata perduta in seguito al saldo passivo del movimento sociale (rispettivamente —15,4 e —13,5%) è maggiore nelle prime che nelle seconde.

L'aumento naturale relativo è maggiore nelle provincie marittime che nelle rimanenti per tutte le singole ripartizioni geografiche, esclusa l' Italia meridionale, dove è invece lievemente minore nelle prime che nelle seconde.

11. — La Spagna mediterranea (vedi prosp. 7) si distingue dalle rimanenti provincie per una più alta nuzialità, una più bassa natalità e mortalità e per un più basso saggio di aumento naturale (1930-31). Distinguendo la Spagna mediterranea in due regioni: le provincie marittime e le provincie dell'immediato retroterra, troviamo che la nuzialità è più elevata nelle prime che nelle seconde, la natalità, la mortalità ed il saggio di aumento

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PROSPETTO 7. — *Movimento naturale della popolazione della Spagna (1930-31).*

Circoscrizioni	Per 1000 abitanti			
	Nuzialità	Natalità	Mortalità	Aumento naturale
Regione mediterranea:				
marittima	7,87	25,14	16,40	8,74
retroterra	7,16	30,04	17,95	12,08
TOTALE	7,61	26,88	16,95	9,93
Altre regioni	7,20	28,64	17,28	11,36
COMPLESSO SPAGNA [1]	7,41	27,75	17,11	10,64

[1] Escluse le Canarie.

naturale sono invece più bassi nelle prime che nelle seconde. Ne segue che la regione mediterranea propriamente detta della Spagna ha un saggio d'incremento naturale minore del rimanente paese e quindi il centro di gravità della popolazione spagnola tende naturalmente ad allontanarsi dal Mediterraneo. La regione costituita dall'immediato retroterra è invece caratterizzata da un saggio di aumento naturale maggiore non solo di quello della regione marittima ma anche di quello della Spagna non mediterranea; essa quindi costituisce demograficamente una zona ad alto potenziale demografico che può esercitare una forte influenza sulla regione marittima. La fecondità della popolazione spagnola (vedi prosp. 8) è pure nella regione mediterranea in senso lato minore di quella della restante Spagna (1920-21: 113,5 ‰ contro 119,4 ‰); inoltre pure la fecondità è più bassa nella regione costiera che in quella dell'immediato retroterra (rispettivamente 102,8 e 134,1 ‰). La fecondità delle provincie dell'immediato retroterra, comprese quindi nella Spagna mediterranea, è superiore persino a quella della Spagna non mediterranea (119,4).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PROSPETTO 8. — *Fecondità della popolazione spagnola nel 1920-21.*

Circoscrizioni	Nati vivi per 1000 donne di 15-50 anni
Regione mediterranea:	
marittima	102,8
retroterra	134,1
TOTALE	113,4
Altre regioni	119,4
COMPLESSO SPAGNA (1)	116,3

(1) Escluse le Canarie.

La zona marittima è quindi circondata da un retroterra con alto sviluppo naturale ed alta fecondità ma scarsamente abitato.

Nel periodo intercensuale 1920-30 la popolazione della regione mediterranea ha avuto in via relativa un aumento effettivo maggiore di quello delle rimanenti provincie ma un aumento naturale minore (vedi prosp. 9). Il movimento sociale si è chiuso con un saldo attivo per la regione mediterranea, con un saldo passivo per le rimanenti provincie.

Le provincie marittime hanno avuto un aumento effettivo relativo un po' maggiore di quello delle provincie dell'immediato retroterra, un aumento naturale relativo invece sensibilmente minore. Le provincie comprese nella regione mediterranea, ma situate nel retroterra, hanno avuto un aumento naturale relativo maggiore di quello delle provincie non mediterranee. Soltanto le provincie marittime hanno avuto in complesso un saldo attivo del movimento sociale, quelle dell' immediato retroterra hanno avuto invece un saldo passivo. Un'eccedenza degli immigrati sugli emigrati nella regione marittima si è verificata soltanto in tre provincie (Barcellona, Valencia e Baleari), e nella

PROSPETTO 9. — *Sviluppo della popolazione della Spagna dal 1920 al 1930.*

Circoscrizioni	Popolazione al censimento		Aumento			Per 100 ab. nel 1920 – Aumento		
	1920	1930	effettivo	naturale	sociale	effett.	naturale	sociale
Regione mediterranea:								
marittima	6.761.836	7.490.943	729.107	597.897	131.210	10,78	8,84	1,94
retroterra	3.746.591	4.136.668	390.077	441.182	— 51.105	10,41	11,78	— 1,36
TOTALE	10.508.427	11.627.611	1.119.184	1.039.079	80.105	10,66	9,90	0,76
Altre regioni	10.337.072	11.381.128	1.044.056	1.179.851	— 135.795	10,09	11,40	— 1,31
COMPLESSO SPAGNA (¹)	20.845.499	23.008.739	2.163.240	2.218.930	— 55.690	10,38	10,64	— 0,27

(¹) Escluse le Canarie.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

grande maggioranza in quella di Barcellona, per la quale il saldo attivo del movimento sociale è stato di 376 mila persone, quasi il triplo di quello di tutte le provincie marittime.

In base alla distribuzione della popolazione secondo il luogo di nascita fornita dal censimento del 1930 è possibile determinare la provenienza degli immigrati e la direzione degli emigrati nella regione marittima del Mediterraneo e nell'immediato retroterra.

Nelle provincie marittime del Mediterraneo, la popolazione nativa della Spagna (escluse le Canarie ed i Possedimenti dell'Africa settentrionale e le persone di luogo di nascita ignoto) ammontava al censimento del 1930 a 7.425.000 abitanti. Di questi 6.384.000 erano nati nelle provincie di censimento e 1.041.000 erano invece immigrati, cioè nati in una provincia diversa da quella di censimento (607 mila da altre provincie marittime del Mediterraneo, 286 mila dall'immediato retroterra e 147 mila dalle provincie non mediterranee). I nativi delle provincie mediterranee della Spagna ma censiti in altre provincie ammontavano a 866.000, cosicchè le provincie della Spagna mediterranea avevano nel loro complesso un'eccedenza degli immigrati sugli emigrati di 175.000 persone.

Occorre notare però che delle 12 provincie che formano la Spagna mediterranea, soltanto una, quella di Barcellona, ha una eccedenza degli immigrati sugli emigrati; tutte le rimanenti 11 hanno invece un'eccedenza degli emigrati sugli immigrati; l'attrazione esercitata da Barcellona è, però, tanto grande che la sua immigrazione netta (586 mila) supera di 175 mila persone l'emigrazione netta delle rimanenti 11 provincie marittime del Mediterraneo (411 mila).

In più della metà delle provincie marittime del Mediterraneo si ha una netta prevalenza di una corrente migratoria sull'altra; nella provincia di Barcellona gli immigrati sono oltre 10 volte gli emigrati, nelle provincie di Gerona, di Tarragona e di Granada gli emigrati sono più del doppio degli immigrati ed in quelle di Castellon de la Plana, di Murcia e di Almeria più di quattro volte. L'importanza che ha per alcune provincie il movimento emigratorio risulta chiaramente dalla percentuale degli emigrati sul totale dei nativi di una provincia. P. e. nella provincia

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di Tarragona quasi 1/4 di tutti i nativi sono stati censiti in provincie diverse da quella di nascita e nella provincia di Castellon de la Plana circa 1/5. Viceversa nella provincia di Barcellona, il grande centro d'immigrazione, oltre 1/3 di tutta la popolazione presente è formato da immigrati, cioè nativi di altre provincie.

Le migrazioni interne delle provincie della Spagna mediterranea vanno distinte in due grandi gruppi: migrazioni interne tra le provincie mediterranee, che si verificano quindi nell'interno della Spagna mediterranea, e migrazioni interne tra le provincie della Spagna mediterranea e quelle della Spagna non mediterranea (vedi prosp. 10).

PROSPETTO 10. — *Scambi di popolazione tra le varie regioni della Spagna.*

Correnti migratorie	emigrati	immigrati	differenza
Provincie marittime mediterranee - provincie immediato retroterra	131.838	286.311	+ 154.473
— resto della Spagna	126.360	147.159	+ 20.799
TOTALE	258.198	433.470	+ 175.272
Provincie retroterra mediterraneo - provincie marittime mediterranee	286.311	131.838	— 154.473
— resto della Spagna	166.523	133.226	— 33.297
TOTALE	452.834	265.064	— 187.770
Resto Spagna - provincie marittime mediterranee	147.159	126.360	— 20.799
— retroterra mediterraneo	133.226	166.523	+ 33.297
— TOTALE REGIONE MEDITERRANEA	280.385	292.883	+ 12.498

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Le prime, che sono rappresentate complessivamente da 1126 mila immigrati ed altrettanti emigrati, formano la grande maggioranza del complesso delle migrazioni interne delle provincie mediterranee (circa 4/5 tanto dell'emigrazione quanto dell'immigrazione). Per alcune provincie mediterranee però il movimento emigratorio verso il resto della Spagna prevale su quello verso le altre provincie mediterranee (Granada, Malaga e Cadice). Il movimento migratorio è prevalentemente interno, proveniente cioè dalle altre provincie mediterranee, in tutte le provincie meno in quella di Cadice.

Si noti però che le provincie di Cadice e di Granada hanno un carattere mediterraneo la prima e marittimo la seconda non molto pronunciato.

Considerando i soli movimenti migratori tra la Spagna mediterranea marittima ed il resto della Spagna, si ha un totale di 258 mila emigrati di fronte ad un totale di 433 mila immigrati, con un'eccedenza quindi di questi su quelli di 175 mila persone. Un'eccedenza degli immigrati sugli emigrati si verifica però soltanto in 5 provincie (Gerona, Barcellona, Tarragona, Valencia e Baleari) situate in maggioranza nella parte settentrionale; nelle rimanenti 7 provincie si ha un'eccedenza degli emigrati sugli immigrati che per alcune provincie è abbastanza rilevante (Murcia, Granada oltre 20.000, Almeria e Malaga da 15 a 20 mila) e che ammonta in totale a quasi 100 mila persone.

Le provincie della Spagna mediterranea marittima sono quindi in generale prevalentemente di emigrazione, che si riversa in maggioranza nella provincia di Barcellona.

L'attrazione che le provincie marittime del Mediterraneo esercitano sulla popolazione della regione immediatamente retrostante appare evidente dal fatto che dei 559.000 nativi della medesima censiti in provincie diverse da quella di nascita, 286.000 si trovavano nelle provincie marittime (di cui 185.000 in quella di Barcellona), 100.000 nella regione immediatamente retrostante e 167.000 nelle provincie non mediterranee. Più della metà di tutti gli emigrati dalla regione immediatamente restrostante alla regione marittima del Mediterraneo si trovano quindi in quest'ultima; soltanto 3/10 si trovano nella Spagna non mediterranea.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Gli emigrati dalle provincie marittime del Mediterraneo si ripartiscono press'a poco nelle stesse proporzioni tra le provincie dell'imemdiato retroterra e quelle della rimanente Spagna: gli immigrati nelle provincie marittime del Mediterraneo provengono invece per 2/3 da quelle dell'immediato retroterra e per 1/3 dalla rimanente Spagna; gli emigrati dalle provincie dell'immediato retroterra del Mediterraneo si trovano per 3/5 nella regione marittima e per 2/5 nella rimanente Spagna; gli immigrati nelle provincie dell'immediato retroterra del Mediterraneo provengono press'a poco in parti uguali dalle provincie marittime e dalla restante Spagna.

I movimenti migratori tra la regione mediterranea ed il resto della Spagna sono poco rilevanti e si compensano quasi tra loro presentando un saldo, passivo per la prima o attivo per il secondo, di 12 mila unità.

Distinguendo tre gruppi di regioni: marittima mediterranea, immediato retroterra del Mediterraneo, Spagna non mediterranea, troviamo che per la regione marittima mediterranea entrambe le correnti migratorie presentano un saldo attivo e che per l'immediato retroterra mediterraneo entrambe presentano un saldo passivo. Per la Spagna non mediterranea i movimenti migratori con la regione marittima mediterranea si chiudono con un saldo passivo, quelli con l'immediato retroterra mediterraneo si chiudono con un saldo attivo.

12. — In Francia la regione mediterranea (vedi prosp. 11) è caratterizzata (1938) da più bassi quozienti di natalità e di mortalità e da una più alta eccedenza relativa dei morti sui nati vivi rispetto al resto del paese. La regione marittima ha una più bassa natalità dell'immediato retroterra, ma anche una più bassa mortalità così che l'eccedenza relativa dei morti sui nati vivi risulta minore nella prima che nel secondo. Tutti i dipartimenti della regione mediterranea, ad eccezione della Corsica, hanno un'eccedenza dei morti sui nati vivi (1938).

La fecondità della popolazione della regione mediterranea (vedi prosp. 12) è inferiore a quella di tutta la Francia (media 1930-31 rispettivamente 60,2 e 68,1 nati vivi per 1000 donne di 15-49 anni). Particolarmente bassa è la fecondità della regione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PROSPETTO 11. — *Movimento naturale della popolazione della Francia nel 1938.*

Circoscrizione	Nati vivi	Morti	Eccedenza dei nati vivi sui morti
	per 1000 abitanti		
Regione mediterranea:			
marittima	10,8	13,5	— 2,7
retroterra	13,2	16,5	— 3,3
TOTALE	12,2	15,2	— 3,1
Altre regioni	15,3	15,5	— 0,2
COMPLESSO FRANCIA	14,6	15,4	— 0,8

PROSPETTO 12. — *Fecondità della popolazione della Francia.*

Circoscrizioni	Nati vivi per 1000 donne di 15-49 anni	
	1930-31	1910-11
Regione mediterranea:		
marittima	53,2	69,1
retroterra	65,2	70,8
TOTALE	60,2	70,1
Altre regioni	70,3	76,1
COMPLESSO FRANCIA	68,1	75,0

marittima (53,2 °/₀₀), mentre quella dell'immediato retroterra è soltanto di poco inferiore alla media di tutta la Francia (65,2 °/₀₀).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nella regione marittima la fecondità è più bassa nella parte orientale (50,5 °/₀₀) che nell'occidentale (57,7 °/₀₀). La regione mediterranea non soltanto ha una più bassa fecondità di tutta la Francia, ma registra pure una maggiore diminuzione della fecondità nel periodo 1911-31 (rispettivamente 14 e 9 %). Nella regione marittima la diminuzione relativa è stata maggiore (23 %) che nell'immediato retroterra (8 %) e nei dipartimenti marittimi orientali è stata maggiore che in quelli occidentali (rispettivamente 28 e 14 %).

Nel periodo 1931-36 la popolazione della regione mediterranea (vedi prosp. 13) ha segnato un aumento percentuale maggiore di quello del rimanente paese, ma ciò causa l'eccedenza degli immigrati sugli emigrati, in quanto il movimento naturale si è chiuso con un saldo passivo di oltre 50 mila unità, mentre nel resto della Francia si è chiuso con un saldo attivo di oltre 230 mila unità. La regione mediterranea ha esercitato quindi in tale periodo un'attrazione sulla popolazione del resto della Francia. A questo riguardo esiste però una netta differenza tra la regione marittima e l'immediato retroterra. Soltanto nella prima si è verificato un aumento della popolazione, ch'è abbastanza rilevante (4 %), dovuto però esclusivamente all'eccedenza degli immigrati sugli emigrati; l'eccedenza dei morti sui nati vivi è stata di 0,5 %. Nell'immediato retroterra invece la popolazione ha subìto una lieve diminuzione, dovuta in prevalenza all'eccedenza dei morti sui nati vivi. Degli 8 dipartimenti marittimi soltanto 4 hanno segnato un aumento di popolazione, dovuto quasi esclusivamente al movimento sociale; la Corsica è l'unico dipartimento che ha segnato un'eccedenza dei nati vivi sui morti. La parte orientale della regione marittima ha avuto un aumento di popolazione ed un saldo attivo del movimento sociale; la parte occidentale ha avuto invece una diminuzione di popolazione ed un saldo passivo del movimento sociale. Il dipartimento delle Bocche del Rodano (Marsiglia) ha avuto un saldo attivo del movimento sociale di 126 mila unità, pari al 10 % della sua popolazione all'inizio del periodo (1931).

Considerando un periodo più lungo, il 1911-36, si trova che lo sviluppo della popolazione della regione mediterranea è stato pure maggiore di quello della rimanente Francia e che l'aumento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PROSPETTO 13. — *Sviluppo della popolazione della Francia dal 1931 al 1936.*

Circoscrizioni	Popolazione legale censita		Aumento			Per 100 abitanti nel 1931		
			effettivo	naturale	sociale	Aumento		
	1931	1936	Dati assoluti			effett.	naturale	sociale
Regione mediterranea:								
marittima	3.726.548	3.875.836	149.288	— 17.480	166.768	4,01	— 0,47	4,48
retroterra	5.538.013	5.487.343	— 50.670	— 38.339	— 12.331	— 0,91	— 0,69	— 0,22
TOTALE	9.264.561	9.363.179	98.618	— 55.819	154.437	1,06	— 0,60	1,67
Altre regioni	32.570.362	32.543.877	— 26.485	234.354	— 260.839	— 0,08	0,72	— 0,80
COMPLESSO FRANCIA	41.834.923	41.907.056	72.133	178.535	— 106.402	0,17	0,43	— 0,25

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di popolazione si è verificato soltanto nella regione marittima (20,8 %), mentre la popolazione dell'immediato retroterra mediterraneo è diminuita (4,1 %). Nella regione marittima soltanto la parte orientale ha segnato un aumento di popolazione mentre nella occidentale la popolazione è diminuita. Il maggior aumento percentuale spetta al dipartimento delle Bocche del Rodano (52 %). Nella regione marittima del Mediterraneo si è verificato quindi negli ultimi 25 anni uno spostamento del centro di gravità della popolazione da ovest verso est.

Al notevole aumento della popolazione della regione marittima del Mediterraneo ha contribuito l'immigrazione degli stranieri che nel 1936 ammontavano a 587 mila, pari al 15,1 % della popolazione (legale) complessiva; nel 1911 essi erano soltanto 347 mila, pari al 10,8 % dell'intera popolazione. Più di 1/3 dell'aumento totale della popolazione della regione marittima del Mediterraneo verificatosi dal 1911 al 1936 è dovuto quindi all'immigrazione degli stranieri. Nell'immediato retroterra l'aumento relativo degli stranieri è stato maggiore che nella regione marittima, essendosi essi più che triplicati dal 1911 al 1936; il loro aumento assoluto è stato di 230 mila, mentre la popolazione francese è diminuita di 460 mila. Nonostante questo forte aumento gli stranieri formano una minore percentuale della popolazione totale nell'immediato retroterra (1936: 5,9 %) che nella regione marittima. Nel complesso della regione mediterranea gli stranieri ammontavano nel 1936 a 908 mila, quasi 2/5 del totale degli stranieri della Francia. Nel 1931 gli italiani presenti nella regione mediterranea ammontavano a 412.384, di cui 258.018 nella regione marittima e 154.366 nell' immediato retroterra: i dipartimenti con i più forti nuclei di italiani erano: le Alpi Marittime (99.600) e le Bocche del Rodano (93.165). Oltre la metà (61 %) del totale degli italiani presenti in Francia si trovava nella regione mediterranea, quasi 1/3 (32 %) nella sola regione marittima del Mediterraneo.

13. — Riassumendo, la situazione demografica dei paesi mediterranei e della regione mediterranea è caratterizzata da una grande variabilità, che prodotta dalla dinamica passata potrà

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

esercitare una notevole influenza su quella futura ed anche sull'assetto politico del bacino mediterraneo.

Si è visto come negli ultimi tempi siasi verificata una tendenza dei paesi prettamente mediterranei ad assumere maggiore importanza nella regione mediterranea e come i paesi europei vi abbiano acquistata una netta prevalenza ognora crescente. Ma lo squilibrio tra l'aumento naturale demografico dei paesi europei e quello dei paesi extraeuropei dovrebbe agire da freno ad un ulteriore sviluppo di tale tendenza e fa intravvedere in un più lontano avvenire la possibilità di una inversione del movimento. I destini futuri della regione mediterranea, soprattutto nei riguardi dei rapporti tra popoli europei ed extraeuropei, appare legato sempre più strettamente al popolo italiano, che ha acquistato un posto prevalente nella regione mediterranea e la cui importanza è destinata ad aumentare almeno tra i popoli europei occidentali.

La zona marittima del Mediterraneo è nella maggior parte dei paesi mediterranei più densamente popolata, più ricca relativamente di grandi città che il retroterra, sulla cui popolazione esercita una notevole attrazione, ed ha per tale circostanza un incremento demografico più rapido del retroterra e del rimanente paese.

Fa eccezione a questo riguardo l'Italia, la cui zona marittima ha invece una densità demografica un po' minore del rimanente territorio ed un più rapido sviluppo demografico, dovuto al movimento naturale anzichè al sociale, che presenta un saldo passivo contrariamente a quanto si verifica negli altri due grandi paesi europei (Francia e Spagna).

Se in tutti i grandi paesi mediterranei europei la popolazione tende a gravitare sempre più verso il Mediterraneo, soltanto in Italia questa gravitazione è dovuta al movimento demografico naturale .La crescente mediterraneità della popolazione italiana è quindi di origine intrinseca mentre quella delle altre due grandi popolazioni europee è dovuta a fattori esterni. Tale fatto potrebbe influire sul futuro sviluppo della regione e dei paesi mediterranei non solo dal punto di vista demografico ma anche politico ed avere un profondo significato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Si deve ritenere infatti che la popolazione di una regione marittima che si sviluppa naturalmente presenti maggiore vitalità ed adattamento all'ambiente in cui vive che non la popolazione di una ragione marittima il cui sviluppo dipende in parte rilevante dalla sua forza di attrazione sulla popolazione delle regioni non marittime. Mentre in Francia ed in Spagna si ripetono internamente quei movimenti migratori verso le sponde del Mediterraneo che nel lontano passato si erano invece verificate dall'esterno, in Italia la popolazione della regione marittima torna ad espandersi oltre i propri confini tanto all'interno quanto all'esterno del paese, come ai tempi dell'impero romano. La naturale gravitazione della popolazione italiana verso il mare congiunta alla espansione interna ed esterna della popolazione marittima costituiscono la base demografica della nostra politica mediterranea. Se il Mediterraneo è per l'Italia la vita, vaste regioni del Mediterraneo devono e dovranno ancor più in futuro la loro vita al popolo italiano.

Mario de Vergottini

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Le fonti corporative del diritto e le fonti del diritto corporativo: concetto, classificazione e rapporti (*)

SOMMARIO: 1. Concetto di fonte del diritto. — 2. Caratteristiche differenziali delle norme giuridiche. — 3. Posizione gerarchica delle fonti giuridiche. — 4. Le fonti corporative del diritto e le fonti del diritto corporativo: definizione. — 5. La classificazione delle fonti del diritto corporativo. — 6. Il problema dei rapporti fra le varie fonti del diritto coporativo. — 7. I rapporti fra le fonti legislative e le fonti collettive. — 8. I rapporti fra le varie fonti collettive. — 9. I rapporti fra le fonti collettive e le fonti non scritte, in particolare con la consuetudine.

1. — La fonte del diritto è il mezzo col quale si manifesta la volontà collettiva che si esprime in una norma giuridica.

La fonte del diritto può essere considerata da un doppio punto di vista, filosofico e giuridico; mentre dal primo, si tratta di vedere in qual modo e per quali processi le esigenze della vita sociale inducano la volontà della collettività ad agire in un dato modo per il raggiungimento di certi scopi (1), dal secondo punto di vista, giuridico, si esaminano gli atti che producono e danno validità alle norme giuridiche.

In altri termini, al giurista non interessa tanto il modo con cui si formano le norme, se cioè attraverso una formulazione,

---

(*) Questo scritto riassume, per l'« Archivio di studi corporativi », quanto ho più ampiamente esposto nel mio recentissimo volume: *Introduzione al diritto corporativo* », Milano, Giuffrè, 1941.

(1) Per questo esame, cfr. MICELI, *Le fonti del diritto dal punto di vista psichico sociale*, Palermo, 1905; *Principî di filosofia del diritto*, Milano, 1928; per considerazioni generali su questo punto, vedi anche il mio *Ordinamento corporativo* (Padova, 1933, pp. 70 e segg.).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

come la legge, oppure attraverso una lenta formazione, come la consuetudine, quanto il modo con cui queste norme acquistano validità per l'ordinamento giuridico dello Stato, vale a dire il modo con cui le norme acquistano il requisito essenziale della giuridicità.

2. — Un primo carattere essenziale delle norme giuridiche lo si è ritrovato nel principio che esse si dirigono alla sfera indeterminata dei cittadini. Si è detto che, presupponendo ogni norma un comportamento tipo dal quale le singole azioni devono essere dirette, carattere essenziale delle norme giuridiche è la *generalità* secondo l'aforisma romano *lex est commune praeceptum,* requisito che si riscontrerebbe tutte le volte non possono essere determinati o determinabili coloro che sono i destinatari delle regole di condotta; si è detto che, pur riferendosi ogni norma ad un determinato rapporto della vita sociale e pur proteggendo e tutelando un determinato interesse, essa non prevede un determinato rapporto in maniera specifica, onde il requisito della *astrattezza,* per cui le norme giuridiche regolano tipi di azioni e non mai azioni concrete (1).

Naturalmente, il criterio della generalità e della astrattezza della norma giuridica non può essere che uno degli elementi differenziali del concetto; gli altri elementi — posti in luce principalmente dalla dottrina tedesca — sono dati dallo *scopo di garanzia* dell'ordine giuridico che le norme conseguono, nel senso che, attraverso le norme, si creano quelle condizioni che sono sufficienti per assicurare il mantenimento di altre condizioni e l'attuazione di certi scopi; e, principalmente, dalla *obbligatorietà* per cui ogni norma non suggerisce consigli, ma impone doveri ai quali non è possibile sottrarsi appunto per il carattere imperativo di ogni norma nella quale è implicita la coazione. Di qui l'equazione norma-comando dalla quale si dedusse la forma imperativa di ogni regola, cioè la concezione del diritto obbiettivo come complesso di norme, di regole, di precetti, in cui era implicito un « tu devi » o un « tu non devi », cioè un imperativo.

(1) Filomusi-Guelfi, *Enciclopedia giuridica,* Napoli, 1910, p. 9.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questa teoria della coazione, largamente seguita dalla dottrina tedesca e successivamente anche dalla dottrina italiana [1], giungeva all'eccesso di identificare la norma laddove fosse un imperativo, un comando. L'esagerazione di questa concezione troppo rigida, sta nel fatto che mentre il comando è indubbiamente implicito nella norma, il « genus proximum » cui deve collegarsi la norma giuridica, non è quello di norma come semplice regola, bensì quello di regola in forma causale in cui è implicita la sanzione come elemento indissolubile rispetto all'ipotesi del verificarsi di una determinata condizione contenuta nella norma stessa. La sanzione deriva quindi necessariamente dalla forma causale in cui è enunciata, e non è quindi un elemento formale caratteristico (come sostiene la teoria imperativista) ma deve essere considerata come l'elemento necessario affinchè la norma possa esistere come tale. Eliminando, infatti, la sanzione, un comando non ha ragione di esistere appunto perchè è implicita in qualunque comando la minaccia dell'effetto a cui darebbe luogo la sua trasgresione, minaccia che non è qualcosa di accessorio alla norma, ma è addirittura la base su cui si fonda, costituisce il momento che la precede.

In conclusione, la norma è un misto di sanzione e di volontà obbiettivata: il carattere della *obbiettività* della norma si ricollega alla impersonalità del potere che elabora e fissa la regola, al fatto che questo potere è qualcosa che trascende e si innalza sugli individui e vincola lo stesso ente che emana la norma. Per questo si dice che la norma giuridica è obbligatoria in quanto proviene dallo Stato ed è obbiettiva in quanto, una volta posta, vincola lo Stato stesso ad adeguarsi ad essa, cioè ad assolverla.

---

(1) Per la dottrina tedesca, sopratutto, THON, *Rechtsnorm und subjectives Recht* (Weimar, (1878); ZITELMANN, *Internationalen Privatrecht* (Leipzig, 1897); JHERING, *Der Zweck im Recht*, 1893; *Der Kampf um's Recht* (Wien, 1900); DAHN, *Die Vernunft im Recht: Grundlagen der Rechtsphilosophie* (Berlin, 1897); RUMELIN, *Eine definition des Rechts* (Freiburg, 1881); BINDING, *Die Gründung des deutschen Bundes* (Leipzig, 1889); *Die Normen und ihre Uebertretung* (1922, I) ecc.

Nella dottrina italiana cfr. sopratutto ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (Pisa, 1918), CAMMEO, *Delle manifestazioni della volontà dello Stato* (in: ORLANDO, Primo Trattato di diritto amministrativo, 1901, III).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3. — Quale è la posizione e la classificazione delle norme giuridiche, le une difronte alle altre? Valutare questo problema, significa anche risolvere quello della pluralità delle fonti giuridiche e della loro reciproca integrazione.

E' noto che alcuni giuristi hanno concepito l'ordinamento giuridico costituito da un sistema di strati di norme succedentisi gradualmente, riconoscendo con ciò la produzione di ogni norma come una fattispecie determinata dalla norma più alta fino a che si arriva alla cosidetta norma-base o norma originaria, dalla quale derivano tutte le altre norme gerarchicamente subordinate e collegate. La norma massima, che questa teoria identifica, appunto, con la Costituzione dello Stato, si pone come ipotesi conoscitiva cioè come un dato da cui si costruisce tutto il sistema dell'ordinamento giuridico (1).

Questa teoria è stata ripresa ed ampliata da altri giuristi i quali hanno osservato che non esiste una norma che possa essere considerata isolatamente, perchè ogni norma che è condizione per l'esistenza di tutte le altre, vale a dire alla Costituzione dello Stato (2).

La Costituzione è, dunque, l'atto con cui lo Stato pone il proprio ordinamento; è, in altri termini, la norma fondamentale del diritto statuale ed è originaria appunto perchè il potere costituente è, in senso stretto essenzialmente originario, in quanto rappresenta l'embrione di un ordinamento giuridico in formazione e, perciò, ha nella propria esistenza, la sua legittimazione.

Si è tuttavia osservato che la norma fondamentale appare insufficiente ad essere da sola la base del sistema giuridico statale; tale lacuna si colma se, nel primo grado della produzione giuridica, accanto alla Costituzione, si pongono i *principî generali del diritto*.

---

(1) KELSEN, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehere* (1923); *Allgemeine Staatslehre* (1925) *Das Problem der Souveränität* (1928); *Wesen der Staatsgerichtsbarkeit* (in: Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, 1929, IV).

(2) MERKL, *Die Lehre von der Rechtskfraft* (1923); *Allgemeines Verwaltungsrecht* (1927); *Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues* (in: Gesellschaft, Staat, Recht, 1931).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il secondo grado della produzione giuridica è occupato dalla legge.

Questa fondamentale categoria di fonti del diritto, si può considerare, formalmente, suddivisibile, nel nostro ordinamento, in varie sottospecie e cioè: *a*) le *leggi costituzionali,* emanate dagli organi legislativi, su parere obbligatorio del Gran Consiglio del Fascismo, organo consultivo in materia politico-costituzionale; *b*) le *leggi formali ordinarie,* emanate dagli organi legislativi ordinari; *c*) le *leggi delegate,* emanate dal Governo in forza di delega ricevuta dal potere legislativo; *d*) i *decreti-legge,* emanati dal Governo in caso di urgente ed assoluta necessità; *e*) i *regolamenti,* cioè quelle norme giuridiche in senso materiale che hanno tutti i requisiti sostanziali della norma e che sono emanate normalmente da organi diversi da quelli legislativi.

Subordinatamente alla legge, sono poi da ricordare, come fonti sussidiarie del diritto, la *consuetudine* il cui valore giuridico di fonte sussiste in quanto sia richiamata da una norma statuale; ed, infine, l'*analogia.*

4. — Queste premesse generalissime sulle fonti del diritto, ci serviranno meglio a precisare quali sono le fonti del diritto corporativo.

Ogni ramo del diritto ha a comune la fonte primaria che determina l'ordinamento stesso dello Stato, e cioè la *costituzione;* anche la legge formale è la fonte del diritto più generale che si ritrova, come tale, in tutti i rami del diritto. Ma sappiamo che taluni rami del diritto presentano fonti giuridiche proprie che si differenziano da quelle comuni o generali e che costituiscono, anzi, l'elemento per l'autonomia di queste parti. Così è del diritto corporativo, che presenta alcune fonti tipiche e caratteristiche che non si ritrovano sempre in altri rami.

Prima di passare alla classificazione di queste fonti, occorrerà precisare meglio in quale senso intendiamo parlare delle fonti del diritto corporativo, perchè su questo argomento, la dottrina è divisa e considera da un diverso punto di vista alcuni atti che sono indubbiamente fonti del diritto, ma che, secondo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

alcuni autori, non rivestono la qualità di fonti del diritto corporativo.

E' noto come l'instaurazione dell'ordinamento corporativo abbia dato luogo a nuove fonti del diritto, emanazione di quella organizzazione corporativa la cui attività ha appunto lo scopo di regolare con norme corporative o collettive i rapporti fra categorie economiche e professionali, cioè, in una parola, la produzione e il lavoro. E' bene aggiungere che non si può afferrare il motivo di questa tendenza verso quello che è stato chiamato un vero e proprio « decentramento legislativo » se non si tiene conto della moderna e sempre maggiore complessità delle attribuzioni statuali, anche nel campo legislativo. Ciò è dovuto all'estendersi in nuovi campi dell'attività dello Stato ed anche al manifestarsi di fenomeni nuovi: è anche il portato del procedimento di progressiva specializzazione che lo Stato incontra sulla sua strada là dove espleta la sua attività; in realtà, l'estendersi dell'attività dello Stato in nuovi campi e la conseguente necessità di allargare anche la sua azione normativa, ha reso impossibile ai Parlamenti di adempiere per intero alla funzione legislativa. Ecco perchè lo Stato ha creato, con l'ordinamento corporativo, nuove e distinte attribuzioni istituzionali di competenza, ha creato degli organi e degli enti ausiliari capaci di servire, cooperando con lo Stato, agli interessi pubblici.

Tale coperazione con lo Stato si manifesta, nel diritto corporativo, attraverso una potestà normativa che non sempre proviene da organi dello Stato, i quali, per definizione, non hanno finalità diverse da quelle dello Stato stesso; ma, essendo svolta da enti giuridicamente riconosciuti come persone pubbliche, dà luogo alla cosidetta « autonomia » che, in quanto appunto ammessa e concessa dallo Stato, non significa affatto indipendenza dall'ordinamento giuridico, ma soltanto sfera di attività *relativamente* libera, cioè sempre subordinata alla legislazione statuale.

Il concetto di « *autonomia* », chiamata « la seconda figura della legislazione in senso materiale », non contiene l'idea dell'indipendenza più che la contenga quello correlativo di « autarchia », appunto perchè la funzione dell'autonomia si manife-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sta attraverso una forma particolare di legislazione dello Stato, una specie di legislazione indiretta di esso (¹).

Ora, nel diritto corporativo, vi sono numerose manifestazioni di autonomia; prime fra tutte, quelle dell'autonomia sindacale che si esplica negli statuti delle associazioni professionali riconosciute, nei contratti collettivi di lavoro, negli accordi economici collettivi, ecc.; poi vi sono manifestazioni dell'autonomia di alcuni enti corporativi, come i consigli provinciali delle corporazioni che hanno dalla legge un limitato potere regolamentare. Tutte le norme emanate da queste organizzazioni collettive non sono dunque altro che manifestazioni dell'autonomia degli enti sindacali e corporativi, e, come tali, fonti giuridiche. Ma il dire che sono fonti del diritto, non significa ancora ammettere che siano anche fonti del dirito corporativo, perchè queste fonti regolano tanto l'organizzazione degli enti sindacali e corporativi e la loro attività, quanto determinano obblighi e diritti per i singoli, datori di lavoro e lavoratori.

Questa stessa caratteristica si ripresenta per altre norme tipiche del diritto corporativo che non sono tuttavia manifestazioni di autonomia, ma che sono però manifestazione dell'organizzazione corporativa dello Stato; così le norme delle corporazioni, quelle del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che regolano tanto l'organizzazione dell'ordinamento ed il modo di attuazione della disciplina corporativa, quanto direttamente i rapporti di lavoro e quelli economici, tra categorie professionali o tra categorie economiche.

Questa comune caratteristica delle norme degli organi corporativi e di quelle emanate nella sfera dell'autonomia sindacale o consiliare, ha fatto parlare di una unica categoria di fonti tipiche dell' ordinamento corporativo, le cosiddette « fonti collettive » o « corporative » in cui si ricomprenderebbero le norme delle corporazioni e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, gli statuti delle associazioni sindacali, i contratti collettivi di lavoro, gli accordi economici collettivi, i regolamenti

---

(¹) ZANOBINI, *I caratteri particolari dell'autonomia* (in: Studi in onore di O. Ranelletti, vol. II, Padova, 1931).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

professionali, i regolamenti dei consigli provinciali delle corporazioni, le sentenze normative della Magistratura del Lavoro (1).

Queste fonti collettive sarebbero fonti del diritto corporativo non solo perchè stabiliscono l'organizzazione corporativa e ne regolano l'attività, ma altresì perchè concretano la disciplina corporativa vale a dire stabiliscono, in forma imperativa e generale, le norme cui debbono uniformarsi i rapporti individuali, per essere conformi alla disciplina corporativa (2).

Contrariamente a questa opinione, fu rilevato che queste norme collettive, sono indubbiamente fonti del diritto, ma non sono fonti del diritto corporativo che in quanto ne determinano l'organizzazione e i modi di azione, mentre per quanto attiene alla regolazione di determinati rapporti individuali, esse sono piuttosto fonti del diritto del lavoro o del diritto commerciale. La ragione di questa affermazione sta nel fatto che è l'ordinamento corporativo che produce tali norme collettive, ma non è dalle medesime prodotto o regolato o lo è solo per alcuni aspetti che possono considerarsi accessori o secondari nei confronti delle finalità raggiunte da queste norme (3). Quindi, per esempio, i contratti collettivi saranno fonti del diritto del lavoro, ma non del diritto corporativo: potranno essere considerati anche fonti del diritto corporativo, ma solo in quanto le associazioni stipulanti abbiano assunto proprie obbligazioni regolanti la loro futura attività od abbiano creato, a tal fine, istituti di assistenza ed istruzione professionale. E ciò che si dice per i contratti col-

(1) CHIARELLI, *Il diritto corporativo. Le fonti.* (Trattato di diritto corporativo, parte I, Vol. I, 1940, p. 46 e segg.).

(2) In questo senso: CHIARELLI, *Il diritto corporativo e le sue fonti*, 1930, p. 125 e segg.; *Il diritto corporativo. Le fonti* (nel Trattato cit. p. 46); NAVARRA, *Introduzione al diritto corporativo*, 1929, p. 176; RIVA SANSEVERINO, *Le norme corporative* (nel « Trattato di diritto corporativo » diretto da G. Chiarelli, cit. vol. II, parte II, p. 863-864).

(3) In questo senso: ZANOBINI, *Corso di dir. corp.* cit. p. 76; inoltre, SALEMI, *Corso di dir. corp.*, 1936, pp. 43-70; LESSONA e MAZZONI, *Corso di diritto corporativo*, 1939, p. 45; TOESCA DI CASTELLAZZO, *Il diritto corporativo e le sue fonti*, Torino, 1936, p. 82 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lettivi di lavoro, può ripetersi aiche per gli accordi collettivi economici, le norme corporative, i regolamenti professionali.

L'opposta opinione confuta questa tesi, dicendo che tale limitazione spezza la considerazione unitaria del diritto corporativo, in quanto che, se tutta la disciplina collettiva della produzione rientra nel diritto corporativo, tutte le norme che stabiliscono questa disciplina, qualunque sia il loro sistema di produzione, sono fonti di esso. Si osserva, d'altra parte, che questa limitazione sarebbe anche contraria alla comune sistematica delle fonti, perchè, con analogo criterio, si potrebbero escludere i regolamenti dalle fonti del diritto amministrativo, dicendo che il diritto amministrativo stabilisce quello che la pubblica amministrazione può fare, non quello che essa effettivamente fa nell'esercizio del proprio potere normativo. Infine, si conclude che escludendo dalle fonti del diritto corporativo le norme in cui la disciplina corporativa si attua, si viene a ridurre il diritto corporativo ad un complesso di norme puramente strumentali (1). Poichè, tuttavia, non si potrebbe giustificare l'esclusione di queste norme collettive dalla categoria delle fonti proprie di quei rami del diritto che sono subordinati alla disciplina corporativa, si aggiunge che tali norme sono contemporaneamente fonti del diritto corporativo e di questi altri rami, come il diritto del lavoro, il diritto commerciale, il diritto agrario ecc. (2).

Ritengo che queste obiezioni siano superabili da una serie di considreazioni.

Anzitutto, la dottrina ha concordemente precisato il carattere strutturale dell'ordinamento corporativo e quello strumentale che hanno le norme che lo riguardano; perciò il dire che le fonti del diritto corporativo sono quelle che ne determinano l'ordinamento, inteso come organizzazione e come azione corporativa, non costituisce contraddizione, ma conferma di questo carattere proprio del diritto corporativo.

In secondo luogo, non è possibile che le stesse fonti, in quanto attengono alla regolazione di determinati rapporti fra privati,

(1) CHIARELLI, *Il diritto corporativo. Le fonti* (nel Trattato cit., p. 47).
(2) CHIARELLI, *Il dir. corp.*, cit. p. 70.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

possano essere contemporaneamente fonti del diritto pubblico (corporativo) e fonti di diritto privato (del lavoro, commerciale, agrario, ecc.); potranno, sì, essere fonti del diritto corporativo e del diritto privato, ma del primo, in quanto determinano l'organizzazione e i modi di azione degli organi e degli enti corporativi e sindacali, del secondo, in quanto stabiliscono le norme cui i privati produttori devono uniformarsi nella instaurazione di rapporti giuridici individuali.

In terzo luogo, non è esatto il rilievo che, adottando il criterio suddetto, si dovrebbero escludere i regolamenti dalle fonti del diritto amministrativo: i regolamenti sono appunto fonti del diritto amministrativo in quanto stabiliscono direttamente o implicitamente quello che la pubblica amministrazione può o non può fare, sia quando organizzano organi od uffici, sia quando disciplinano i rapporti fra i singoli e la stessa amministrazione la quale trova nel regolamento la norma che ne dirige o regola l'attività.

Per queste ragioni, dobbiamo respingere il criterio che ammette le fonti collettive, come tali, nella categoria delle fonti del diritto corporativo e precisare che le fonti del diritto corporativo sono *quelle che stabiliscono l'organizzazione corporativa e ne regolano l'attività;* cioè le fonti del diritto corporativo sono esclusivamente quelle che attengono alla costituzione degli organi e degli enti ed inoltre alle condizioni, modi e procedure con cui tali organi ed enti debbono svolgere la relativa azione, la quale, a sua volta, costituisce prevalentemente la fonte del diritto privato della produzione e del lavoro.

5. — Precisato così il concetto di fonte del diritto corporativo, in generale, esaminiamo le singole fonti di questo ramo del diritto, procedendo anche alla loro classificazione.

Per le considerazioni sopra svolte, possiamo raggruppare le fonti del diritto corporativo in queste fondamentali categorie: *a*) Carta del Lavoro; *b*) fonti legislative; *c*) fonti collettive; *d*) fonti non scritte.

Tutte queste fonti hanno a comune la caratteristica, già rilevata, di determinare l'organizzazione corporativa e di regolar-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ne l'attività; solo sotto questo aspetto vengono da noi considerate e classificate gerarchicamente.

a) In una prima categoria poniamo i *principî generali dell'ordinamento corporativo,* principî che sono contenuti nella Carta del Lavoro;

b) in una seconda categoria poniamo le *fonti legislative;* distiguendo queste ultime in fonti legislative formali e fonti legislative materiali. Delle prime, possiamo fare una bipartizione tra leggi costituzionali e leggi formali ordinarie; delle seconde, possiamo considerare le leggi delegate o decreti legislativi, i decreti legge, i decreti del Capo del Governo, i decreti del Ministero delle corporazioni;

c) in una terza categoria, possiamo considerare le *fonti collettive* distinguendo queste in due gruppi, fonti collettive che sono manifestazione di autonomia, e fonti collettive che provengono da organi dello Stato. Appartengono alle prime, gli statuti delle associazioni sindacali, i contratti collettivi di lavoro, i verbali di conciliazione collettiva, gli accordi economici collettivi, ed, inoltre, i regolamenti sindacali, quelli professionali e di tariffa. Appartengono alle seconde, le norme corporative in materia di lavoro e quelle in materia economica, le norme emanate con sentenza della Magistratura del lavoro. E' superfluo aggiungere, per quanto abbiamo sopra detto, che tali norme collettive sono considerate fra le fonti del diritto corporativo solo in quanto determinano l'organizzazione sindacale e corporativa oppure l'azione dei sindacati e degli organi corporativi; non possono invece essere considerate fonti del diritto corporativo, ma esclusivamente fonti del diritto privato della produzione e del lavoro, per il contenuto che non riguardi la determinazione dell'organizzazione o dell'azione corporativa, e regoli direttamente le condizioni generali del rapporto di lavoro o del rapporto di produzione;

d) nell'ultima categoria, rientrano le *fonti non scritte;* ad esse appartengono l'analogia, la consuetudine, i principî generali del diritto amministrativo e del diritto comune.

In base alla classificazione suddetta, potremo esaminare per prima la Carta del lavoro, che rappresenta la fonte caratteristi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ca del diritto corporativo; successivamente, le fonti legislative; indi, gli statuti delle associazioni sindacali; poi le altre manifestazioni dell'autonomia sindacale, cioè i regolamenti e le tariffe professionali, i contratti collettivi di lavoro, gli accordi economici collettivi, i verbali di conciliazione collettiva, le manifestazioni dell'autonomia dei consigli provinciali delle corporazioni; passeremo in seguito ad analizzare le leggi materiali emanate dagli organi corporativi, cioè le norme corporative in materia di lavoro, quelle in materia economica, le sentenza normative della Magistratura del lavoro; infine, l'esame cadrà sulle fonti non scritte, cioè l'analogia, la consuetudine, i principî generali del diritto comune e amministrativo e, secondo alcuni, l'equità; da ultimo, l'esame delle singole fonti del diritto corporativo, potrà essere concluso con lo studio dei rapporti intercorrenti fra le varie fonti [1].

6. — Parlando dei rapporti fra le varie fonti del diritto corporativo, occorre tenere presente che — in conformità con le nostre premesse — dobbiamo limitare l'esame di tali rapporti a quelle norme che presentano *carattere strumentale*, cioè che costituiscono o determinano l'organizzazione e l'azione dei soggetti del diritto corporativo. Dobbiamo perciò escludere dal nostro raffronto quelle fonti che attegono alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro o dei rapporti economici, e ciò per la ragione, più volte ricordata, che tali fonti non interessano immediatamente il diritto corporativo, ma piuttosto il diritto privato (del lavoro, commerciale, industriale, agrario, ecc.).

Gli autori che hanno esaminato i rapporti tra le leggi formali, i contratti colletivi di lavoro, gli accordi economici collettivi e le altre forme di regolamento professionale ed economico, non si sono posti tale problema, se cioè l'esame di questi rapporti concernesse le suddette norme in quanto fonti del diritto corporativo, o se, piuttosto, riguardasse il contenuto di queste norme in quanto diretto a stabilire diritti ed obblighi reciproci

---

[1] Per questo esame, vedi ampiamente il mio volume: *Introduzione al diritto corporativo*, cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tra i singoli produttori. L'esame dei rapporti tra leggi formali e quelle collettive, provenienti dall'ordinamento corporativo, è stato infatti compiuto dalla dottrina nella sola considerazione del contenuto precettistico di queste norme; vale a dire che, anzichè esaminare i rapporti fra le varie fonti del diritto corporativo, sono stati piuttosto esaminati i rapporti fra le varie fonti del diritto del lavoro, del diritto commerciale, del diritto agrario, ecc.

Il problema deve essere perciò riesaminato tenendo presente le considerazioni sopra svolte in relazione al concetto di fonte del diritto corporativo, vale a dire ponendo a raffronto solo quelle che determinano l'ordinamento corporativo, e non quelle che sono da tale ordinamento determinate.

7. — Posto così il problema, esaminiamo, anzitutto, i rapporti che possono sussistere fra le fonti legislative e le fonti collettive del diritto corporativo.

Questi rapporti sono regolati dai principî generali inerenti alla gerarchia delle fonti ([1]).

La fonte legislativa prevale sempre alle fonti collettive del diritto corporativo, perchè la legge formale non può evidentemente sottostare all'autonomia degli enti pubblici o alle manifestazioni di volontà di organi dell'amministrazione dello Stato, quali sono gli organi corporativi ([2]).

Questi principî sono, del resto, confermati da espresse disposizioni di legge che, permettono la formazione delle norme collettive solo su materie che non siano già disciplinate da leggi formali o materiali ([2]).

Ciò non toglie che quando la fonte legislativa abbia valore

([1]) Cfr. ZANOBINI, *Rapporti fra la legge, il contratto collettivo e le altre forme di regolamento professionale* (in: Atti del I Convegno di studi sind. e corp., 1930, vol. I, p. 245-250); CHIARELLI (nel *Trattato*, cit. p. 71).

([2]) In senso contrario, ma senza dimostrarlo, FODALE, *Legge formale e legge corporativa* (In: Atti del II Convegno di studi sind. e corp., 1932, vol. II, p. 550).

([3]) Art. 32, R. D. 12 maggio 1930, n. 908; art. 52, R. D. 1 luglio 1926, n. 1130; art. 8, R. D. 6 maggio 1928, n. 1251.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

puramente dispositivo possa essere derogata, modificata od integrata da una delle fonti collettive dell'ordinamento corporativo. Talora è la legge stessa che rinvia alle fonti collettive; per esempio: la legge 3 aprile 1926 e il R. D. 1° luglio 1926 fanno molti rinvii agli statuti sindacali per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle associazioni professionali; in questi casi, la fonte legislativa viene completata dalle norme delle fonti collettive nella funzione strumentale di predisporre l'organizzazione sindacale e corporativa o di regolarne l'attività.

Vi sono anche altri casi in cui le fonti collettive prescrivono non dei comandi per i singoli privati, da applicarsi nella stipulazione dei loro contratti, bensì dei comandi per i sindacati o per gli istituti corporativi; e ciò avviene anche laddove le fonti legislative non hanno affatto previsto che gli organi corporativi o gli enti sindacali esercitino funzioni in base a norme collettive. Così, quando le corporazioni stabiliscono in norme o in tariffe corporative i criteri cui le associazioni si dovranno attenere nello stipulare i contratti collettivi; così, quando le norme corporative attribuiscono ai sindacati funzioni di controllo e di vigilanza sulla attuazione delle stesse norme; così, quando i contratti collettivi, gli accordi economici collettivi e le norme degli organi corporativi istituiscono enti od uffici determinando la loro struttura e le loro funzioni, ecc.

Occorre domandarsi, in questi casi, ove queste norme collettive, che tendono a determinare tanto l'organizzazione che l'azione corporativa (e che perciò rappresentano fonti del diritto corporativo), possano trovare il loro fondamento giuridico, dato che esso non si rinvenga in disposizioni espresse delle fonti legislative.

E' evidente che il fondamento giuridico di queste norme collettive, sta, da una parte, nell'autonomia: come esiste una autonomia delle private volontà, così esiste una autonomia dei gruppi professionali i quali dispongono da sè il proprio ordinamento, beninteso nei limiti generali della legge formale. Dall'altra parte, il fondamento giuridico si ritrova nei limiti stessi della potestà regolamentare concessa agli organi corporativi, come risulta dalla norma generale dell'art. 32 del R. D. 12 mag-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gio 1930, n. 908. Quando la legge dice, infatti, che gli organi corporativi centrali (Consiglio Nazionale delle Corporazioni) possono formare norme solo su materie che non siano già disciplinate da leggi o da regolamenti, limita l'efficacia di tali norme solo in senso negativo, escludendo la regolamentazione corporativa su materie che abbiano già formato oggetto di legislazione diretta, ma ammettendola implicitamente per quelle zone non strettamente delimitate dalle leggi formali e sulle quali non può avere alcuna applicazione il limite legislativo sopradetto.

Ciò non toglie che la legge formale possa sempre disciplinare una materia che può essere o che è stata effettivamente oggetto della normazione corporativa (1), come risulta dall'articolo 10 n. 2 della legge 20 marzo 1930 che prevede il parere del C. N. C. per le proposte di legge o di provvedimenti aventi forza di legge « quando abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro ».

Si osserva, d'altra parte, che se la legge disciplina una materia incompiutamente, nulla vieta che alle sue norme si aggiungano quelle corporative (2). Infine, si può dire che nell'art. 12 citato, è contenuto un principio direttivo che pone un limite allo stesso potere legislativo; nel senso di non pregiudicare, con le proprie disposizioni, quelle materie che si è ritenuto possano essere meglio regolate da organi a ciò più idonei per la loro composizione e la loro natura; è vero che l'osservanza di questo limite, da parte degli organi legislativi, è questione di opportunità e quindi discrezionale, ma non perciò è meno importante, anche dal punto di vista giuridico, almeno per chi ritiene che anche le norme dispositive siano giuridiche (3).

Inoltre, le fonti legislative ammettono talora espressamente la possibilità che le fonti collettive possano, al pari della legge,

(1) RIVA SANSEVERINO, *Le norme corporative* (nel: Trattato di diritto corporativo diretto da G. CHIARELLI, 1939, vol. II, parte II, pag, 867).

(2) ROMANO, *La potestà normativa del Consiglio Nazionale delle corporazioni* (in: Atti del II Convegno di studi sind. e corp., 1932, vol I, p. 426).

(3) In questo senso: ROMANO, loc. cit. p. 427.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

determinare e completare lo stesso ordinamento corporativo: tale è, per esempio, il caso dell'art. 1 del R. D. L. 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, il quale dice che spettano all'Ispettorato, oltre le attribuzioni già determinate con legge, « tutte quelle funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative e regolamentari *e da norme emanate dal Consiglio Nazionale delle corporazioni* ».

Da questa norma legislativa si è dedotto il principio che l'Ispettorato corporativo ben potrebbe esercitare altre funzioni, per esempio quelle di vigilanza sull'esecuzione degli accordi economici collettivi, in base ad una norma corporativa del Consiglio Nazionale delle corporazioni (1).

In altri casi, la legge formale non dispone circa la possibilità che i sindacati o gli organi corporativi emanino norme per completare la loro organizzazione e la loro azione corporativa; ma abbiamo numerosi esempi in cui, tanto le associazioni sindacali nei contratti collettivi e negli accordi economici, quanto le corporazioni nelle loro norme, creano enti, istituti, uffici od organi per il raggiungimento di finalità corporative attribuendo funzioni pubbliche a questi organi, oppure atribuendo funzioni corporative ad organi statuali già esistenti (2).

Se nel primo caso, l'attività sindacale e corporativa può considerarsi meramente lecita, nel secondo, implica eccesso di potere, perchè nè i sindacati nè le corporazioni possono, senza autorizzazione della legge formale, attribuire ad organi statali funzioni che la legge non prevede e non affida loro.

Un'ultima questione occorre esaminare: quando una norma della legge formale rinvia in parte, per l'applicazione e l'inte-

---

(1) Cfr. SAMBO, *Responsabilità e vigilanza sull'osservanza degli accordi economici collettivi* (in: « *Questioni di diritto corporativo* », a cura dell'Istituto di dir. corp. della R. Università di Firenze, Padova, 1940, pp. 42-43).

(2) Abbiamo, ad esempio, il caso di contratti collettivi che attribuiscano agli uffici di collocamento la facoltà di provvedere all'applicazione diretta delle norme in esse contenute, assegnando i prestatori d'opera ai datori di lavoro nel numero previsto dalle norme collettive (Cfr., per la validità di queste norme, la sentenza della Cassazione 14 gennaio 1936, Poltronieri c. Mascotto, in *Dir. del lav.* 1936, II. 166 e 321 e in: *Mass. giur. del lav.*, 1936, p. 48).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

grazione di essa, alle fonti collettive, *quid* se le fonti collettive non dispongono? Si deve intendere che esse non hanno voluto dare attuazione o integrazione alla norma legislativa? In questo caso, si può egualmente applicare la norma legislativa?

Queste domande sono da porsi in relazione con una elegante questione pratica relativa, appunto, ai rapporti fra la legge formale e una delle fonti collettive, cioè gli statuti delle associazioni sindacali.

Esaminiamo la questione. Lo statuto della Confederazione dei professionisti ed artisti, approvato con R. D. 6 dicembre 1928, n. 2721 (poi sostituito dallo statuto del 1934), esponendo, all'art. 6, gli scopi della associazione, non conteneva alcun cenno sulla tutela degli appartenenti alla categoria mediante contratti collettivi, e ciò a differenza di tutti gli statuti delle altre Confederazioni che tale scopo espressamente indicavano. Tale omissione dello statuto sindacale è stata interpretata dalla giurisprudenza e dalla dotrina nel senso di negare validità ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione dei professionisti ed artisti in base allo statuto del 1928, e ciò, fra le altre ragioni, perchè la legge attribuisce alle associazioni solo astrattamente la capacità di stipulare contratti collettivi di lavoro, rimandando poi agli statuti sindacali, i quali esprimono il potere di esercitare concretamente tale facoltà: quindi, l'associazione sindacale non potrebbe esercitare la capacità contrattuale collettiva, se il relativo potere non fosse contemplato e regolato dal suo statuto [1].

In contrario, si è osservato che è errato ritenere che la legge disponga in stratto, e lo statuto disponga in concreto: entrambi dispongono in astratto, in quanto fonti giuridiche, però entro una sfera che per il secondo è molto più limitata che per la prima, e con una efficacia subordinata a quella della legge. In altre

---

[1] In tal senso: sentenze Tribunale Cosenza 1 giugno 1938 (in: *Dir. del lav.*, 1939, II, p. 112); Tribunale di Savona, 22 febbraio 1939 e Magistratura del lavoro di Bologna, 5 dicembre 1938 (in: *Dir. del lav.*, 1939, II, pp. 217-219); in dottrina cfr. SAMBO (in: *Dir. del lav.*, 1939, II, 219); SALA (in *Magistratura del lavoro*, 1939, 856.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

parole, se la capacità di stipulare contratti collettivi è essenziale della personalità pubblica sindacale, e se lo statuto non può disporre se non nei limiti stabiliti dalla legge, evidentemente lo statuto non può sopprimere o rinunciare ad una delle caratteristiche di diritto pubblico delle associazioni sindacali, ma solo regolare il modo di esercizio della capacità sindacale. Ove manchi nello statuto la disciplina dell'esercizio della capacità contrattuale, tale capacità non deve considerarsi soppressa, ma deve intendersi regolata unicamente dalle norme comuni del diritto corporativo che si ritrovano nella legge formale [1]. E' perciò esatta la conclusione che la capacità contrattuale delle associazioni deriva direttamente dalla legge, e non dagli statuti sindacali.

8. — Esaminiamo ora i rapporti tra le varie fonti collettive del diritto corporativo.

Questi rapporti posono intercorrere:

a) fra statuti sindacali e contratti collettivi di lavoro;

b) fra statuti e accordi economici collettivi;

c) fra contratti collettivi e norme corporative di lavoro;

d) fra accordi economici collettivi e norme corporative economiche;

e) fra norme corporative delle corporazioni e norme corporative del Consiglio nazionale delle corporazioni.

f) fra contatti collettivi di lavoro e norme equiparate, e accordi economici collettivi e norme economiche.

a) I rapporti fra gli statuti sindacali e i contratti collettivi di lavoro sono di subordinazione di questi ultimi ai primi, nel senso che i contratti collettivi non potrebbero, con norme

---

(1) In questo senso: sentenza Magistratura del lavoro di Milano, 16 marzo 1939, Trib. Torino 24 aprile 1939 e Trib. Roma 12 giugno 1939 (in: *Dir. del lav.*, 1939, II, pp. 393-400); in dottrina: D'EUFEMIA (in: *Dir. del lav.*, 1939, II, p. 112); DE LITALA, (in: *Dir. del lav.*, 1937, p. 26); CHIARELLI (in: *Dir. del lav.*, 1939, II, pp. 401-406).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

particolari, derogare alle disposizioni statutarie concernenti i fini delle associazioni e il modo di formazione o l'oggetto dei contratti collettivi; neppure possono, qualora gli statuti dispongano, modificare la prevista organizzazione di scuole o di istituti professionali od assistenziali.

b) Il principio sopraenunciato si applica egualmente ai rapporti tra statuti sindacali e accordi economici collettivi.

c) I rapporti tra contratti collettivi di lavoro e le norme corporative di lavoro assumono due aspetti, a seconda che le norme corporative di lavoro provengano dalle corporazioni oppure provengano dal Consiglio nazionale delle corporazioni.

Se provengono dalle corporazioni, hanno una efficacia equiparata ai contratti collettivi, ma in quanto fonti del diritto del lavoro: non può dirsi che abbiamo eguale efficacia, nei confronti dei contratti collettivi, in quanto fonti del diritto corporativo.

Infatti, mentre le corporazioni possono stabilire, nelle norme, i criteri cui le associazioni dovranno attenersi nella stipulazione dei contratti collettivi [1], i sindacati non possono fare altrettanto, perchè le associazioni non hanno il potere di dare comandi alle corporazioni, mentre sono tenute ad osservare le prescrizioni contenute nelle loro norme.

Lo stesso si deve dire dei rapporti tra contratti collettivi e norme del Consiglio nazionale delle corporazioni: qui è la legge stessa che dà al Consiglio i poteri di stabilire norme di coordinamento dei contratti collettivi (art. 12 legge 20 marzo 1930, n. 206) e perciò le associazioni sindacali debbono dare attuazione a queste norme generali.

d) Anche nell'esame dei rapporti tra accordi economici collettivi e norme corporative economiche, occorre tenere distinte le norme delle corporazioni, dalle norme emanate dal Consiglio nazionale delle corporazioni.

Come fonti del diritto privato della produzione, norme cor-

---

[1] Vedi, per esempio, la norma corporativa per il lavoro a domicilio nell'industria dell'abbigliamento, pubblicata il 5 aprile 1936; la norma corporativa per la disciplina dell'apprendistato della corporazione dell'ospitalità, pubblicata il 5 aprile 1936, ecc.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porative e accordi economici sono da porsi sulla medesima linea; come fonti del diritto corporativo, si è visto come le norme economiche delle corporazioni possano stabilire attribuzioni corporative alle associazioni sindacali in ordine alla attuazione o alla vigilanza sull'osservanza di tali norme, mentre le associazioni sindacali non potrebbero fare altrettanto nei confronti delle corporazioni, senza cadere in eccesso di potere.

Le stesse osservazioni si possono ripetere per i rapporti fra accordi economici collettivi e norme economiche del Consiglio nazionale delle Corporazioni; se è vero che l'art. 12 della legge 1930 ha inteso conferire alle associazioni un potere di regolamento collettivo in materia economica, ciò non toglie che il Consiglio possa regolare, nelle sue norme economiche, oltre ai rapporti fra le categorie della produzione, anche le funzioni delle associazioni sindacali in ordine ai controlli sulla osservanza di dette norme, oppure in ordine ad altri scopi di carattere economico il cui raggiungimento può dal Consiglio essere affidato alle associazioni.

e) Per i rapporti tra le norme corporative delle corporazioni e le norme corporative del Consiglio nazionale delle corporazioni, occorrerà tenere presente che queste norme possono regolare due diverse materie, il lavoro e la produzione, e che quindi bisogna porre in raffronto le ordinanze corporative di lavoro delle corporazioni con le norme di coordinamento del Consiglio, e le norme economiche delle corporazioni con le corrispondenti norme dell'organo corporativo superiore.

Ora, i rapporti fra norme di lavoro delle corporazioni e le norme di coordinamento del Consiglio, si risolvono in modo identico a quello visto per i rapporti tra contratti collettivi e norme del Consiglio: si tratta di « norme equiparate » dalla legge ai contratti collettivi, e quindi i rapporti fra queste norme e le norme di coordinamento del C. N. C., non potranno essere, per quanto abbiamo sopra visto, che rapporti di subordinazione delle prime alle seconde.

Per i rapporti tra le norme economiche delle corporazioni e le norme economiche del Consiglio, si può giungere ad una conclusione sostanzialmente identica, e ciò per le seguenti ra-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gioni: 1) perchè il Consiglio nazionale delle corporazioni è organo corporativo superiore nei confronti delle singole corporazioni; 2) perchè il C. N. C. ha un potere di controllo e di emendamento sulle norme corporative (art. 1, R. D. L. 18 aprile 1935, n. 441), potere che non spetta invece alle corporazioni nei confronti del Consiglio; 3) perchè il II comma dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, attribuisce al Consiglio anche « la formazione di norme.... per il coordinamento di *ogni altra* attività normativa delle corporazioni ».

In base a questi rilievi, le norme emanate dal Consiglio, potranno vincolare e determinare l'attività delle singole corporazioni, dettando a queste delle direttive per la loro azione, oppure coordinandola, cioè modificandola, direttamente.

f) Potrebbe sembrare, a prima vista, che alcun rapporto possa sussistere fra i contratti collettivi e norme equiparate da una parte e gli accordi economici collettivi e norme corporative economiche, dall'altra. E ciò perchè il primo tipo di atti regola il rapporto di lavoro, il secondo regola il rapporto economico. Ma se si tiene presente l'interdipendenza che hanno fra loro i rapporti di produzione e i rapporti di lavoro, si vedrà come sia possibile che la regolazione di un tipo di rapporti non possa rimanere senza influenza sull'altro.

Si è osservato giustamente, infatti, che i rapporti di lavoro, regolati dal contratto collettivo e norme equiparate, si riferiscono allo stadio di produzione di un prodotto, mentre l'accordo economico e la norma corporativa si riferiscono ad uno stadio ulteriore; perciò, a meno di non voler produrre pericolosi squilibri nella produzione, la norma corporativa che ridurrà o aumenterà i prezzi di un determinato bene, dovrà anche rivedere i regolamenti collettivi sotto il profilo, per esempio, dei salari [1].

E' vero che la norma corporativa economica o l'accordo economico collettivo non possono direttamente modificare il contratto collettivo o contenere gli elementi della nuova regolamen-

(1) In questo senso: ZANELLI QUARANTINI, *Le fonti del diritto corporativo*, cit. p. 320; ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*, cit. p. 399.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tazione del lavoro, perchè ciò esorbiterebbe dai limiti della loro competenza: ma tanto le norme corporative che gli accordi economici, possono contenere l'ordine o l'obbligo alle associazioni sindacali di formare un nuovo contratto collettivo che adegui i rapporti di lavoro alle nuove condizioni di quel determinato ramo di attività economica.

9. — Sui rapporti fra le fonti collettive e le fonti non scritte del diritto corporativo, valgano i seguenti rilievi.

Le fonti collettive, in quanto fonti scritte, prevalgono sempre alle fonti non scritte, con alcune eccezioni.

L'analogia, quando è espressamente richiamata dalla legge, può prevalere alle fonti collettive; per esempio, in materia di funzionamento dei consigli delle corporazioni, si applicano, per analogia, le norme del regolamento per le votazioni e per il servizio interno del Consiglio nazionale delle corporazioni, secondo il richiamo fattone all'art. 3 dei vari decreti del Capo del Governo del 1934, costitutivi delle corporazioni. Evidentemente, le norme delle singole corporazioni che determinassero, con regolamento interno, la procedura per le votazioni e per il servizio interno, non sarebbero valide che nei limiti dell'applicazione analogica delle norme del regolamento interno del C. N. C.

Anche la consuetudine, può, in certi casi, prevalere alle fonti collettive, le quali debbono osservarla od adeguarsi ad essa.

A parte il principio stabilito dall'art. 1 della legge 3 aprile 1933, n. 437, che attribuisce la prevalenza delle consuetudini e degli usi locali agrari ai contratti collettivi stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (tali rapporti interessano, infatti, più lo studio dell'azione corporativa o delle fonti del diritto agrario, che lo studio delle fonti del diritto corporativo), la legge stessa prevede, in qualche caso, che la consuetudine possa determinare le modalità dell'azione corporativa.

L'art. 16, II comma, della legge 3 aprile 1926, rinvia infatti alla consuetudine per quanto riguarda la determinazione del periodo di tempo per il quale debbono rimanere in vigore le condizioni generali di lavoro fissate con sentenza della Magistra-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tura del lavoro. La consuetudine, cui si riferisce la legge, riguarda il periodo di durata che deve essere apposto dalle associazioni sindacali nei contratti collettivi [1]; ora, non è detto che questo periodo possa determinarsi sempre uniformemente, tanto è vero che il legislatore lascia anche una certa discrezionalità al magistrato del lavoro, dicendo che il periodo di durata della sentenza collettiva sarà « di regola » quello stabilito dalla consuetudine.

Giuliano Mazzoni

---

(1) Il più frequente termine di durata è quello calcolato ad anni (uno o più, sino a cinque); meno frequente è quello a mesi. Cfr. PERGOLESI, *Il contratto collettivo di lavoro* (Cap. XI: il c. c. nella prassi corporativa) (nel: Trattato di diritto corporativo diretto da G. CHIARELLI, 1939, vol. II, parte I, p. 344).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Gli arbitrati territoriali ungaro-ceco e ungaro-romeno nel diritto internazionale (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Controversie territoriali *giuridiche* e *politiche*. Sentenza internazionale di accertamento e sentenza dispositiva. — 3. Arbitrato ungaro-ceco (1938); arbitrato ungaro-romeno (1940). 4. Efficacia della sentenza dispositiva nelle controversie territoriali, come nelle fattispecie considerate, *politiche*. La sentenza di aggiudicazione del territorio come titolo d'acquisto secondo il diritto internazionale. Perfezione dell'acquisto. Suo carattere originario.

1. Il 2 novembre 1938 e il 30 agosto 1940 venivano rispettivamente risolte mediante sentenza arbitrale ad opera dei Governi italiano e tedesco [1] due controversie territoriali fra le più spinose di quelle sorte, si può dire, con la medesima entrata in vigore dei trattati di pace stipulati alla fine della guerra mondiale, controversie acutizzatesi, per ragioni che qui non è il caso di richiamare, in questi ultimi anni: esse vertevano fra l'Ungheria, da un lato, e dall'altro, rispettivamente, la Cecoslovacchia e la Romania ed avevano ad oggetto l'appartenenza di alcuni territori già facenti parte del Regno d'Ungheria ed entrati a far

(*) Dalla prolusione al corso di diritto internazionale nella R. Università di Catania il 13 gennaio 1941-XIX.

(1) Giova sin d'ora avvertire che, malgrado la formula usata negli strumenti diplomatici d'arbitrato «... il R. Governo italiano e il Governo del Reich», giuridicamente il compito arbitrale è da ritenersi proprio dei due Stati, Italia e Germania: i quali lo hanno concretamente esplicato mediante gli organi rispettivi più indicati: i ministri degli esteri.

Non è necessario fermarsi sulla possibilità in generale che gli Stati, quali soggetti internazionali, fungano da arbitri internazionali. V. tuttavia *infra* a proposito della scelta dell'arbitro per la risoluzione delle controversie c. d. *politiche*.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

parte dei predetti Stati, territori che l'attuale Stato ungherese a sè rivendicava. Per necessità di misura e per ragione di metodo ometto di specificare i precedenti e i termini politici delle due controversie, facilmente leggibili altrove. Mi limito qui ad esaminare dal punto di vista del diritto internazionale i due arbitrati, che presentano tali caratteristiche da interessare al vivo la dogmatica internazionalistica, e non soltanto la dottrina dell'arbitrato, non ancora organicamente completa, bensì quella, che sembra da tempo già sistemata e relativamente completa, dei modi di acquisto del territorio secondo il diritto internazionale. In riferimento a quest'ultima lo studio dei due arbitrati mi conferma nell'idea, già da me altrove prospettata e sostenuta, della configurabilità della sentenza internazionale, in determinate situazioni, quale titolo d'acquisto per sè stante del territorio secondo il diritto internazionale (1); e ciò contro l'opinione di alcuni autori che tale configurabilità hanno voluto escludere (2). L'esame dei due recenti importantissimi arbitrati vuol quindi essere un contributo onde resti dimostrata la necessità d'introdurre la sentenza internazionale fra i modi di acquisto del territorio. Deve ritenersi, cioè, verificato e verificabile il fenomeno giuridico del trapasso di territori proprio nel campo della risoluzione mediante sentenza delle controversie aventi ad oggetto, in varia guisa atteggiandosi, come vedremo, la pretesa o le pretese dedotte, l'appartenenza di uno o più territori. In tali casi, è bene dirlo subito, non si tratta, a vero dire, della sentenza che ordinariamente ricorre e si considera pure nell'ordine internazionale, bensì di una particolare figura di sentenza internazionale, la quale, benchè trovi un certo riscontro nell'ordinamento giuridico interno, ritengo, come quasi sempre nello studio del diritto internazionale, abbia caratteristiche di originalità giustificantisi soltanto nell'ambito di quest'ultimo (3).

(1) V. la mia monografia *L'aggiudicazione di territori nel diritto internazionale*, Milano, 1940.

(2) V. gli autori citati a p. 12, 48, 86, nelle note, della citata monografia.

(3) Sulla sentenza internazionale e sue figure, v. i richiami, le osservazioni e la bibliografia di cui nella mia monografia, p. 32 ss.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

2. Prima di compiere l'esame dei due arbitrati e di porre in luce l'efficacia delle sentenze relative, giova premettere alcune nozioni introduttive o comunque atte a facilitare l'esatta comprensione del fenomeno dell'acquisto di territori in virtù di sentenza internazionale.

Esse vertono sul concetto di controversia territoriale, in relazione al generale concetto tecnico di controversia internazionale, e sulla sentenza internazionale.

Per necessità di limite queste nozioni saranno schematicamente riassunte (1).

A) Le controversie territoriali sono costituite da un contrasto di interessi fra due Stati circa l'appartenenza di uno o più territori: uno di essi Stati, cioè, manifesta una pretesa avente a contenuto l'affermazione del dominio internazionale su dati territori, tale pretesa incontrando la resistenza o il disconoscimento dell'altro. Se la pretesa è fondata su di una ragione in senso tecnico, ossia su un fondamento di diritto obbiettivo, unilateralmente assunto dallo Stato interessato, e la resistenza dell'altro Stato a sua volta fondasi su motivi di diritto, si ha lo schema della controversia che con termine acquisito alla dottrina dicesi *giuridica*. Il contrasto d'interessi è in tal caso destinato ad essere risolto, se giudizialmente, mediante l'accertamento del diritto nel caso concreto; ciò, almeno, normalmente (2).

L'esemplificazione è facile. Uno Stato assume nei confronti di un altro Stato di avere per primo proceduto alla scoperta e alla successiva occupazione di un territorio trovantesi, al momento della contestazione, sotto il controllo del secondo Stato: il quale, alla pretesa di restituzione affacciata dal primo resiste

(1) V. diffusamente la mia citata monografia *L'aggiudicazione di territori* ecc.

(2) Non è escluso praticamente che controversie giuridiche, in base ad apposito accordo delle parti, o di fatto, ossia senza autorizzazione della norma processuale (salvo poi a vedere quale possa essere la validità della sentenza che per tal modo si ottenga), possano essere risolte dall'arbitro secondo criteri non giuridici, astraendo cioè dal diritto obbiettivo (*ex aequo et bono*). Cfr. *L'aggiudicazione di territori* cit., p. 21-2, e i casi citati.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

negando la priorità della occupazione: questione di fatto e questione di diritto si intrecciano: e l'arbitro internazionale, investito della risoluzione della controversia, è chiamato a risolverle entrambe col processo logico comune ad ogni sentenza di accertamento.

Ma non tutte le controversie internazionali aventi ad oggetto il dominio territoriale si presentano nella prassi tali da rientrare nello schema della controversia giuridica; si verificano frequentemente quelle che con termine tecnico, contrapposto a quello di cui sopra, si indicano come controversie *politiche*. Uno Stato avanza una pretesa circa il dominio di un dato territorio, spettante *de jure* ad altro Stato, non fondata sul diritto internazionale obbiettivo: se una ragione è a fondamento della sua pretesa essa è di ordine politico, tale cioè che gli interessi che si fanno valere con essa non trovano riflesso sul terreno del diritto esistente, ma potranno formare il contenuto e la sostanza materiale di un regolamento giuridico fra gli Stati contendenti futuro; d'altra parte lo Stato contro cui si attua una pretesa siffatta resiste invocando il suo diritto. Siffatta controversia non è risolubile alla stregua del diritto positivo, chè anzi essa verte appunto sulla necessità di mutare lo statuto territoriale esistente, in altri termini sulla possibilità di acquisto del territorio contestato da parte dello Stato pretendente a spese dello Stato già padrone giuridicamente del medesimo. In siffatto schema di controversia non si presenta una questione di diritto nel senso comune di questa espressione (¹): si ha e soltanto una questione di fatto — opportunità o necessità di mutare lo statuto territoriale esistente —, la quale, in mancanza di accordo delle parti (cessione allo Stato pretendente del territorio), se devoluta ad arbitrato, con opportuna clausola di poteri, dall'arbitro sarà risolta secondo criteri che in ogni caso non potranno essere offerti dal diritto obbiettivo esistente e saranno criteri di equità in senso assoluto, o di convenienza politica o di mero fatto. Si

(¹) Cfr. MORELLI, *Fatto e diritto nel processo internazionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940, III, p. 112-3, 114.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

faccia l'ipotesi che uno Stato, costretto a cedere in seguito a sconfitta una parte vitale del suo territorio allo Stato vincitore o al gruppo degli Stati vincitori, i quali l'abbiano poi assegnato, ossia ceduto a loro volta, ad uno Stato di nuova formazione o già esistente, rappresenti allo Stato cessionario la necessità di ottenere in restituzione il territorio ceduto, in quanto necessario alla ricostituzione della sua integrità e consistenza territoriale e politica od alla sua sicurezza strategica o alla sua economia, o per altri interessi quali che siano. Lo Stato cessionario ha sì dalla sua, naturalmente, il diritto derivantegli dalla cessione *post bellum*; nè al suo dominio giuridicamente costituito lo Stato pretendente potrebbe opporre alcuna ragione giuridica (1). Ma possono aversi, oltre che la ragione politica, delle ragioni di giustizia (2) costituenti una forte istanza alla revisione dello statuto territoriale: tutta una mole di interessi che, premendo contro quelli che costituirono il sostrato della cessione, fa sì che la sorte del territorio oggetto di rivendicazione non possa non essere messa in discussione.

B) Ai due tipi di controversia internazionale, giuridica e politica, corrispondono rispettivamente, già si è accennato, la sentenza di accertamento e la sentenza dispositiva (3).

Sulla sentenza di accertamento nelle controversie territoriali che si presentano come giuridiche basti rilevare che essa non fonda nessun titolo d'acquisto nuovo, originario, per sè stante, fra gli Stati parti nel giudizio arbitrale: bensì essa non fa che dichiarare, con effetto vincolante fra le parti, se e in favore di quale delle parti o di ambedue siasi verificato acquisto del territorio contestato, in tutto o in parte. Tale accertamento del diritto obbiettivo fa regiudicata fra le parti, e, come tale, non può

(1) Sulla impossibilità di configurare la violenza (da Stato a Stato) come motivo di nullità del trattato di pace contenente clausole di cessione da parte dello Stato vinto, v. per tutti CAVAGLIERI, *La violenza come motivo di nullità dei trattati.* in *Rivista di diritto internazionale*, 1935, p. 4 ss.

(2) Infatti il trattato di pace, di cui all'ipotesi, se valido, può non essere conforme a giustizia.

(3) Cfr. *L'aggiudicazione di territori* cit., p. 36 ss.; 48 ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

essere disconosciuto dai terzi Stati (¹). (La conseguenza praticamente è importante: i terzi Stati sono tenuti, se la sentenza ha fissato che il territorio controverso appartiene giuridicamente allo Stato A anzi che allo Stato B, a comportarsi ad ogni effetto in considerazione che quel territorio appartiene giuridicamente ad A). Ora, limitandosi a constatare la predetta efficacia, la dottrina, come si accennava in principio, ha escluso che la sentenza possa trovar posto fra i titoli di acquisto del territorio secondo il diritto internazionale.

Ma in tale affermazione la dottrina, o per dir meglio quei pochi autori che han fatto cenno della questione, non hanno tenuto presente quei casi della prassi in cui delle controversie giuridiche per l'appartenenza di territori furono risolte mediante sentenza non certo di accertamento: così ad esempio, se, trattandosi di decidere secondo il diritto a quale dei due Stati contendenti appartenesse per intero il territorio contestato, dovendo cioè l'arbitro procedere, a tenore del compromesso, all'attribuzione per la totalità del territorio medesimo ad una delle due parti, l'arbitro procedette invece a dividere, secondo criteri di sola equità o di mero fatto, in due parti press'a poco eguali o equivalenti, il territorio stesso, e ciò o per l'impossibilità di prova dei fatti da provare o per l'insufficienza dei titoli probatori o per l'inapplicabilità di particolari norme materiali fissate nel compromesso da servire all'arbitro per la risoluzione della controversia (²). Omettendo qui di considerare il problema che, in siffatti casi, nella prassi e nella dottrina si è talora affacciato, dell'eccesso di potere dell'arbitro, basti qui il ricordare che, nella maggior parte dei casi, la sentenza fu accettata ed eseguita dalle parti (³).

Inoltre — ed è quanto qui preme maggiormente di avvertire —, quella stessa dottrina non ha potuto tener conto delle sentenze che si sono ottenute nei recenti casi di controversie

---

(¹) Ciò in virtù di un principio generale di diritto internazionale corrispondente al ben noto principio affermato per la sentenza interna. (*L'aggiudicaz.* ecc. cit., p. 48-9).

(²) Casi nella mia citata monografia *L'aggiudicazione ecc.*, p. 71 ss.

(³) *Ivi*, p. 76-7.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

territoriali politiche devolute ad arbitrato, che qui si studiano. In questi casi la sentenza non fu l'accertamento del diritto con forza obbligatoria fra le parti, bensì fu lo strumento di produzione di un regolamento giuridico nuovo fra le parti, avente pure, nel senso che sarà precisato, delle conseguenze nei confronti dei terzi Stati. Invero, si è già detto che la controversia politica è un contrasto di interessi la cui risoluzione si ottiene mutando o creando il diritto, non già accertando quello già esistente e che neppure lo Stato che ha sollevato la controversia negherebbe, nella totalità o quasi dei casi, essere quello che è. Trattandosi di controversia territoriale, il contrasto non può elidersi se non mutando lo statuto territoriale esistente. Se le parti decidono di farlo mediante accordo diretto, la soluzione è più economica e semplice, rispondendo in definitiva l'accordo di revisione ad una valutazione bilaterale delle opposte esigenze. In mancanza di accordo, non resta, in linea di soluzione pacifica, che gli Stati si affidino al giudizio di un arbitro il quale proceda ad una revisione, in base a criteri di giustizia o di fatto, dello statuto territoriale astratta dalla volontà diretta delle parti e con forza obbligatoria di fronte a queste. Occorre, naturalmente, che l'arbitro abbia ricevuto se non espressamente, in maniera univoca il potere di risolvere la controversia sul piano di siffatta revisione. Giudizio quant'altri mai estremamente delicato e difficile. Sono in giuoco gli interessi attinenti ad uno dei beni internazionali più vitali: la funzione dell'arbitro qui ha la massima importanza anche dal punto di vista storico e politico e consegue un titolo ancor più alto di stima e di nobiltà come funzione pacificatrice.

L'altezza del compito arbitrale fa nascere il problema della scelta degli enti idonei a risolvere sul piano processuale controversie così gravi: ma questo problema interessa più dal punto di vista della sociologia dell'arbitrato e della politica internazionale, e basti qualche cenno. Idonei certamente appaiono ad assumersi siffatto compito più che individui isolati (capi di Stato) o collegi di individui o corti di giustizia internazionale, gli Stati. Ma quali? Si risponde facilmente: le Grandi Potenze, e, fra di esse, quelle che secondo la contingenza politica po-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tranno apparire agli Stati contendenti le più indicate. Quando poi, come nelle fattispecie che qui saranno esaminate, si tratti di due o più Stati aventi comuni interessi ed un programma di azione comune che li unisce, e questa unione di Stati sembri avere attitudine ad imporsi nell'ordine politico internazionale sotto più aspetti, fra questi è indubbiamente la capacità di assumere il predetto compito arbitrale. L'interesse ad esplicare il quale non si negherà essere delle stesse Potenze arbitre (contro il principio, che può ritenersi ordinariamente valevole, non appartenere l'interesse alla risoluzione giudiziale delle controversie internazionali agli enti od organi che tale risoluzione procurano): ma ciò appunto è caratteristico di tali arbitrati ed è garanzia della loro pratica efficacia.

3. *Arbitrato ungaro-ceco.* — La controversia fra l'Ungheria e la Cecoslovacchia era sorta, com'è noto, dal fatto che la prima rivendicava la Slovacchia di confine e la Rutenia sub-carpatica, territori che, dopo la cessione effettuata da parte ungherese nel Trattato di Trianon, erano entrati a far parte dello Stato cecoslovacco. Il 22 ottobre 1938 l'Ungheria proponeva alla Cecoslovacchia la retrocessione dei territori anzidetti. Se la Cecoslovacchia non avesse voluto accogliere le proposte ungheresi, l'Ungheria dichiarava di voler ricorrere all'arbitrato dell'Italia e della Germania. A quest'ultima via di soluzione finiva con l'accedere la Cecoslovacchia. Con appositi scambi di note si fondava il compromesso. Annunciato ufficialmente, il 31 ottobre successivo, da parte dei governi italiano e tedesco il *receptum arbitri*, il 2 novembre, convenuti a Vienna i due Ministri degli esteri delle Potenze arbitre, udite le delegazioni degli Stati contendenti, nella stessa giornata resero la decisione.

Contenuto della sentenza. — Vengono attribuiti all'Ungheria i territori indicati nella carta, annessa alla sentenza, che indica il nuovo confine fra i due Stati (corrispondono alla massima parte dei territori rivendicati nei confronti della Cecoslovacchia dall'Ungheria).

L'evacuazione dei territori dovrebbe avvenire entro un termine brevissimo (quindici giorni) dalla data di emanazione del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la sentenza. L' inizio dell' occupazione da parte ungherese dovrebbe essere anticipato su questo termine al 5 novembre. I territori dovrebbero essere lasciati nel loro ordine normale.

Le questioni accessorie sorgenti dal trapasso del territorio, e in particolare quelle relative alla cittadinanza e all'opzione, dovrebbero essere regolate da una commissione mista ungaro-cecoslovacca. A questa stessa commissione, il compito della protezione delle persone di nazionalità magiara restanti in territorio cecoslovacco e di quelle di stirpe non magiara abitanti nel territorio attribuito all'Ungheria. Nel caso che durante l'esecuzione della sentenza sorgessero difficoltà o dubbi, il Governo reale ungherese e il Governo cecoslovacco s'intenderebbero direttamente. Nel caso di impossibilità di giungere ad una intesa su una determinata questione, essi sottoporrebbero la questione stessa al Regio Governo italiano e al Governo tedesco per la decisione definitiva.

Arbitrato ungaro-romeno. — Arrestatesi ad un punto morto le trattative fra l'Ungheria e la Romania per la risoluzione della questione transilvana, i cui termini sono noti, l'ultima via che cercò l'Ungheria fu quella di appellarsi all'Italia e alla Germania perchè esplicassero i loro buoni uffici o la loro mediazione nella risoluzione della grave controversia. Dai Ministri degli esteri italiano e tedesco furono invitati a Vienna, per l'esame della questione, i due Ministri degli esteri degli Stati contendenti.

Sembrava che durante il convegno, che durò soltanto due giorni (29 e 30 agosto 1940), i due Stati dovessero finire, con la mediazione dei due Governi italiano e tedesco, col mettersi d'accordo. Senonchè, a quanto può dedursi da alcuni resoconti giornalistici ufficiosi, nella seconda giornata del convegno fra i rappresentanti degli Stati controvertenti dovette intervenire un compromesso orale (caratteristica del presente arbitrato), in base al quale il Governo italiano ed il Governo del Reich erano richiesti di regolare mediante sentenza arbitrale le questioni pendenti. Dichiaratisi pronti, in nome dei rispettivi Governi, ad a-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

derire alla richiesta, i due Ministri degli esteri italiano e tedesco, sulle deduzioni orali delle delegazioni delle parti e sulla base degli elementi acquisiti durante le trattative diplomatiche intercorse in precedenza, resero, nella stessa giornata del 30 agosto, la decisione. Nella stessa data fu firmato un protocollo nel quale l'Ungheria e la Romania riaffermavano la loro volontà « di accettare la decisione arbitrale quale regolamento definitivo e di impegnarsi di eseguirla senza riserve ».

Contenuto della sentenza. — Il territorio attribuito all'Ungheria (la massima parte di quello preteso) è delimitato, con la fissazione del nuovo confine, nella carta annessa alla sentenza: la linea di confine, da precisarsi ulteriormente di comune accordo ad opera di una commissione romeno-ungherese. Termine di giorni quindici per l'evacuazione da parte romena; le modalità di questa e della conseguente occupazione ungherese dovrebbero essere subito fissate dalla commissione mista. A differenza della sentenza intervenuta nella controversia fra l'Ungheria e Cecoslovacchia, la presente regola anche (al. 3 - 7) le questioni di cittadinanza e di minoranza. Notevole soprattutto la statuizione secondo cui tutti i cittadini romeni residenti nel territorio oggetto del trapasso acquistano senz'altro la cittadinanza ungherese, salvo opzione per la cittadinanza romena (1). Per ogni difficoltà o dubbio la sentenza rinvia all'accordo diretto delle parti. Nel caso di impossibilità di raggiungere tale accordo, la sentenza impone agli Stati parti di ricorrere nuovamente all'arbitrato dei Governi italiano e tedesco.

4. Ai fini già accennati nella premessa, conviene far seguire al succinto esame dei due arbitrati, la cui gemellarità di fisionomia sia politica che giuridica è evidente, un breve commento utile ai fini della dogmatica di diritto internazionale. Interessa qui specialmente porre in rilievo l'efficacia delle due decisioni arbi-

(1) Inoltre è concessa opzione pure ai cittadini romeni di nazionalità ungherese restati nel residuo territorio già appartenente all'Ungheria e non toccato dalla sentenza.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trali, che non ha trovato finora in dottrina, malgrado l'importanza del tema, nessuna illuminazione.

Al momento in cui la controversia viene sottoposta all'arbitrato dispositivo (nelle fattispecie che qui interessano la clausola secondo cui l'arbitro deciderà la controversia facendo astrazione dal diritto esistente, in linea cioè di revisione di esso, è sottintesa, desumendosi dall'intera fase di avvio del giudizio e dalle trattative che lo precedettero nonchè dal carattere intrinseco stesso della controversia sorta appunto sul terreno revisionista), a quel momento quello degli Stati controvertenti che ha il dominio del territorio contestato non già rinuncia, neppure virtualmente, al diritto verso l'altro Stato di considerarsi domino del territorio, bensì, e soltanto, rinuncia a far valere la pretesa di considerarsi tale. Lo Stato sovrano del territorio si acconcia, infatti, a quel processo di revisione dello statuto territoriale esistente, di cui s'è detto. Da quel momento, e sintanto che non sia intervenuta la sentenza, il suo diritto di sovranità territoriale trovasi, nei confronti dello Stato pretendente, in uno stato di affievolita energia. Intervenendo la sentenza, se tutto o parte del territorio controverso venga attribuito allo Stato che lo pretendeva, è da ritenersi che la sentenza stessa costituisca, in favore di questo, il diritto ad instaurare la propria sovranità sul territorio stesso, correlativamente all'obbligo dell'altro Stato di ritrarre la sua. La sentenza, che per una certa suggestione esercitata dal termine di diritto romano *adiudicatio* (¹) e perchè il termine corrispondente trovasi usato nelle lingue secondo cui si espressero gli arbitri in materia di controversie territoriali in generale (²), può dirsi di *aggiudicazione*, è per tal modo il titolo di acquisto in favore dello Stato aggiudicatario nei confronti dell'altro. Vedremo subito del perfezionamento dell'acquisto e della situazione che si determina con esso di fronte ai terzi Stati. Conviene qui subito qualificare il titolo di acquisto costituito dalla sentenza di aggiudicazione come fatto giuridico *oggettivo* ed *autonomo*. *Og-*

(¹) - (²) Cfr. la mia citata monografia, p. 10, nota.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gettivo: il titolo d'acquisto non proviene dalla volontà dei soggetti internazionali in controversia, bensì proviene da quella dell'arbitro, ossia da una volontà che è al di fuori e al di sopra di quella delle parti. *Autonomo*: non soltanto nel senso dell'autonomia, propria di ogni sentenza internazionale, dall'accordo degli Stati preordinante il giudizio, bensì nel senso che alla produzione degli effetti di diritto materiale sopraddetti (nascita nell'aggiudicatario di un *jus ad occupandum* ed obbligo corrispondente nello Stato soccombente) non sono necessari ulteriori atti giuridici derivanti dagli Stati parti nel giudizio dispositivo. In particolare, nessun atto di rinuncia è concepibile, dopo intervenuta la sentenza, da parte dello Stato evitto (1), nè tanto meno un trattato di cessione è logicamente pensabile. Neanche è necessario l'accordo dei due Stati partecipanti al giudizio dispositivo perchè lo Stato aggiudicatario possa operare la presa di possesso materiale del territorio attribuitogli: in altri termini neppure l'esecuzione della sentenza soggiace all'intervento di atti giuridici fra le parti, salvo che non siano stati previsti nella sentenza stessa.

Per completare l'esame della portata della sentenza di aggiudicazione *inter partes*, occorre, dopo aver precisato quale sia l'effetto costitutivo primario, far cenno degli effetti materiali secondari e accidentali. Valutazioni giuridiche accessorie e derivate direttamente dal trapasso territoriale possono rendersi necessarie o utili nel corpo stesso della sentenza. Esempio, come nelle fattispecie esaminate, il regolamento di cittadinanza degli abitanti del territorio *de quo*, la liquidazione del patrimonio e la corresponsione delle indennità agli optanti in senso contrario alla cittadinanza dello Stato aggiudicatario (2). Sembra nondi-

(1) Allo stesso modo che un atto di rinuncia preventiva. Contro il RIVIER, che, per negare l'autonomia dell'aggiudicazione, escogita « une renonciation conventionnelle et éventuelle » che sarebbe operata nel compromesso, vedi le critiche nella mia citata monografia *L'aggiudicazione ecc.*, p. 86-7 nota (8).

(2) Effetto caratteristico, se non del tutto nuovo nella prassi dell'arbitrato, è quello, di ambedue le sentenze commentate, di porre l'obbligo degli Stati parti di adire nuovamente gli stessi arbitri nel caso di controversia durante l'esecuzione, e a causa della medesima, della decisione arbitrale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

meno che gli effetti secondari del trapasso territoriale, possano essere più facilmente oggetto di accordi appositi, fra gli Stati interessati, successivi alla sentenza (1).

Fissata l'efficacia della aggiudicazione *inter partes,* non presenta difficoltà la situazione che, in seguito ad essa, si produce nei riguardi degli Stati estranei al giudizio dispositivo. Giova ricordare quanto accade nella cessione; non si può dire che il solo trattato di cessione abbia alcuna efficacia di per sè nei riguardi dei terzi, il trattato è soltanto il titolo di acquisto *inter partes*: bensì la situazione che risulterà con l'instaurazione effettiva della sovranità da parte dello Stato cessionario varrà da sola, obbiettivamente, di fronte ai terzi Stati, purchè, ben s'intende, questi non abbiano diritti da far valere sul territorio oggetto della cessione. (La violazione di soli interessi o, che è lo stesso, il solo pregiudizio di fatto è irrilevante). Analogamente per la sentenza di aggiudicazione. Anzitutto, in virtù del principio generale, valevole pure per la sentenza dispositiva, della esistenza della regiudicata *erga omnes,* la nascita nello Stato aggiudicatario del diritto che si è visto non potrà essere disconosciuta dai terzi Stati purchè giuridicamente indifferenti (che non lo siano politicamente, si ripete qui, non rileva dal punto di vista giuridico): come gli effetti della sentenza di accertamento fra le parti non potranno essere, come tali, disconosciuti dai terzi Stati, così è a dire per gli effetti sostanziali della sentenza dispositiva in generale ed in particolare di quella di aggiudicazione. In secondo luogo, se il titolo di acquisto da questa costituito non può essere ignorato giuridicamente dai terzi, l'instaurazione effettiva di sovranità da parte dell' aggiudicatario necessaria per la perfezione dell'acquisto neppure potrà essere contestata, ricorrendo il momento oggettivo anzidetto della mancanza di ogni e qualsiasi lesione giuridica in danno dei terzi.

L'acquisto, che così si determina, deve dirsi originario o derivativo? A parte il valore relativo della ben nota distinzione, gio-

(1) E ciò analogamente a quanto è solito avvenire nella cessione: gli Stati non contemplano o non esauriscono il regolamento dei rapporti accessori nello stesso trattato di cessione, ma intervengono uno o più altri accordi complementari.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

va in ogni modo notare come, se per acquisto derivativo intendesi quello susseguente ad un rapporto di diritto materiale fra un soggetto internazionale che sia titolare del dominio ed un altro soggetto, non verificandosi tale rapporto nella aggiudicazione, l'acquisto che si opera dall'aggiudicatario non potrà dirsi che originario (1). Invero, dopo quanto s'è detto finora è appena necessario ripetere che l'aggiustamento d'interessi operato dall'arbitro circa l'appartenenza del territorio *de quo* si opera al di fuori e al di sopra della volontà del titolare del dominio: la volontà dello Stato che viene evitto si è arrestata al compromesso, ossia alla posizione della norma processuale: e il diritto dell'aggiudicatario è solo e genuino effetto della sentenza.

Mario Miele

---

(1) In ciò l'acquisto per aggiudicazione si distingue, com'è evidente, dall'acquisto per cessione. Infatti, anche se si ritiene, come credo debba ritenersi, che la portata del trattato di cessione sia soltanto quella di essere il titolo d'acquisto fra i soggetti del rapporto di cessione, riportandosi l'acquisto vero e proprio al momento reale dell'instaurazione di sovranità da parte del cessionario, l'acquisto per cessione deve pur sempre dirsi derivativo, fondandosi sopra quel rapporto di diritto materiale fra il precedente titolare del dominio e l'acquirente, che esula, abbiamo detto, dalla aggiudicazione.

D'altra parte è facile avvertire che l'acquisto per aggiudicazione si distingue dal modo di acquisto originario per eccellenza, l'occupazione, in quanto questa ha ad oggetto un territorio *nullius*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

POLEMICHE

La frode alla legge internazionale del governo Roosevelt

A noi europei può riuscir difficile comprendere come un governo possa sostenere sul serio di agire in conformità col diritto internazionale, allorchè mette tutto il potenziale bellico di cui dispone a servizio di uno dei belligeranti e gli presta apertamente e solennemente tutto il suo appoggio morale e materiale, senza tuttavia assumere la veste di belligerante, anzi dichiarando in modo esplicito di conservarsi neutrale e di tener fermo alla propria « legge di neutralità ».

Basterà limitarsi a rilevare che la fornitura diretta di materiale bellico da parte di uno Stato neutrale ad uno belligerante, a differenza dal commercio privato di armi, contradice alla stessa essenza della neutralità e al diritto consuetudinario, come trovasi consacrato nell'art. 6 della XIII convenzione dell'Aja; il quale vieta la fornitura diretta o indiretta da parte di una potenza neutrale ad una potenza belligerante, di « navi da guerra, munizioni o altra specie di materiale bellico », e la vieta semplicemente in quanto tale, « per qualunque motivo » essa avvenga, ossia prescindendo da ogni giustificazione causale con cui possa essere motivata. E non solo questa, ma tutta una serie di norme di diritto consuetudinario inspirate all'idea della neutralità e che nella XIII convenzione dell'Aja del 1907 hanno trovato il loro riconoscimento formale (ma niente affatto necessario) sono state poste in non cale dagli Stati Uniti d'America con la legge che, sotto il pretesto della « difesa » contro un incombente pericolo, dispone e disciplina gli aiuti militari da fornire in forma di « affitto e prestito » (lend and lease): basti richiamare le norme dell'art. 5, 17, 18 di detta convenzione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La giustificazione addotta dal governo Roosevelt per legittimare il proprio comportamento alla stregua del diritto internazionale è di duplice ordine: dall'un lato essa, fa capo a uno stato di pericolo nazionale (national emergency), nel quale sarebbero venuti a trovarsi gli Stati Uniti: e ciò, non tanto per effetto della guerra europea in sè e per sè, quanto per effetto della piega nettamente sfavorevole all'Inghilterra che essa ha preso, così da minacciare la consistenza del « british empire » che secondo la concezione ufficiale costituisce il naturale baluardo dell'America. Dall'altro lato, l'addotta giustificazione — esposta di recente dal presidente Roosevelt nel discorso del 27 maggio — invoca la necessità di difendere il « principio della libertà dei mari » (¹) la « solidarietà delle repubbliche americane e del Canadà » e la « indipendenza dell'emisfero occidentale » in cospetto di una guerra che nel suo svolgimento impegnerebbe come posta del giuoco la signoria del mondo, e fa proprio il programma inglese della « difesa delle democrazie » e dei miti libertari che si connettono alla « democrazia » nella concezione anglosassone — miti rievocati da ultimo dal ministro Eden in un discorso del 29 maggio con formulazioni alquanto grottesche: « libertà di pensiero e di religione » (!) « eliminazione del bisogno e della paura » (!).

Senonchè nè l'una nè l'altra giustificazione valgono a legittimare dal punto di vista del diritto internazionale — come è inteso da noi europei — la specifica linea di condotta che il governo di Roosevelt ha adottato. Lasciamo stare per il momento la seconda giustificazione, la cui genesi va ricercata, come vedremo, nella particolare mentalità anglosassone. Fermiamoci alla prima giustificazione, la quale nella premessa alla recente proclamazione dello Stato di pericolo nazionale viene così formulata: « gli scopi di guerra delle potenze dell'Asse non si limitano a quelli confessati all'inizio della guerra, ma compromettono

---

(¹) La formola della « libertà dei mari » assume per abuso, nel discorso del presidente Roosevelt, un significato essenzialmente diverso da quello che la formola ebbe nella storia delle lotte contro il prepotere navale dell'Inghilterra. Nel suo significato storico la formola esprime l'esigenza del libero traffico marino fra paese e paese fra continente e continente. Oggi viene, con evidente abuso, volta a significare l'egemonia navale degli anglosassoni e la partecipazione dell'America del nord al blocco inglese contro l'Europa (si veda in proposito l'art. di fondo della « Frankfurter Zeitung » del 5 giugno 1941).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nel mondo intero la consistenza dell'ordinamento democratico esistente e importano la dominazione dei popoli e dell'economia di tutto il mondo mediante l'annientamento della resistenza per terra, sul mare e nell'aria ». Prescindiamo dal rilevare che l'espressione mitica « ordinamento democratico » sta a denotare una cosa diversa, e cioè il « british empire », e che qui si confondono il metodo strategico e gli obbiettivi militari perseguiti con le finalità politiche della guerra. Per maggiore sincerità si sarebbe dovuta richiamare la solidarietà del mondo anglosassone, che è il vero motivo determinante dell'aiuto che l'America del nord presta all'impero inglese in pericolo; ma la sincerità non è il forte degli anglosassoni. Comunque, codesta può essere un'eccellente ragione per giustificare sia una intensificazione dei propri armamenti preludente ad un intervento in guerra, sia lo stesso intervento a fianco dell'Inghilterra con l'aperta assunzione della posizione di belligerante: ma non certo per giunstificare il singolare atteggiamento di Stato neutrale che.... compie atti non altrimenti qualificabili che come atti di guerra. Alla patente contradizione che si esprime nell'obliquo atteggiamento di « Stato neutrale che compie atti di guerra », il governo Roosevelt crede di poter sfuggire ricorrendo a quella più ampia giustificazione che esso attinge alla ideologia democratica e ai miti connessi: libertà dei mari, indipendenza dell'emisfero occidentale, o addirittura « liberty of the world » — libertà politica, religiosa e di pensiero etc. E' chiaro, o almento è astrattamente concepibile, che quando uno Stato o un gruppo di Stati, anzichè perseguire i propri interessi nazionali, assumesse la tutela di certi interessi superiori dell'intera umanità (si pensi all'opera umanitaria della croce rossa), la sua sarebbe una vera e propria missione, di fronte alla quale non avrebbe senso nè l'antitesi fra belligerante e belligerante nè la distinzione fra belligerante e neutrale. Ma il caso in questione è profondamente diverso, ed è una illusione grossolana, per non dire puerile, quella del governo americano, che nel suo caso si tratti proprio di assumere la missione di protettore della « libertà », e magari della « sicurezza collettiva » contro « l'aggressione » e la disumana pretesa di un asservimento generale dell'umanità. Noi europei conosciamo già abbastanza il valore di siffatte ideologie, per averne già fatta l'esperienza nella così detta lega delle nazioni di Ginevra, e sappiamo anche quale sofisma logico stia alla base delle ideologie ginevrine. Il sofisma, in cui cadono gli Stati privilegiati detentori del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le ricchezze del mondo, e diciamo pure gli Stati anglosassoni, consiste nell'identificare « tutto il mondo » con.... sè stessi, e nell'ignorare che esistano e perfino che possono esistere conflitti d'interessi fra privilegiati e diseredati. Alla luce di tale sofistica ideologia, la guerra in cui siano impegnati Stati anglosassoni, cessa di essere un conflitto fra interessi e aspirazioni di pari grado, per diventare una biblica lotta del Bene contro il Male, cioè del popolo eletto da Dio contro i dannati: e ogni comportamento tendente al trionfo del Bene appare giustificato dal suo stesso fine, qualunque possa essere il contrasto in cui si pone con l'ordine giuridico internazionele.

In realtà però, nella guerra attuale sono in giuoco e in conflitto fra loro, dall'un lato, l'interesse degli anglosassoni a conservare nel mondo la posizione di privilegio acquisita quando il continente europeo era ancora diviso e discorde, e dall'altro, l'interesse dell'Europa a conseguire in casa propria la libertà e nel mondo una posizione adeguata alla propria capacità espansiva e civilizzatrice. Interesse nettamente conservatore, l'uno, in quanto aspira al mantenimento sostanziale dello status quo con la conservazione dell'egemonia inglese e della divisione europea; interesse, per contro, decisamente innovatore l'altro, in quanto è diretto alla instaurazione di un nuovo ordine europeo, che garantisca un'armonica convivenza e che, fra l'altro, assicuri alle grandi nazioni del continente (accanto alla Francia, che già la possiede) una sfera di vita e di espansione corrispondente alla loro capacità. Che gli anglosassoni cerchino di presentare il loro interesse conservatore come inspirato unicamente alla difesa del diritto e della « libertà del mondo » etc. non può trarci in inganno: essi, infatti, identificano — come già nella lotta delle così dette « sanzioni » contro l'Italia — il diritto con lo status quo, perchè contestano la legittimità di ogni sostanziale rinnovamento, e identificano il mondo con se stessi. Che essi portino la lotta sul terreno della morale e si atteggino niente meno che a paladini del cristianesimo, della libertà religiosa e di pensiero etc. non può neppure stupirci: perchè a sublimare in senso moralistico i loro interessi e a mescolare insieme politica e morale essi sono portati psicologicamente dalla loro intrinseca e costituzionale insincerità (cant), dalla loro aridità e angustia mentale, dalla loro educazione puritana e farisaica: educazione, i cui effetti inaridenti sulla mentalità anglosassone sono stati studiati dal Weber, dal Dibelius, dal Renier e, per

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quanto concerne l'America, dal Keyserling in libri di larga notorietà, per tacere di altri (¹). Che poi gli anglosassoni, da ultimo (così anche Eden nel discorso del 29 maggio), abbiano cominciato a parlare anch'essi della necessità di rinnovare il mondo, non ci può neppude onganuare circa l'indirizzo essenzialmente conservatore del loro programma di pace: si tratta di un inabile espediente polemico, consistente nello scimmiottare l'atteggiamento aperto verso l'avvenire che contradistingue il programma degli avversari.

Ma se la sostanza della guerra contro l'Inghilterra è quella di una lotta per l'instaurazione di un nuovo ordine europeo contro l'egemonia inglese, di una lotta cioè fra interessi di rinnovamento e interessi di conservazione, è chiaro che la più ampia giustificazione escogitata dal governo Roosevelt fallisce interamente il suo scopo e non vale a rendere legittima una linea di condotta che è assolutamente incompatibile con la posizione di « Stato neutrale », che gli Stati Uniti pretendono di conservare. E non varrebbe a questo fine neppure tentare di attribuir loro la figura di « Stato non belligerante », che l'Italia e l'Ungheria assunsero prima del loro intervento e che hanno assunto in diverso senso la Spagna e la Turchia. Invero la qualifica di « non belligeranza » importa un atteggiamento essenzialmente passivo nei riguardi dello Stato belligerante verso il quale il « non belligerante » è legato da un vincolo di alleanza o d'altra natura; ma, finchè dura, non conferisce nessuna legttimazione a compiere atti di guerra in confronto dell'avversario. L'anormale situazione degli Stati Uniti sta in ciò: che essi, senza rinunziare alle guarentigie e prerogative che loro derivano dalla posizione di neutrali, compiono viceversa atti di guerra, incompatibili come tali con la neutralità, e valendosi appunto della veste giuridica di neutrali, pretendono compierli impunemente, senza sopportarne la conseguenza, cioè di essere trattati come belligeranti. Pretesa, codesta, la cui assurdità appare con particolare evidenza quando essi,

---

(¹) Max Weber, *Protestantische Askese und kapitalistischer Geist*, in « Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie » I, 133 segg., 194, 204; W. Dibelius *England* (2.a ed.) II, 73, 77; I, 175 segg., 181; G. J. Renier, *The english: arthey human?* (1932), vol. 5027 delle teubneriana « Collection of British and American authors », 160 sgg.; H. Keyserling, *Amerika: der Aufgang einer neuen Welt* (1930), 369 sgg., 377 sgg. Altri autori sono da noi richiamati nell'opuscolo « *Der Volkerbund im Zeichen der britischen Gleichgewichtspolitik* (1937, Varese) note 11 e 14.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

secondo la recente deliberazione di Roosevelt, provvedono a pattugliare con le proprie navi da guerra le vie marine di comunicazione attraverso le quali fanno affluire il materiale bellico nei porti inglesi, esercitando la segnalazione e lo spionaggio a danno nei nemici in caccia o in agguato. La distinzione, sulla quale il governo di Roosevelt ha insistito a questo proposito, fra il semplice pattugliamento e la protezione di convogli (che sola sarebbe apertamente contraria ai doveri di neutralità) è un indice caratteristico del fariseismo legalitario che la educazione puritana ha contribuito a radicare negli anglosassoni.

Queste ovvie constatazioni ci mettono in grado, se non andiamo errati, di esprimere una diagnosi sicura del carattere anormale che il comportamento adottato dal governo Roosevelt riveste, valutato alla stregua del diritto internazionale. Esso è — per dirla col linguaggio scultorio dei nostri avi e maestri insuperati, i Romani (Dig. 1, 3, 29-30) — un « agere in fraudem legis »: configura una *frode al diritto internazionale* (1). Il diritto internazionale non vieta ai terzi Stati di partecipare a un conflitto armato fra due Stati, ma esige per elementari ragioni di correttezza e di lealtà e per la tutela della buona fede che tale partecipazione avvenga con l'abbandono della veste di neutrale e con l'aperta assunzione di quella di belligerante, in modo analogo come per la partecipazione ad atti di guerra esige dai singoli che indossino la divisa militare e mette fuori legge i franchi tiratori. Nel partecipare in sostanza al conflitto armato mediante veri e propri atti di guerra, pur mantenendo la veste giuridica di neutrale con le guarentigie e prerogative connesse, consiste per l'appunto la frode al diritto che regola la convivenza internazionale (2). Di fronte alla giusta accusa di frode

(1) Basterà ricordare qui la definizione romana (Dig. 1, 3, 5, 29): in fraudem legis facit, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. L'agire in frode alla legge si può caratterizzare come un porre in essere la situazione di fatto deprecata dalla norma giuridica sotto l'apparente osservanza di essa, letteralmente interpretata: in breve, come un violare lo spirito della legge, girandone la lettera.

(2) Veramente la frode è duplice: perchè il comportamento del governo Roosevelt non viola solo il diritto internazionale, ma anche la legge interna americana costituita dal « neutrality act ». Sotto lo sbandierato pretesto di difendere la « libertà dei mari » etc. il governo Roosevelt viola i doveri che al presidente impone la stessa costituzione degli Stati Uniti. Onde non senza ragione gli spiriti più pensosi di quel paese stimano che con l'assumere poteri dittatoriali in regime di « pace » il presidente si sia messo al disopra dei principi democratici della costituzione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

alla legge internazionale, i giuristi americani tenteranno probabilmente di ribattere anzitutto che il governo Roosevelt non agisce in modo occulto, ma anzi perfettamente palese, con dichiarazioni legislative solenni, e inoltre che esso non ha nesuna intenzione fraudolenta od ostile alla legge internazionale, ma solo l'intento di cambattere l'« imperialismo » tedesco. Ma nè l'una nè l'altra obiezione coglierebbe nel segno. Non la prima: perchè tanto la legge di « affitto e prestito » quanto la proclamazione dello « stato di pericolo nazionale » e le varie manifestazioni oratorie del presidente sono come tali, nonostante la loro pubblicità e solennità, atti meramente interni che non sono intesi a modificare la posizione internazionale degli Stati Uniti rispetto al conflitto neanche secondo il loro proprio modo di vedere (tanto che dichiarano di tener ferma la loro « legge di neutralità »). Per essere coerenti, bisognerebbe che essi stessi ne traessero le conseguenze, dichiarando la guerra alla Germania. E neppure la seconda obiezione sarebbe concludente: perchè l'agire in frode alla legge deve essere valutato mediante un apprezzamento puramente oggettivo del comportamento degli Stati o dei singoli, prescindendo dalla buona o cattiva coscienza che lo accompagna, dalla intenzione santa o diabolica che lo determina. Che l'interessato abbia o meno consapevolezza di porsi in contrasto con la legge e abbia o meno l'intenzione di violarla, è irrilevante. Si sa bene che la asserita santità delle intenzioni è uno dei tratti caratteristici delle azioni informate alla morale farisaica, e che in particolare gli anglosassoni, schivi come sono di sinceri esami di coscienza, sogliono avere buona coscienza ogni volta che agiscono nel proprio interesse. Ma la santità dell'intenzione e la bontà della coscienza non valgono ad escludere che il compiere atti di guerra nella veste di neutrale costituisca violazione, nella lettera e nello spirito, del diritto internazionale. Se la nostra diagnosi è giusta, è agevole anche la prognosi: gli Stati Uniti subiranno legittimamente il trattamento che in sostanza hanno voluto. Soltanto che non dipenderà dal loro governo la scelta del momento più opportuno [1].

Emilio Betti

[1] Questo articolo è stato pubblicato, in riassunto, nel fascicolo di luglio della rassegna « Gerarchia ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ancora sulla " Sanità della stirpe e il matrimonio „

Un articolo da me pubblicato sull'« Archivio di studi corporativi » dell'anno decorso (fasc. II), ha avuto eco assai ampia, in vario senso [1]. Si è anche scritto che ha suscitato una « polemica importantissima... che mette a nudo, in forma drastica, l'aspetto essenziale della profonda crisi in cui versa la nostra civiltà giuridica », nel conflitto « irriducibile dei diritti naturali dell'Individuo e dei diritti della Stirpe e della Nazione ».

Credo opportuno aggiungere due parole, sia per coloro che hanno accolto con entusiasmo il mio scritto, sia per coloro che l'hanno, in genere molto garbatamente, combattuto. Perchè ritengo giovi frenare qualche sviluppo non consentito del mio pensiero e insieme fissarne e forse chiarirne il contenuto, senza irrigidimenti nocivi al raggiungimento del fine.

Ho sostenuto sopra tutto la tesi che occorre creare un ostacolo al matrimonio per causa di malattia ereditaria.

Ed ecco cosa si soggiunge da altri: e mi fermo solo agli autori degli articoli firmati, naturalmente i più ponderati.

Taluno avvisa una estensione di quell'ostacolo: siccome « alla rovina della malattia va aggiunta quell'altra specie di malattia più sottile e spesso innata, che è la disposizione alla delinquenza ». Così

---

(1) COGNI, *Per la sanità della stirpe, Meridiano di Roma*, 8 dicembre 1940 e *Per la razza, Bibliografia fascista*, maggio 1941; DE MARTINO, *Questioni di eugenetica, Meridiano di Roma*, 19 gennaio 1941; HILLING, *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 1940, 331; *Rivista internazionale di scienze sociali*, 1940, 818; CAPPELLO, *Esame di alcune recenti opinioni in materia matrimoniale, Civiltà cattolica*, 1941, 94 e seg.; *Jus*, 1941, 166; CESARINI-SFORZA, *Problema e dramma, Bollettino dell'Istituto di filosofia del diritto della R. Università di Roma*, 1941, 77 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

il COGNI, noto iniziatore degli studi razziali in Italia, e il DE MARTINO.

A me sembra che qui si profili uno svolgimento di idee che eccede le previsioni e le esigenze che sono a base del problema. Sarebbe possibile — quanto meno fondato — parlare di tendenza a delinquere di persona incensurata, che non ancora dimostrò, con un fatto imputabile, la propria indole delittuosa? No certo. Esplicitamente il nostro codice penale considera la « tendenza a delinquere » di chi « commette un delitto non colposo.... il quale per sè e unitamente alle circostanze.... riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi una causa nella indole particolarmente malvagia del colpevole » (art. 108). Ma se il reato occorre, il delinquente è posto fuori circolazione e sfuma in pratica il pericolo del matrimonio, e per sempre, nei casi più gravi, mentre nei meno gravi non deve trascurarsi la funzione emendatrice della pena e specie delle misure di sicurezza che quel pericolo possono rimuovere per l'avvenire. Ma poi il pericolo esisterebbe veramente per la prole? Bisognerebbe dare per certa l'ereditarietà della delinquenza. Chè ad altro efficacemente si può provvedere. Così ad un eventuale abbandono materiale e morale della prole soccorre l'opera di protezione ed assistenza dello Stato indirizzata anche alla redenzione dei giovani traviati e delinquenti; mentre un efficace controllo sulla patria potestà può oggi riuscire a sottrarre i figli al cattivo influsso del genitore.

Per ciò credo vi sia ragione per limitare alle malattie ereditarie l'ostacolo al matrimonio.

Qui una voce molto autorevole ammonisce « che una disposizione legislativa la quale vietasse *in modo assoluto e per sempre* il matrimonio a coloro che sono affetti da qualche malattia ereditaria sarebbe ingiusta, contraria ai principî della moralità, lesiva dei diritti naturali spettanti a ciascun individuo ». « Le conseguenze pratiche d'un tale divieto, come facilmente si comprende, sarebbero sotto l'aspetto morale gravissime ». Così il CAPPELLO.

Riconosco per primo la gravità del provvedimento indicato. Ma credo che anche il mio illustre contraddittore dovrebbe riconoscere essere esiziale una indifferenza in materia. Atteniamoci pure a valutazioni di giustizia e di morale, prescindendo da più evidenti rilievi sociali. Si domanda se è giusto, morale non esigere il sacrificio della rinunzia al matrimonio di persona fisicamente o intellettualmente tarata, quando sia certo che al matrimonio seguirà la trasmissione di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quella tara a tutta la discendenza e una più larga diffusione, attraverso gli incroci. La risposta non può essere dubbia. Certo quel sacrificio è concepito come *assoluto e per sempre*. Ma il legislatore civile sa imporlo talora. Si pensi al divieto di matrimonio per infermità di mente permanente, abbia dato luogo all'interdizione o anche non possa darvi luogo a causa dell'età (art. 83 pr. e 100 u. c. cod. civ.). E si rilevi che il sacrificio è imposto proprio a persona tarata da malattia mentale che può ricadere nel quadro delle ereditarie.

Si è detto del legislatore civile. Egli potrebbe porre il divieto di matrimonio civile per malattia ereditaria. Sul matrimonio canonico potrebbe agire solo creando un nuovo caso di intrascrivibilità. Il CAPPELLO osserva « che la negata trascrizione del matrimonio religioso agli effetti civili, di cui all'art. 6 della legge 17 novembre 1938, n. 1728, costituisce purtroppo un *vulnus* inflitto ai Patti lateranensi, per usare l'espressione stessa dell'Augusto Pontefice Pio XI, perchè trattasi di un atto unilaterale, ossia d'uno disposizione la quale non è contenuta nell'art. 34 del Concordato e neppure nelle norme d'applicazione stabilite di mutuo accordo, e fu sancita senza la previa intesa di ambedue le Parti contraenti, anzi contro le ripetute ed esplicite proteste della Santa Sede ». Tutto ciò è storicamente esattissimo. Ho espresso in precedenza la opinione che lo Stato non abbia rinunciato al potere di creare nuovi ostacoli al matrimonio civile od agli effetti civili del canonico: nè mi ripeto. Quanto alla Chiesa sono convinto che dovesse protestare contro la emanazione della legge 17 novembre 1938 che creava una disparità di trattamento — circa il matrimonio — tra cattolici, pel solo riflesso di una diversità di razza che essa annulla nella sua mirabile universalità. Osservo che invece la Chiesa non trovò da protestare perchè « nelle norme di applicazione stabilite di mutuo accordo » fu posta la interdizione per infermità di mente di uno degli sposi come causa di intrascrivibilità del matrimonio canonico. Eppure, abbiamo detto, l'infermità di mente cade nel novero delle malattie ereditarie. Come si vede, esiste una ammissione che potrebbe costituire punto di partenza per ulteriori sviluppi.

Azzardai una ipotesi. Col volgere del tempo la materia degli impedimenti canonici al matrimonio ha ricevuto notevoli mutazioni. Chi può dirci se una evoluzione futura non abbia a manifestarsi nel senso di ammettere l'impedimento canonico ove si auspica il sorgimento del

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nuovo divieto civile? La base su cui assidere tale ammissione pare non manchi. La Chiesa ha posto al matrimonio ostacoli più numerosi dello Stato: anche per ragioni squisitamente morali. Ora le manifestazioni della morale non sono invariabili. Certi vincoli matrimoniali tra parenti — generatori di prole tarata — che non furono *ab antiquo* ripugnanti alla morale, vi ripugnarono in seguito: e sorse l'impedimento al matrimonio. Certi vincoli con persone affette da malattie ereditarie — generatori di prole tarata — che fino ad oggi non hanno ripugnato alla morale, possono ripugnarvi oggi e meglio vi ripugneranno in futuro: e potrà sorgere l'impedimento.

So bene che « la morale, propriamente detta, non cambia coll'avvicendarsi delle stagioni », come argutamente nota il CAPPELLO. Ma purchè la stagione non si identifichi con l'eternità. Bella la citazione ciceroniana sulla morale « sempiterna et immutabilis »: « nec alia Romae, nec alia Athenis, alia nunc, alia posthac ». Ma il giureconsulto era assai meno universale e individuava la morale romana del suo tempo: « adversus bonos mores *huius civitatis* » (l. 15 par. 6 D. XLVII, 10) « quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam *nostram* » (l. 15 D. XXVIII, 7). Voglio però ammettere una morale in sè « sempiterna et immutabilis »: ciò non toglie che gli uomini in luoghi e sopra tutto in tempi diversi, progredendo le pratiche cognizioni, possono diversamente e più perfettamente coglierla ed apprezzarla derivandone in conseguenza atteggiamenti diversi: onde mutano « le manifestazioni della morale ».

Non è forse per effetto di queste diverse e più perfette valutazioni che anche gli impedimenti matrimoniali canonici hanno ricevuto mutazioni ed incrementi?

Richiamai l'impedimento della parentela perchè subì nel tempo maggiori oscillazioni di diritto umano. Sebbene esso sia di altra portata che quello ipotizzato « trattandosi di limitazioni e d'incapacità affatto diverse, giacchè nel caso di cui parliamo (malattia ereditaria) il matrimonio sarebbe vietato sempre e rispetto a tutti, laddove negli altri casi rimane proibito soltanto fra pochissime persone » (CAPPELLO, HILLING). Sotto il profilo della portata potrebbe invece richiamarsi un impedimento assoluto e di diritto naturale, che pur fu tratto dopo secoli da una più ristretta e diversa figura: l'impedimento dell'impotenza, dai canonisti inteso a colpire anche il capace alla sola unione non suf-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ciente fisiologicamente e l'incapace all'unione capace alla generazione.

Una base morale sembrò a me si offrisse per una ulteriore iniziativa della Chiesa ed accennai che, sviluppandosi il movimento legislativo degli Stati europei ed estraeuropei anche democratici ed antirazzisti nel senso di porre divieti al matrimonio per certe malattie ereditarie, potesse il diritto canonico della Chiesa universale fare un rinvio al diritto statuale non diversamente da come dispone per l'impedimento della cognatio legalis.

Forse con queste riflessioni toccai un problema immeritevole d'esame, insofferente di una soluzione normativa, « per il bene della Religione e del Paese? ».

Credo di no.

Un grande pontefice, non certo incline ad anteporre l'eugenetico ad altri fini, dichiarò che « spesso convenga dissuadere dal contrarre nozze uomini che si prevede avranno prole difettosa » (Lettera enciclica di Pio XI « Del Matrimonio cristiano », a cura della Giunta centrale d'azione cattolica, pag. 20). V'è qui la sostanza di una di quelle esortazioni a non contrarre o difficoltà a contrarre matrimonio che il diritto canonico conosce.

Non siamo di fronte a un impedimento, neppure impediente, naturalmente. Ma è negata l'indifferenza; è riconosciuto il problema; ne è cennato un principio di soluzione, per giunta.

Ora a noi sembra che tanto meno lo Stato possa disinteressarsi del problema.

A questo punto anche io, come il CAPPELLO, se pure con diverso intento, vorrei esprimere un augurio di cuore: che il tema rimanga in evidenza e continui ad essere studiato in vista di un risultato positivo.

Che se ad esso si credesse meglio tendere con mezzi meno efficaci di quelli sopra espressi, perchè più miti, sarà minor male che l'indifferenza. Così se per la Chiesa si creasse, sul serio, quella difficoltà che adombrava l'Enciclica: così se per lo Stato si creasse una irregolarità della celebrazione: da attuare entrambe *per informata conscientia*, sulla base di un accertamento sicuro.

Modificare una proposta è ben poca cosa — anzi tutto per chi serenamente la presentò — se giovi a facilitare il raggiungimento di un fine degno di essere perseguito.

Giovanni Battista Funaioli

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

RASSEGNA DI DOTTRINA DELLO STATO

Sulla dottrina dello Stato come filosofia (*)

1. — Discorrendo di problematica e dommatica dello Stato, in uno dei precedenti fascicoli di questo *Archivio,* dicevo che dal punto di vista giuridico. lo Stato è la realizzazione concreta, nello spazio e nel tempo, di un sistema di vita collettiva. Di più: è l'unità viva di elementi naturali, e spirituali, che opera nel mondo della storia: fascio di volontà che diventa sistema e diventa persona: è la Patria.

Lo Stato è volontà unitaria, risultante non dalla somma, ma dalla sintesi delle volontà dei soggetti consociati: volere permanente nella sua durata e nella sua direzione, portatore di un interesse concreto e realizzatore di un programma storico.

Queste proposizioni, che sono altrettante definizioni, se meritassero di essere esaminate, si dimostrerebbero abbastanza soddisfacenti anche dal punto di vista speculativo, in quanto cercano di superare il difficile scoglio dell'unità sistematica degli elementi reali e storici, che la coscienza comune riconosce nello Stato, e della unificazione dei soggetti e delle volontà, in cui lo Stato si concreta e opera come persona.

Sul piano filosofico, questo della riduzione del molteplice all'uno, è, com'è noto, il problema cruciale. E qui il vecchio realismo e nomi-

(*) L. Bagolini, *La critica del concreto e il problema dello Stato,* in « Boll. Ist. Filos. del Diritto », II, 2; F. Battaglia, *Osservazioni sulla realtà dello Stato,* in « Stato e Diritto » II, 1; G. Gentile, *Scienza e filosofia,* in « Giornale Critico », XII, 1; G. Marchello, *Considerazioni sul contributo della dottrina fascista* etc. in « Riv. internaz. di Filosofia del diritto », XIX, V-VI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nalismo fanno ancora le loro prove. O l'unità è una finzione e reali sono le volontà e le persone concrete e storiche, che vivono e agiscono nello Stato e per lo Stato. O l'unità è reale e concreta nello Stato come organismo, che comprende le volontà e le persone singole e nella sintesi di esse costituisce una realtà nuova e distinta, la sua realtà come Ente.

Il moderno realismo, fatto valere energicamente dalla filosofia idealistica, ha operato con successo questa unificazione introducendo il principio dialettico della coincidentia oppositorum; e, così, dire *l'uno* è lo stesso che dire *l'altro*, dire *soggetto* è lo stesso che dire *oggetto*, e così via. Il problema è risolto nel modo più radicale, cioè a dire è soppresso; non dovrebbe più presentarsi sul piano filosofico. E se continua a presentarsi, deve farlo in nome di un'altra esigenza: l'esigenza di illuminare di luce riflessa la coscienza comune, che ancora avverte questo dualismo — la molteplicità, l'alterità, l'astrattezza, non mediate e irresolute, cioè di arrivare alla coscienza filosofica passando attraverso questa coscienza e conoscenza comune.

Ma la critica del concreto non ci sembra che abbia raggiunto risultati più apprezzabili della critica dell'astratto. La critica dell'astratto ha concluso ponendo il momento dell'astrattezza nel cuore della realtà: dunque postulando l'unità dove c'era da spiegare la dualità, l'opposizione, la distinzione. Il molteplice, ha dichiarato, è mera apparenza della realtà, che è una, che si sdoppia; e questo fa per ingannare i filosofi volgari e la gente comune. La critica del concreto, sottolineando l'importanza del problema dell'alterità — l'alterità è l'aspetto in cui il reale, e quindi anche lo Stato, si presenta alla coscienza comune — scopre e dichiara che l'alterità, come posizione non di oggetti ma di soggetti, costituisce la condizione trascendentale di ogni esperienza. Ne segue che non esiste un problema dell'alterità, che non c'è da spiegar nulla, che il soggetto come l'oggetto, lo Stato, l'alter, il socius, sono nella coscienza comune, come nella coscienza riflessa, con la sola differenza che non sono avvertiti dalla prima come essenziali e immanenti a ogni atto del pensare.

2. — Nella storia del pensiero filosofico, queste soluzioni-elisioni di problemi non sono episodiche.

Il pensiero umano lavorando attorno ai problemi propostisi, ha proceduto, diremmo quasi, per limitazioni successive; ha annullato quei

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

termini, che non entravano nelle sue soluzioni; ha evitato di incontrarsi con lo scetticismo, in quei punti che la sua logica e la sua dialettica non riuscivano a conquistare.

Così la realtà, intesa dalla vecchia metafisica come sostanza permanente, contenuto e sostrato dell'esperienza, è negata, annullata, dichiarata fantasma da quel pensiero che inutilmente si era sforzato di approssimarsi a lei e di rendersene conto. Così l'oggetto, la Natura, l'Essere trascendente, la Persona umana, che è autonomia di volontà e di pensiero rispetto alla pluralità dei soggetti, vengono successivamente espulsi, mentre la ragione si pone come l'unica realtà e come unità di tutte le forme dello spirito.

Annullata la distinzione del pensiero dal suo oggetto, l'idealismo post-kantiano tendeva decisamente all'immanenza, ma lasciava sempre, fuori della mera ragione, come realtà assoluta, un principio trascendente e irriducibile. Sulla negazione della pluralità dei soggetti non riusciva a stabilire l'unità dello Spirito, fatalmente e dolorosamente diviso.

Il problema del finito e dell'infinito, dell'uno e del molteplice, dell'assoluto e del relativo, diventa così il problema centrale della speculazione moderna. Da Bruno a Spinoza, da Campanella a Fichte, l'Uno, l'Infinito, l'Assoluto si pone come la meta di ogni sviluppo, come il termine di ogni processo.

Identificato l'essere col pensiero, l'oggetto col soggetto, sembra eliminata la trascendenza che quel tradizionale dualismo importava. Ma, superata in questa sede, la trascendenza veniva trasferita nel rapporto fra l'*uno* e il *tutto*. A risolvere tale dualismo nell'immanenza dei suoi termini, soccorre la nozione idealistica del Soggetto assoluto e dell'assoluta auto-coscienza come elevazione, anzi come atto del soggetto particolare. Solo ponendosi da questo punto si può intendere la fecondità e la portata della proposizione hegeliana. Ma proprio in questo punto, l'idealismo si traduce nell'atto di fede: e il circolo delle sue deduzioni ve lo riconduce.

Dopo Kant, dopo la più ampia documentazione dell'incapacità dell'intelletto ad attingere il reale concreto, si determina una vera *fuga* dall'intellettualismo: Fichte si rivolge alla coscienza morale, sviluppando il motivo più profondo del criticismo. L'« impulso » all'azione, posto come essenza dell'Io, risolve lo stesso problema che « l'attività

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

originaria » di Leibnitz e l'« unità sostanziale » di spirito e natura in Spinoza: il problema metafisico dell'*essere* e del *conoscere*, che il dualismo cartesiano aveva legato al pensiero moderno. Ma il principio del *dovere* non poteva dedursi dall'attività formale dello spirito e si presentava dunque come trascendente, sviluppando il concetto della personalità umana, contenuto nel criticismo, e rivolgendosi infine verso un Assoluto teologico.

L'« intuizione estetica » di Schelling, unità e sintesi produttiva di razionale ed irrazionale, scaturita dalla medesima svalutazione dell'intelletto, è l'intuizione dell'Assoluto, irrealizzabile dal pensiero.

Hegel procede per una via sempre più divergente dall'idealismo anteriore e, attraverso l'unità già proclamata di logica e metafisica, tende all'unità superiore della dialettica e dell'etica. Il movimento dei concetti nel loro sviluppo storico, è insieme l'essere e il dovere dello spirito, immanenti nell'Idea come realtà e coscienza assoluta. Resta da superare il formalismo: e qui sembra inevitabile la trascendenza del principio etico supremo. Ma in questo punto Hegel crede di poter salvare ancora l'immanenza: il *dovere* è l'essere, anzi l'essere concreto, il momento oggettivo dell'Idea, è legge, è storia, che diventa libertà ed atto nel momento superiore della sintesi. Ma poichè l'oggetto, la legge, è la creazione incompiuta e inconsapevole dello spirito, rimane, anzi si esprime qui con la maggior chiarezza, in tutto il sistema hegeliano, un nuovo dualismo insopprimibile fra i momenti dello spirito dialetticamente unificati, fra la legge nella sua universalità e la realizzazione di essa nel soggetto individuale e nell'azione determinata.

Dalla concezione fichteana dell'Io come libertà, sorge, con la esigenza di un mondo dei soggetti, una posizione pluralistica, correlativa al fondamentale attivismo e volontarismo.

Dalla concezione hegeliana dell'Io assoluto, che unifica, ma non annulla, l'io empirico, dalla stessa fondazione della legge sul concetto di relazione in cui il singolo si sa incluso nella ragione universale — l'esigenza d'una pluralità di soggetti non è soddisfatta e non è espulsa; anzi si afferma implicitamente, quando la ricerca di un contenuto del volere — che sarebbe conosciuto come legge — ci scopre improvvisamente un nuovo intellettualismo e, di là da questo, l'eterna dialettica dell'essere e del dovere, che si realizza nei « particolari »; e si afferma esplicitamente dallo stesso Hegel, quando considera lo sviluppo dello

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

spirito particolare, nello Stato, di fronte allo Spirito universale, che lo trascende (1).

La serie di questi tentativi, continuata con gli epigoni di Hegel — in Italia con Gentile e i suoi scolari — non sembra portare alla soluzione, cioè alla risoluzione e conversione dialettica degli opposti.

3. — Ora, questi motivi: della dualità, dell'astrattezza, della trascendenza, dell'oggettività, costituiscono, nella polemica idealistica, altrettante accuse rivolte e svolte contro ogni altra posizione filosofica. E anche nel problema dello Stato queste accuse ritornano. Si comincia con l'accusa di considerare lo Stato come *fatto*, mentre lo spirito è attualità, il pensiero è pensiero in atto. Perchè mai ogni pensiero, divergente dall'idealismo immanentistico, non sia un pensiero attuale — e quindi capace di cogliere la realtà, e non un suo aspetto schematico — è un mistero. La posizione di concetti generali, di concetti astratti, interessa la conoscenza scientifica, risponde a un'esigenza diversa dalla conoscenza filosofica e non può fornire argomenti contro di questa. Analizzare filosoficamente il concetto dello Stato, è fatica vana, poichè la nozione scientifica dello Stato è convenzionale e relativa al sistema di concetti entro i quali vige e si giustifica. Ma, se si trasferisce sul piano filosofico, come concetto concreto, non è più passibile di quell'accusa di oggettività e astrattezza, che è propria della conoscenza naturalistica.

Così, se torniamo alla definizione dello Stato, da noi sopra riportata, come « unità viva di elementi naturali e spirituali », come « fascio di volontà che diventa sistema e diventa persona » ,dando ad essa — sorta sul terreno giuridico e scientifico — una portata filosofica, non vediamo perchè questo Stato, che è evidentemente inter homines, non sia anche in interiore homine (per usare ancora le note formulette attualistiche), poichè vive nel soggetto concreto, che è particolare e si fa universale. Ma nessuno può contestare che questo Stato in interiore homine, se è reale, sia anche uno Stato inter homines, costituito e animato da elementi spirituali e materiali, che fanno corpo, che fanno uno in esso. Persone, volontà, forze, interessi singolari, che si saldano durevolmente in un sistema. E questa saldatura è un fatto storico, una situazione concreta, una realtà, che non ha bisogno di appoggiarsi sulle

(1) Cfr. i miei *Problemi della filosofia*, vol. II, p. 213 sgg. (Roma, Loescher, 1926).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

condizioni trascendentali dell'esperienza. Qui si attua l'incontro delle volontà, con la trasfigurazione del volere dei singoli, dei voleri particolari, in un volere per lo Stato, in un volere dello Stato, in una volontà universale, se così piace, in una volontà tipica, come dico io.

Certa filosofia pomposa, decisa a « fugare ogni oscurezza » in questa materia non si appaga delle linee semplici di una costruzione che può valere per la scienza del diritto e può dar luce e avviamento alla stessa conoscenza filosofica. Lo Stato — si dice — è reale nello spirito: senza di che non c'è salvezza per lui! Ma se il reale è lo spirito, si chiede come lo Stato possa star fuori dello spirito.

E' reale nello spirito, dunque — e non si contesta — ed è atto o processo, epperò capace, si aggiunge, di suscitare esso stesso i suoi termini, di costituirli. Solo così diventerebbero concreti gli elementi — popolo territorio ordinamento — che lo costituiscono. Si resta un po' perplessi davanti a questo atto o processo creativo; ma con gli opportuni chiarimenti si viene ad accertare che lo Stato, il quale è nello spirito, vive dello spirito, suscita e crea i suoi elementi costituitivi, materiali e spirituali, nasce alla sua volta con l'unità e come unità di questi elementi — cioè li crea in quanto parti di quest'unità — considerandoli, (esso Stato come coscienza di sè e del suo processo creativo, o il filosofo come soggetto consapevole di tale processo), irreali ed astratti fuori della sintesi cioè dell'unità, che è la loro comune realtà e verità.

4. — Questo discorso, della sintesi creatrice, se ha un senso, vuol dire che, filosoficamente, lo Stato deve considerarsi come realtà, come persona. Ma, concretamente, dov'è questa sua realtà, come vive ed opera questa sua personalità?

A questo punto la discussione interessa anche lo scienziato. Il filosofo lo ammonisce che non si può parlare di realtà dello Stato e di elementi che lo costituiscono se non confessando che qui lo spirito è intervenuto, ad apprenderli, a rifonderli in se, per esprimere, nella sinteticità d'una coscienza che è volere ed azione, l'unità del molteplice.... Lo scienziato, se ha ben capito, non contesta. Ma chiede ancora, dove, concretamente, si trovi operosa, in atto, questa realtà che è lo Stato.... Il filosofo risponde che lo Stato è reale nel volere che l'instaura e per cui è: chi vuole per lo Stato sostanzia il volere dello Stato. Dunque lo Stato è reale come volontà, volontà di « chi vuole per lo Stato ». [1]

---

[1] BATTAGLIA, *L. c.*, p. 38.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Dio benedetto! Finalmente ci siamo! Sono gli individui che vogliono per lo Stato — come gli individui che vogliono per un'associazione — i quali costituiscono la sostanza reale dello Stato. In verità, anche se si avverte subito dopo, che questo individuo non è, propriamente, individuo, ma persona, non è atomo inassociabile, ma volontà cosciente e organica, non è particolare, ma universale e veicolo dell'universale, non ci si può impedire l'osservazione che l'altro individuo, che è atomo, che è irreale e fantastico, che è un fantoccio, non è principio nè elemento di alcuna costruzione e perciò tutta la fatica di abbatterlo, di smascherarlo, di annientarlo, è stata una fatica vana. A parte dunque alcune espressioni paradossali — che gli autori primi hanno ritirato dalla circolazione — questa deduzione trascendentale della realtà dello Stato può incontrarsi in alcuni risultati apprezzabili anche per la scienza del diritto, che pure ignora il processo onde lo Stato si costituisce nello spirito — processo che non ha misteri, s'intende, per il filosofo della deduzione trascendentale.

Concludendo: ci sembra un errore grave quello di considerare criticamente, dal punto di vista filosofico — di una filosofia che ha *superato* ogni relativismo — i dati di una dottrina giuridica dello Stato, che sono, appunto, relativi e perciò validi sul loro terreno; ci sembra un errore grave quello di elaborare articiosamente gli elementi del problema che si tratta di risolvere, scambiando poi questa elaborazione, che è sempre un'impostazione, per la soluzione del problema stesso: il che significa eliderlo o piuttosto eluderlo.

Giacomo Perticone

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

NECROLOGIO

Werner Sombart (1863 - 1941)

Due laconiche righe apparse un mese fa nei quotidiani hanno annunziato che Werner Sombart era morto. E' scomparso silenziosamente e quasi il mondo non se ne è accorto nell'ansia della gigantesca battaglia che divampa e consuma nel suo fuoco rinnovatore quell'ordine capitalistico che egli aveva appassionatamente indagato. Ma se scarso è stato l'omaggio della stampa quotidiana, non debbono tacere le riviste che sono espressione del pensiero degli studiosi, non deve tacere questa Scuola di disciplina corporativa che ebbe l'onore di ospitare, otto anni or sono, l'eminente scienziato. Festeggiandosi qui a Pisa, nel gennaio del 1933, su iniziativa di questa Scuola, il cinquantesimo della sua iscrizione nell'Ateneo pisano, il Sombart ebbe a dire: « Con grande affettuosa ammirazione mi ricordo dei miei illustri maestri, di quei professori eminenti i quali insegnavano cinquanta anni fa in questa Università; erano quasi tutti uomini preclari: il Buonamici, il mio primo maestro di diritto romano; il Carrara, il famoso criminalista; il Serafini padre, uno scienziato di fama mondiale. E finalmente — last not least — c'era il conosciutissimo economista, l'illustre Giuseppe Toniolo, l'amabile e caro maestro il quale mi ha iniziato ai misteri dell'economia politica. Senza dubbio: il fatto di aver cominciato i miei studi in una Università italiana è stato decisivo per l'indirizzo dei miei studi successivi, se non altro perchè scelsi come oggetto delle mie prime indagini economico-sociali l'Italia stessa. Nel primo decennio dopo i miei studi in questa Università, pubblicai diversi scritti sulle cose italiane, per esempio sul problema della famiglia in Italia, sulla campagna romana, sulla politica doganale dell'Italia, sullo svi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

luppo del proletariato in Italia ed altri. Ma questi studi sulle condizioni economico-sociali italiane divennero per me determinanti anche in un altro senso: ho concepito appunto in quegli anni l'idea del capitalismo moderno, la quale doveva poi occuparmi tutta la vita. La concepii confrontando e paragonando le condizioni economico-sociali meno sviluppate dell'Italia con quelle più sviluppate dei paesi già industrializzati del Nord. Così l'Italia è diventata in un senso più profondo la mia maestra e la Dea ispiratrice delle mie idee ».

Che il Sombart, volendo rendere cortesia all'Università che in quel momento lo ospitava e lo festeggiava, abbia un poco caricato le tinte, non può certo escludersi; ma è innegabile, e già è stata rilevata, la suggestione del Toniolo in alcune concezioni sombartiane, e tanto meno può mettersi in dubbio il diuturno amorevole studio della storia e della politica economica italiana. Vogliamo infine qui ricordare con particolare rilievo la partecipazione del Sombart, nel giugno 1922, al secondo Convegno corporativo di Ferrara, con la quale dimostrava il suo vigile interesse e consenso di studioso all'esperienza corporativa.

* * *

Non pretendo, nel giro di poche pagine scritte frettolosamente senza la possibilità di riprendere in attento esame la vasta eredità scientifica lasciataci dal Sombart, dare della sua opera un giudizio che sia qualcosa più di un superficiale sguardo d'insieme. Già a prima vista sconcertante appare la sua poliedrica attività, sicchè non facile si presenta la risposta alla domanda che viene spontanea: quale, tra i tanti che perseguì, l'interesse dominante? Tra gli studi sulla politica economica, gli scritti intorno alla dottrina e la prassi socialista, tra le opere storiche che culminano nel famoso « Capitalismo Moderno » e le indagini metodologiche e quella sua ultima fatica « Vom Menschen » che è una interpretazione idealistica della antropologia, esiste un nesso, un filo logico che saldi in una concezione unitaria questi molteplici e diversi problemi, che armonizzi in un'unica prospettiva tanti disparati piani di indagine?

Dai più si pensa al Sombart come allo storico del capitalismo; ad uno storico piuttosto incline alla sintesi geniale ed audace che all'analisi laboriosa e paziente, ma insomma ad uno storico. Storico è colui che mira a ricostruire il passato attraverso l'esame delle fonti, dei

documenti, e vuole conoscere i fatti « così come veramente sono stati »; per lo storico dunque la certezza del fatto ha un preciso « valore » e quindi un ben definito interesse. Nè a ciò contraddice il fatto che, al di là di questo peculiare interesse, siano vivi nello storico altri interessi per cui la sua attività di pensiero non si arresta alla ricerca erudita, ma la ricostruzione del passato si colorisce di tutte le passioni e convinzioni che formano il suo mondo spirituale e morale. Ora il Sombart non ebbe interesse per la ricerca storica in quanto tale, nè il « gusto » per l'indagine condotta sulle fonti, lo scrupolo dell'esattezza del dato, la pazienza per la rigorosa ricostruzione del fatto. Di qui le numerose imprecisioni che sono state rilevate nell'opere storiche del Sombart, le citazioni di seconda mano, la conoscenza esclusiva della letteratura tedesca o esistente in biblioteche tedesche, l'indagine frettolosa e limitata ad episodi saltuari e via dicendo, senza dire degli errori nelle ricostruzioni o interpretazioni di fatti storici (1). Storico si è fatto il Sombart perchè, come vedremo più avanti, egli ebbe una concezione *storicistica* della teoria economica. Ma la passione vera del Sombart è stata la comprensione concettuale e la sistemazione teorica del mondo economico moderno, delle condizioni delle classi sociali, capitalisti e proletari, dell'urto e il contrasto degli interessi materiali, ricchezza e miseria, dello svilupparsi delle industrie e dei commerci osservato sovrattutto nella vita dell'impresa e nella evoluzione della tecnica, dell'atteggiarsi degli uomini e della loro mentalità. Per comprendere il Sombart non bisogna dimenticare che egli si formò scientificamente in un periodo di transizione: di fronte alla inquietudine crescente e minacciosa delle masse lavoratrici, la crisi economica susseguente alla guerra del '70, la comparsa dei socialisti nell'arena politica, la propaganda del Lassalle, la fondazione dell'Allgemeines Deutches Arbeiterverein, gli economisti tedeschi si andavano allontanando sempre più

---

(1) « Questo libro non sarebbe potuto essere scritto, ha ammesso lo stesso SOMBART, se io mi fossi perduto in istudi di archivio ». Ma che queste inesattezze perdano rilevanza in un'opera « teorica » e non storica ha sostenuto E. SALIN (in *Hochkapitalismus*, in Weltwirtschaftliches Archiv, 25 Bd. (1927), p. 314 e ss.); e dietro il SALIN scrive il SAYOUS (nella pref. alla trad. franc. *L'Apogée du Capitalisme*, Paris, Payot: « économiste et sociologue, il [Sombart] traite, en réalité, l'histoire comme une « science auxiliaire » qu'il utilise avec une grande liberté et *même*, parfois, selon son bon plaisir ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dalle teorie classiche della scuola inglese (che in Germania, del resto, non ebbero mai incontrastato dominio) per cercare in un nuovo orientamento dottrinale la soluzione di quei problemi sociali che si presentavano così urgenti e che la scienza tradizionale sembrava così poco adatta a comprendere. Sorge così, da una riunione indetta dallo Schmoller ad Eisenach nel 1872 « zur Besprechung der sozialen Frage », il Verein Für Sozialpolitik, (ottobre 1873), mentre si diffonde dalla cattedra l'insegnamento di un socialismo temperato e addomesticato che doveva conciliare gli interessi dei capitalisti e dei proletari, le impazienze dei lavoratori e i tranquilli sonni dei borghesi. L'attenzione del giovane Sombart si ferma su questi problemi sociali, di cui egli cerca la spiegazione nella struttura più intima della società capitalistica, ripercorrendo la via tracciata dal Marx, ma abbracciando nella sua indagine anche quelle economie agricole che il Marx, nella sua unilaterale concezione, aveva trascurate. Che il Sombart, nel preferire questo ad altri problemi economici, risentisse l'influenza del padre, Anton Ludwig, proprietario fondiario e deputato liberale con spiccate tendenze sociali, si può ammettere senza difficoltà; ma tali diversi influssi che potè subire non diminuiscono la sua istintiva originalità. A differenza dello Schmoller che guarda al moto sociale come a una progressiva realizzazione di ideali etico-religiosi e alla storia chiede il fondamento e la giustificazione dei valori ideali che propugna, il Sombart, assumendo una posizione più spregiudicata e scientifica, si chiede, di fronte alle rivendicazioni socialiste, quale sia esattamente il contenuto dottrinario del movimento, e cioè le origini le specificazioni il valore logico delle dottrine, come esso si spieghi sociologicamente e storicamente, cioè quali le forze psicologiche etiche religiose e politiche che agitano le masse, stanno al fondo della propaganda, dànno autorità e seguito ai capi, rendono effettuabile una organizzazione proletaria; per poi approfondire l'indagine dal punto di vista delle strutture economiche e guardare, quasi rovescio della medaglia, come sia avvenuto che nella organizzazione economica borghese sorgesse il socialismo. Ed eccoci così all'indagine intorno al capitalismo, come ordine economico e sociale che ha in se stesso le fatali ragioni del suo dissolvimento.

Questo dunque il grande, unico problema che ha affatticato per tutta la vita la mente del Sombart e che trova la sua formulazione nelle

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

due maggiori sue opere: « Der Moderne Kapitalismus » e « Der Proletarische Sozialismus ». Come il problema si sia venuto maturando e sviluppando dirà uno studio più approfondito di questo rapido cenno necrologico, uno studio che persegua il pensiero sombartiano attraverso le dieci edizioni del « Sozialismus und soziale Bewegung », nella sua ultima edizione intitolato di « Der proletarische Sozialismus (Marxismus) », e attraverso la prima edizione, del 1902, del « Der moderne Kapitalismus » (allora in due volumi), e i vari saggi preparatori: « Der Bourgeois », « Händler und Helden », « Die Juden und das Wirtschaftsleben », « Luxus und Kapitalismus » sino alla seconda edizione del Capitalismo moderno, enormemente ampliata nelle sue prime due parti e completata nel 1927 con la terza parte sull'Apogèo del capitalismo (Hochkapitalismus). Qui vogliamo segnare soltanto alcuni fondamentali aspetti dell'opera sombartiana.

* * *

Che cosa ci ha dato o, meglio, che cosa ha voluto darci il Sombart con la sua opera sul capitalismo? Non, a mio avviso, una storia (1), anche se ad un certo punto il teorico, nella costruzione degli schemi rappresentativi dell'economia cittadina medioevale o del mercato all'epoca degli albori del capitalismo o dell'economia razionalizzata moderna, deve, per ricercare i fatti su cui poggiare la sua costruzione, farsi storico; anche se il teorico, nel caratterizzare la mentalità, la Gesinnung, il Geist di determinate epoche o classi sociali, o nel generalizzare episodi da lui messi in luce, si lascia talvolta prendere la mano dalla fantasia interpretativa e ricostruttiva propria dello storico, senza peraltro possedere di questo quella certezza critica che è frutto di sistematica e meticolosa indagine delle fonti documentarie. Di qui i noti « errori » sombartiani dovuti a intuizioni suggestive e magari geniali, ma non controllate sufficientemente (2).

(1) Questa opinione è tutt'altro che incontroversa. Scrive ad esempio G. LUZZATTO (in *L'origine e gli albori del capitalismo*. Nuova Rivista Storica, 1922): « l'autore si propone di dare una storia economica nel senso più ampio della parola » e aggiunge che nella 2ª edizione la storia non è messa a disposizione di una tesi, ma oggetto della trattazione.

(2) È stato considerato (per es. dal LUZZATTO) errore metodologico il procedimento, che il SOMBART ha chiamato *Scheinwerfermethode*, di « concentrare di volta

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il Sombart ha voluto darci lo schema teorico del « sistema economico » proprio di diversi gradi di evoluzione economica: precapitalistico, capitalistico nella fase iniziale, capitalistico in pieno sviluppo, capitalistico nella fase di involuzione. Basta infatti considerare l'impalcatura, direi lo scheletro dell'opera per esserne convinti (¹) (vedi la pag. seg.).

Che cosa voglia dire « sistema economico » nel pensiero del Sombart vedremo tra breve quando considereremo l'opera metodologica. Ma intanto mi sembra di poter affermare che la grande fatica sombartiana ha avuto questo principalmente di mira: di darci la spiegazione (e quindi la teoria) della economia capitalistica. I fatti storici sono utilizzati nello stesso modo che il teorico utilizza il dato statistico, per avvalorare cioè la dimostrazione teorica. Quale la logica, l'interna ra-

---

in volta lo sguardo dell'osservatore sopra un lato del problema, in modo che egli fosse costretto ad occuparsi intensamente per un certo tempo di questo problema particolare » (SOMBART, pref. alla 2ª ed. del Cap. Mod.); invero questo metodo impressionistico e polemico è stato dal SOMBART di molto attenuato nel « Capitalismo »; ciò nondimeno il SAPORI ha potuto recentemente scrivere che « del fenomeno storico e tanto più di quello economico egli [SOMBART] non avverte la gradualità, preferendo porre l'accento sui forti contrasti che caratterizzano le varie età considerate nei loro aspetti più clamorosi che di ricercare i momenti di passaggio da periodo a periodo, ossia le radici che ciascun periodo contiene per i germogli del futuro ». (*Studi di economia medievale*, Firenze, 1940, p. VII-VIII). Ma questo si spiega, anche se non si giustifica dal punto di vista dello storico, appunto col fatto che il SOMBART, volendo ricostruire i sistemi economici di epoche diverse, era tratto a concepire la storia come una successione di sistemi chiusi, insistendo piuttosto sulla logica interna di ciascun sistema anzichè sulla gradualità del trapasso da sistema a sistema. È noto che i recenti studi del SAPORI, del SAYOUS, del BELOW, del DOPSCH, per ricordare qualche nome soltanto e senza pretesa di compiutezza, hanno dimostrato l'infondatezza di parecchie affermazioni sombartiane: tale ad esempio la tesi della formazione della ricchezza medievale attraverso la rendita fondiaria, della scarsa importanza del commercio interno ed internazionale, della modesta cultura del mercante fiorentino ecc. Si è pure rimproverato al SOMBART di non aver tenuto adeguato conto delle diverse situazioni nei diversi settori europei, di aver assunto a valore d'indice di una pretesa situazione generale la situazione economica dei territori continentali del Sacro Romano Impero, di aver trascurato le origini del capitalismo in America. Così si è disputato intorno alle origini del capitalismo, anticipato dal Brentano alla quarta crociata o ritardato ai primi del secolo XVII dal SAYOUS. E via dicendo.

(¹) Per questo schema ho utilizzato quello elaborato dal SALIN (op. cit.) e riportato anche dal SAYOUS (op. cit.).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

IL SISTEMA ECONOMICO DELLA ECONOMIA PRECAPITALISTICA

Sistema economico per il consumo diretto

Epoca di transizione

Sistema economico artigiano

PASSAGGIO AL SISTEMA ECONOMICO CAPITALISTICO

- Lo Stato
- La tecnica
- La prod. dei metalli preziosi
- Il sorgere della ricchezza borghese
- La trasformazione dei consumi
- L'accaparramento delle forze di lavoro
- Il sorgere delle imprese

IL SISTEMA ECONOMICO ALL'EPOCA DEGLI ALBORI DEL CAPITALISMO

- La mentalità
- Il mercato
- I trasporti
- La produzione
- La formazione di una nuova econ. nazionale ed internazionale.

IL SISTEMA ECONOMICO ALL'EPOCA DELL'APOGEO DEL CAPITALISMO

Le Basi

- Le forze motrici
- Lo Stato
- La tecnica

Il sistema

- Il Capitale
- La mano d'opera
- Gli sbocchi

Il Processo Economico

- Gli elementi
  - I bisogni
  - Il mercato
  - L'azienda
- I modi di manifestazione
  - La concorrenza
  - La congiuntura
- La realizzazione storica
  - Il razionalizzarsi dei consumi
  - » dei mercati
  - » delle aziende

L'economia generale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zionalità del sistema capitalistico? Ecco la domanda che si pone il Sombart e che, mezzo secolo prima, si era posto il Marx. E che l'ispirazione prima dell'opera derivi dal Marx ha giustamente rilevato il Luzzatto (¹), così come marxista possiamo considerare la definizione di capitalismo: « Capitalismo è una organizzazione economica di scambio, in cui normalmente due gruppi diversi della popolazione, i possessori cioè dei mezzi di produzione, i quali nello stesso tempo hanno la direzione e sono soggetti dell'economia ed i lavoratori nullatenenti (come oggetto dell'economia), collaborano uniti dal mercato, e che è dominata dal razionalismo economico », non già nel senso di voler fare del Sombart un seguace del Marx, che sarebbe gravissimo errore, bensì nel senso che senza l'opera precorritrice del Marx non sarebbero sorti nel Sombart la visione e l'interesse per quel problema. Nel Sombart prevale l'interesse culturale, nel Marx la passione politica; il primo ricerca del capitalismo l'intrinseca razionalità economica, l'altro lo condanna in nome della giustizia sociale; per il Marx la lotta di classe è una forma immanente della società umana in tutti i tempi, per il Sombart una manifestazione propria di un determinato periodo economico; per il rivoluzionario essa conduce logicamente al comunismo, per lo scienziato è espressione di interessi economici che possono divergere da quella soluzione politica. Il materialismo storico marxista è sostituito da un positivismo idealeggiante che non dimentica, anzi

(¹) Come dal MARX deriva, sempre secondo il LUZZATTO, la tesi della formazione del capitale. « Per MARX la formazione del capitale trova il suo fondamento nella esistenza di una grande massa di forza di lavoro nullatenente, di proletari, di cui sia possibile lo sfruttamento, e la spinta decisiva al formarsi di una classe capitalistica fu data sopratutto nel secolo XVI, nel momento in cui grandi masse di uomini furono violentemente privati dei loro mezzi di sussistenza, e furono gettati sul mercato del lavoro; e la base di questo processo ..... è costituita dalla espropriazione dei piccoli produttori rurali. Il SOMBART, pur riconoscendo che condizione essenziale dell'impresa capitalistica è l'esistenza di una massa di lavoratori privi degli strumenti della produzione e soggetti al capitale, non mette in piena luce la ricerca del modo e delle ragioni per cui si è costituito il patrimonio e della sua trasformazione in capitale ». Quindi la nota tesi sombartiana, che la ricchezza capitalistica derivi dalla formazione della rendita fondiaria in seguito all'ampliarsi delle città, sarebbe stata suggerita dall'opposta tesi marxista, che riconduce l'origine dei patrimoni all'usura e ai commerci, e la ricchezza si sarebbe poi trasformata in capitale quando l'immigrazione del proletariato nelle città avrebbe fornito la forza di lavoro da sfruttare.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pone in primo piano, nella spiegazione dei fatti economici, il fattore della Gesinnung. E' stato osservato che per il Sombart la storia economica si riduce a determinare ciò che hanno pensato voluto fatto il contadino il signore l'artigiano il mercante. Grande importanza infatti attribuisce il Sombart alla definizione dello spirito, del Geist, delle diverse epoche storiche. « Noi diamo il nome di spirito capitalistico a quello stato d'animo che deriva dalla fusione in un tutto unico dello spirito di intrapresa e dello spirito borghese »; definizione che può significare qualche cosa di preciso soltanto a chi abbia, attraverso il ripensamento idealistico della storia, formulato un concetto di « spirito d'intrapresa » e di « spirito borghese ».

All'apogeo del capitalismo tien dietro il declino, il tramonto, l'epoca dello Spätkapitalismus. In seguito alla crescente industrializzazione dei paesi agricoli, produttori di derrate alimentari e di materie prime, questi possono gradatamente rinunziare all'importazione di manufatti dai paesi industriali; i quali, venendo così a mancare la contropartita per i loro rifornimenti di prodotti agricoli, sono costretti a sviluppare la propria agricoltura (1). Ne seguita per l'industria la ricerca di minori costi di produzione attraverso processi di concentrazione industriale, cui viene a corrispondere, nella mentalità economica, un generalizzarsi dello spirito di razionalizzazione. Pertanto il capitalismo, che è insieme razionalismo aziendale e irrazionalismo imprenditorio, degenera nel meccanicismo, nella razionalizzazione totalitaria, caratteristica questa fondamentale del tardo capitalismo. La ricerca del profitto e l'iniziativa cedono il passo allo spirito burocratico, l'impresa si spersonalizza, si irrigidisce nell'affanno di eliminare i rischi del mercato; al libero giuoco della concorrenza si sostituisce la normalizzazione della produzione, il piano dettato dall'alto, la contrattualità degli scambi, la stabilizzazione dei consumi e della tecnica. Questa in-

---

(1) « .... die altkapitalistischen Länder werden genötigt sein, ihre agrarische Unterlage zu erweitern .... Es wird eine Rückbildung der europäischen Länder in ihren Strukturverhältnissen, der Volkswirtschaften in ihren Strukturverhältnissen stattfinden .... Damit aber werden natürlich die Volkswirtschaften wieder autarkischer werden ». (*Die Wandlungen des Kapitalismus,* in Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik, Zürich 1929, Bd. 175, p. 24).

(2) « Ein voll rationalisierter Geist ist kein kapitalistischer Geist meher » (Deutscher Sozialismus, p. 31).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

voluzione del capitalismo non è però un punto di arrivo, ma una fase di transizione verso una nuova economia che sarà necessariamente un'economia socialista (1).

Che cosa è il socialismo? Ecco l'altra grande domanda che si è posto il Sombart e a cui ha dato risposta con il « Proletarischer Sozialismus ». Di questa opera poco si sono accorti gli studiosi; « a prescindere da un paio di intellettuali, nessuno conosce il mio lavoro », lamenta il Sombart (2). Eppure essa, per la vastità dell'informazione (3), la poliedricità dell'analisi può dirsi un contributo fondamentale alla storia dei dogmi e del movimento socialista rivoluzionario. Come è nella maniera del Sombart, la storia delle dottrine campeggia su un vasto sfondo sociologico (non storia delle dottrine, quindi, nel senso pantaleoniano): l'esame delle ideologie che costituiscono la metafisica socialista procede attraverso una ricostruzione genetica che, per taluni argomenti (ad esempio il concetto di ordine sociale naturale, di naturalisco scientifico, di legge in Marx, di « interesse » ecc.) non ha possibilità di confronti con altri contributi scientifici del genere. Se non mancano taluni aspetti negativi (4), pur non di meno questo lavoro del Sombart meriterebbe una notorietà non inferiore a quella di altre sue fatiche.

---

(1) Sulla affermazione che la degenerazione del capitalismo porti al socialismo concordano molti scrittori anche avversari del SOMBART. Scrive ad es. lo SCHUMPETER *Instability of capitalism*, in Economic Journal, 1928: « il capitalismo, sebbene stabile dal punto di vista economico, crea, razionalizzando il pensiero umano, una mentalità e uno stile di vita incompatibili con le sue condizioni, i motivi e le istituzioni sociali nel loro fondamento; si trasformerà, non per necessità economica, in un ordiue di cose che, secondo le tendenze o la terminologia, sarà definito o meno socialismo ». Può esser qui ricordata molta della nostra letteratura corporativa.

(2) Deutscher Sozialismus, p. 82.

(3) Tra la immensa letteratura citata non figurano i *Systèmes socialistes* del PARETO. È mai possibile che il SOMBART li ignorasse? E, conoscendoli, perchè non li ha mai menzionati?

(4) Un esempio: lo svolgimento di un concetto, di una teoria è ricostruito mediante un elenco di citazioni tratte dai diversi autori; anche se i singoli passi sono poi sottoposti a fine e penetrante analisi critica è evidente il difetto di questo metodo (analogo a quello seguito nelle opere storiche per i fatti): quello cioè di frammentare il processo storico dello svolgimento concettuale, che è continuo, in modo arbitrariamente discontinuo; senza dire poi che una frase un periodo, enucleato dal suo contesto, spesso non rende in modo adeguato e preciso il pensiero del suo autore.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il socialismo è dal Sombart definito « normativismo sociale »; definizione amplissima fondata su di un carattere meramente formale, che può riferirsi a tutti i sistemi economici nei quali la condotta individuale sia regolata da norme cogenti che derivino dai fondamenti razionali della vita sociale. In questo senso, è evidente che ogni società è stata parzialmente socialistica (1); tuttavia si potrà parlare di un regime socialistico soltanto quando la condotta dell'uomo sia nei suoi fondamenti e nelle sue generalità regolata da un piano. Questa definizione non contrappone quindi socialismo a capitalismo, se non in quello che il capitalismo ha di irrazionale, cioè lo spirito borghese, non già in ciò che il capitalismo ha razionalizzato; e poichè il capitalismo, nella sua degenerazione, tende ad allargare proprio il settore razionalizzato, ecco come esso finisce necessariamente nel socialismo.

Poichè il socialismo è razionalismo, volontarismo, si può costruire concettualmente un socialismo, che potremmo dire « ottimo », nel senso cioè che esso risponda razionalmente alle esigenze economiche, e non soltanto economiche, ma culturali e spirituali di un determinato popolo. Ecco come si perviene al « Socialismo tedesco », a un socialismo cioè non già teorizzato da pensatori tedeschi oppure rispondente alla mentalità tedesca, relativistica, totalitaria, volontaristica, eroica; bensì a un socialismo pensato *per* la Germania, fondato quindi sulle condizioni di fatto della Germania di oggi, costruttivo di un ordine totalitario di vita per il popolo tedesco. Questo è un popolo « attivo, virile e rurale », che prende le cose sul serio e va a fondo in ogni questione, disciplinato, dotato di senso del dovere e dell'organizzazione altrettanto quanto povero di gusto artistico e di senso estetico, che pensa con la sua testa fino a rasentare la stravaganza e la pedanteria. La missione di questo popolo è di farsi un popolo del pensiero, della ragione e non della passione, apollineo e non dionisiaco, un popolo dell'azione, creatore ed eroico, un popolo dalle molte vite, in cui trovi espressione la multiformità del suo spirito. Appunto perchè individualista e incline

(1) « Qualsiasi sanzione dell'assassinio inflitta dalla legge è socialismo, in opposizione all'impunità del delitto o alla vendetta di sangue; qualsiasi forma di istruzione obbligatoria in pubbliche scuole è socialismo in opposizione a uno stato di cose in cui manchi qualsiasi insegnamento o questo si svolga in scuole private; qualsiasi divieto: « Vietato fumare », « Non aprite gli sportelli prima che il treno sia fermo » è socialismo . . . . » (Deutscher Sozialismus, p. 61).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

alla « Eigenbrötelei » questo popolo abbisogna di uno Stato forte, guidato da un Führer che deriva la sua autorità direttamente da Dio (1). Concezione quasi teocratica questa, che logicamente non sembra accordarsi con il concetto romantico e idealistico che il Sombart ha dello Stato, inteso come concreta colleganza di uomini viventi; ma non devesi dimenticare che gli elementi idealistici nel pensiero sombartiano non sono disgiunti da elementi positivistici, sicchè non dobbiamo richiedere alle sue concezioni una perfetta coerenza. D'altro canto questi elementi idealistici conferiscono alle concezioni sombartiane un nobile senso di umanità che le tengono lontane dalle esagerazioni di un angusto nazionalismo rappresentato da talune correnti di pensiero dominanti nella Germania di oggi. Vive insomma nel Sombart l'eredità goethiana, piuttosto che quella nietzscheana; e se egli propugna una cultura tedesca, legata alle tradizioni tedesche, non esclude per questo un contributo di arricchimento e di suggestione da parte delle altre culture (2).

In questo crogiuolo di idealità tedesche si foggia anche una economia tedesca, un'economia cioè che tenga in freno la prepotenza della tecnica; plasmi i gusti in modo da accordare i consumi al piano di produzione ideato dallo Stato. Il piano però non significa collettivizzazione totale o totale normazione, ma soltanto determinazione di direttive generali per una sana costituzione della vita economica del popolo. Il piano quindi non esclude il permanere di economie private, nelle quali l'uomo economico trova la possibilità di esplicare la sua personalità. Così la piccola proprietà ereditaria viene ad inserirsi in un vasto programma di riagrarizzazione, che riequilibria l'economia troppo industrializzata della Germania. Il concetto di piano si completa con quello di autarchia, che discende dalla concezione di una economia nazionale chiusa nel giro di una armonica unità.

Se consideriamo l'accoglienza fatta dalla critica a questo volume (ci serve bene a tal uopo una *Zusammenstellung* dei giudizi della stampa edita dal Buchholz & Weisswange), dovremmo concludere che

---

(1) « Das Führerprinzip, zu dem wir uns bekennen, gipfelt in der Annahme eines obersten Führerwillen, der seine Weisungen . . . nur von Gott erhalten kann als dem Führer der Welt ». (Deut. Soz. p. 213).

(2) Tipica la posizione che il SOMBART prende nei confronti del problema razziale; vedi le pp. 187 e ss. del Deutscher Sozialismus e tutto il volume Vom Menschen, che sembra scaturito dal ripensamento di questo problema.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

esso h atrovato, come del resto ha previsto lo stesso autore, molti oppositori, non solo, ma che spesso è stato frainteso. Esso ha sollevato le proteste dei tecnici, per l'opposizione alla tecnica; dei nazionalisti ad oltranza per il riconoscimento di valori culturali europei; dei socialisti perchè fautore del ceto medio e agricolo, antiproletario, idilliaco alla Biedermaier; dei nazionalsocialisti, perchè contrario al razzismo così come inteso dal partito, perchè antepone i valori dello spirito a quelli della forza, sia essa pure potenza statale. Come avviene dei pensatori che vogliono spiegarsi tutto e finiscono col dar ragione un po' a tutti e a nessuno, scontentando tutti, così il Sombart ha raccolto consensi ma anche aspri dissensi nei più disparati campi; nè dobbiamo dimenticare che il più delle volte i critici non ricercano la verità disinteressatamente, ma approvano soltanto ciò che è conforme ai loro sentimenti, convinzioni politiche o religiose, e addirittura ai loro interessi. Sbagliano poi coloro, che non sono pochi, i quali hanno creduto di vedere in questo libro la teorizzazione del nazionalsocialismo, dimenticando che espressamente l'autore aveva dichiarato trattarsi della costruzione di un socialismo ideale, sbagliano coloro che gli hanno rimproverato di indugiare in una posizione politica ambigua, di danzare sulla corda, rimproveri che non ci interessa sapere se praticamente fondati, ma inutili per un apprezzamento scientifico dell'opera. La quale deve correttamente giudicarsi come un tentativo di schematizzazione dell'economia tedesca, non veramente quale essa è, ma quale potrebbe logicamente essere; schematizzazione che ha i soliti pregi di chiarezza e di finezza che hanno tutte le indagini del Sombart, ma rimane addietro ad altre per forza di suggestione, originalità e potenza di rappresentazione.

* * *

Voglio chiudere questo mio breve cenno ricordando l'opera del Sombart che mi è più familiare, perchè appartente al campo di studi che prediligo; intendo *Die Drei Nationalökonomien.*

Forse questo libro è sorto, non soltanto dalla esigenza scientificamente obbiettiva di prendere in esame il metodo nella scienza economica, ma anche dal desiderio di dichiarare, quasi in un testamento spirituale, il fondamento metodologico di tutta la propria opera. A proposito dei rapporti tra teoria ed empiria scrive il Sombart: « Nel campo della scienza della economia si è ingenerata una confusione delle idee pel fatto che si sono scambiate tra di loro storia e teoria. Oggetto frequente

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di disputa è diventato il mio « Capitalismo Moderno ». Mentre gli uni, che sono la maggioranza, perchè tra questi sono tutti i cosiddetti « teorici » della scienza economica — la communis opinio è rappresentata in questo caso dai librai che collocano il mio libro nei loro cataloghi o scaffali sotto la rubrica della storia economica — lo definiscono un lavoro storico, i cosiddetti « storici » si ribellano a riconoscerlo come tale.... Questa discrepanza di opinioni potrebbe invero avere il suo fondamento nel fatto che i teorici non sanno che cosa sia teoria, e gli storici che cosa sia storia. Io temo che qui sia davvero da ricercarsi la spiegazione di questa contradditoria classificazione della mia opera. La realtà è che il « Capitalismo Moderno » è tanto storia quanto teoria. E' teoria in quanto sottopone ad indagine i concetti (die Sinnzusammenhänge) dell'economia europea ed americana nella loro forma astratta cioè fuori del tempo e dello spazio, è però empiria in quanto ci rappresenta ciò che effettivamente è accaduto ». Ritroviamo così la questione accennata all'inizio di queste pagine. In realtà, il Sombart ha voluto costruire un metodo che fosse teorico e storico insieme. In tal modo egli ha cercato di rispondere alla esigenza da tempo posta innanzi dai romantici, ripresa poi dalla scuola storica vecchia e nuova e diventata infine il problema centrale della critica filosofica moderna, diretta a rivendicare, contro il naturalismo e la logica astratta delle scienze naturali, la logica concreta della storia, il giudizio individuale contro il giudizio classificatorio generale. In che consista questo metodo si può forse far capire, troppo lungo riuscendone una compiuta esposizione, citando un passo del volume, nel quale il Sombart afferma di aver capovolto il rapporto instaurato dai classici tra teoria ed empiria: ai classici che dicevano *concrete economics comes in to supplement the pure economics* (*Keynes*), il Sombart oppone che la teoria economica non ha fine in se stessa ma serve a spiegare l'economia concreta, questo essendo il problema che giustifica una scienza economica: capire, verstehen, la vita economica dell'uomo nella comunità. Questo problema non si può affrontare, ossia non si può costruire una scienza della vita economica, senza una teoria. Ma quale teoria? non già l'economia pura, le cui leggi astratte sono, come le leggi delle scienze naturali, mere constatazioni di uniformità, quindi pseudoleggi; bensì una teoria critica, verstehende, che penetri, mediante concetti interpretativi della realtà storica (Wesensbegriffe), nell'essenza, nel significato delle cose (Sinngesetze), e si fondi su rapporti logici aprioristici, validi per la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

costruzione di schemi razionali. Son questi i mezzi logici necessari per arrivare al concetto di « sistema economico » che sta al centro della concezione metodologica sombartiana. Questo « sistema » può definirsi come una superiore coordinazione concettuale di concetti inferiori, i quali hanno la caratteristica di contenere sempre un rapporto di mezzo a scopo (così ad es. l'azienda, l'impresa, il consorzio, lo sciopero, il sistema monetario, la politica commerciale), laddove questa superiore coordinazione non esprime alcuna idea di scopo, ma tuttavia possiede una sua intrinseca razionalità, in ordine a ciò che potremmo definire la ragione storica, la mente, lo spirito, il Geist insomma, di una data epoca. « Sistema economico » pertanto è il capitalismo primitivo, il capitalismo moderno, così come l'economia curtense o quella artigiana medioevale e via dicendo.

Se il Sombart con i suoi scritti abbia, e fino a qual punto, attuato questi principî metodologici, è questione che ora non voglio toccare. Nemmeno posso qui esaminare con sufficiente ampiezza questi principî e soffermarmi sulle tante questioni che essi hanno sollevato e che sono tuttora oggetto di vivi dibattiti nella letteratura tedesca. Basti il dire, a mò di conclusione, che con questo volume, stupendo per ampiezza di informazione e vastità di orizzonti, il Sombart si è inserito nelle più vive correnti del pensiero e della cultura del tempo nostro.

Tale la complessa figura del maestro berlinese. Economista, storico e sociologo? Così il Sayous definisce la personalità scientifica del Sombart. Tre aggettivi sono troppi; basta a mio avviso quello di sociologo, purchè si abbiano presenti gli sviluppi che nella letteratura tedesca ha avuto il problema dello storicismo [1], che sotto l'influenza weberiana tende a risolversi negli schemi di una sociologia non più naturalistica, ma storicistica. Ma poco importa come la si definisca: la grandezza del Sombart sta non tanto nell'aver arricchito il patrimonio scientifico di conquiste definitive, quanto nell'aver sollevato problemi, dischiuso nuovi orizzonti, destato interessi, suscitato polemiche, con l'inimitabile forza di suggestione del suo ingegno scintillante, audace sino alla temerarietà, ma sempre teso nello sforzo di ricercare nei fatti sociali i motivi più profondi della vita spirituale umana.

Giugno 1941-XIX.

Giuseppe Bruguier Pacini

---

(1) Vedi C. ANTONI, *Dallo storicismo alla sociologia*, Firenze 1940.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

RECENSIONI

G. S. Spinetti, *Fascismo e libertà*. Cedam, Padova 1941-XIX (novembre 1940).

Questo libro, sono parole dello Spinetti, si propone una nuova sintesi filosofica, sintesi che non arresta, ma giustifica e facilita l'evolversi dei principî della nostra Rivoluzione trionfante. Sì che è tutta una tirata contro la *vecchia* filosofia per istaurarne una *nuova* ancor più vecchia (vedi gli scherzi assai poco simpatici che giocano talvolta certi termini). Dopo aver infatti esposto con molta semplicità l'attuale travaglio della cultura, lo Spinetti ne addita i rimedi in una interpretazione della dottrina fascista del tutto sua, appoggiata alla teoria della giustificazione religioso-teologica dello stato. Guardiamo a questa nuova sintesi del resto imbastita in modo ben strano; e tentiamo, per analogia, un esempio di questa logica che si dice nuova.

Ogni « genuina » teoria politica ha bisogno di configurarsi l'uomo come un essere naturalmente cattivo, la realtà umana è politica, l'uomo è politico, e per ciò stesso l'uomo è naturalmente, necessariamente cattivo; e gli si addebita, come se non bastassero i già molti suoi, anche il peccato originale — con pochissima carità cristiana.

Argomentare nuovo certamente; ma a noi, per vero dire, sembra di ricordare che Aristotele negli elenchi sofistici abbia già parlato di tale figura logica.

Nè lo Spinetti solo è di coloro che amano nuove sintesi, chè costoro sono molti e tutti quanti fieramente disdegnano l'usare con Hegel; sarebbe lo stesso se i giapponesi rifiutassero di impiegare la polvere da cannone solo per ciò, che primi a scoprirla sono stati i cinesi.

In realtà avviene poi che i giapponesi, usano, e spesso, quella pol-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vere, così come i nuovi filosofi il sillogizzare dei vecchi maestri. Prendiamo, come esempio, da uno di costoro, che lo Spinetti nomina con reverenza.

Quella che quì citiamo è un passo di Carmelo Ottaviano riportato dallo stesso Spinetti (vedi pagg. 100, 101 in nota) dove dunque è detto: « la natura individuale o individualità o essenza stessa dell'individuo dipende dalla coesistenza di una pluralità di individui similari. E' la pluralità degli individui ciò che rende individuo l'individuo ».

Per « il più completo critico dell'idealismo dell'atto puro, del più straordinario vaneggiamento che si sia mai impadronito dello spirito umano illuso di poter emulare e raggiungere la potenza di Dio » (abbiamo fatto una contaminazione con frasi dello Spinetti e dell'Ottaviano; vedi pag. 27), ce n'è a sufficienza. Dice infatti il Gentile nella sua *Teoria generale dello spirito come atto puro,* al paragrafo quarto del capitolo quarto: « la molteplicità è necessaria alla stessa concretezza, alla stessa realtà dialettica dell'unità. E la sua infinità che è l'attributo essenziale dell'unità, non è negata, anzi è confermata o, per meglio dire, si realizza attraverso la molteplicità: la quale non ne è infatti se non il dispiegamento onde si attua ».

Ma non ostante ciò quei molti, di cui lo Spinetti sembra per certo essere lo psicopompo, si scagliano contro l'idealismo (parola scostumata che serve a tutti gli amori e a tutte le gelosie) perchè « dovrà trovarsi nel minor tempo la sicura via per risolvere il duro contrasto tra la natura e l'essere (sic), tra il pensiero e l'azione, tra l'intuizione e l'espressione, abbandonando senza incertezza la vuota retorica dei vecchi sofi e i circoli viziosi delle formule intellettuali » (vedi pagg. 6-7). E qui torna a proposito l'esortazione di Fresco da Celatico ad una sua nepote: che è dunque da sapere che Fresco, al dire di Messer Giovanni Boccaccio, confortava la nepote che non si specchiasse, se gli spiacevoli, come diceva, l'erano a veder noiosi.

Ora per Hegel, la filosofia è la propria epoca formulata in pensiero, che è poi a dire, come notava Bacone nel *Novum organum,* recte enim veritas temporis filia dicitur: non da intendersi come un *post hoc ergo melius hoc,* ma nemmeno nel modo troppo semplice dello Spinetti; per uscire concretamente e realmente dalla dialettica non bastano certo i modi fecciosi. In ogni caso gli attacchi contro il Gentile non sono nuovi, e nemmeno quelli contro il Croce, chè anzi più d'uno, con ben maggior profondità e con più sicuro talento ne ha impreso la critica.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Indubbiamente un geniale oppositore del « callopismatismo hegeliano » contemporaneo, è stato Carlo Michelstaedter, che appunto contro i pericoli di un falso storicismo come retorica della soluzione dialettica scriveva fin dal 1919: « a esempio possiede ai nostri tempi in Italia B. Croce la sciagurata abilità di eliminare da ogni questione quello appunto che è la questione e che rimane sempre lo stesso in ogni altra, di limitare le possibilità così, e di disporre così a proposito di queste le aporie delle soluzioni altrui, che appaia necessariamente risultante quella qualunque soluzione che egli dà.... per aver dato una soluzione. E gli altri che nemmeno questa possiedono lo temono più che (non rispettino » (*La persuasione e la rettorica*, Firenze, Vallecchi 1922, appendice IV, pag. 247).

Ora quello del Michelstaedter è un libro magari non capito, ma certo non ignoto a questi nuovi sapienti: infatti qua e là lo stesso Spinetti ne ricorda all'ingrosso i motivi. E che non lo abbiamo capito fa fede, per altro senso, quello che ne dice uno di costoro che è in relazione di simpatia con l'autore di questa nuova sintesi filosofica [1].

Dice dunque il Massè nelle *Ragioni della vita dinamica* (pag. 105):

— l'atto puro non è in questa esistenza. Una caratteristica tendenza dell'idealismo attualista moderno (*sic*), bene espressa e accentuata nella dottrina di Carlo Michelstaedter, è quella che propugna l'atto puro da conseguirsi in questa esistenza. Michelstaedter parte anche lui dal fatto innegabile che in noi è l'eterna fame di consistere e di permanere, mentre purtroppo la vita è continuo flusso e instabilità. Al flusso immenso del divenire in cui lo attira la Retorica, e che è il suo vero unico tormento, l'uomo troverà invece scampo per mezzo della Persuasione, che liberandolo dalle illusioni o dalla ossessione del futuro, lo svolge al presente attuale, al sicuro possesso del proprio io. Ma è appunto questa persuasione che non persuade affatto.... conchiuderemo quindi contro di lui facendo nostra un'altra profonda osservazione di A. Tilgher: — ciò che M. non vide abbastanza; meglio, ciò che la tragica morte non gli lasciò tempo sufficiente di vedere, è come quella che appare deficienza condanna e miseria dell'uomo, sia in pari tempo, prova della sua incorruttibile e celeste essenza. L'uomo è tempo, è desiderio di essere, è slancio del presente verso il futuro appunto perchè manca di qualcosa

[1] Una citazione che troviamo in nota a pag. 96, ci ha fatto ricordare di due libretti di D. Massè, « *Incitamento alla vita dinamica* » l'uno, « *Le ragioni della vita dinamica* » l'altro, pubblicati entrambi a Fidenza nel 1936 dai « Segni dei tempi »; naturalmente il Massè, a sua volta (pagina 142 del primo libretto), aveva citato lo Spinetti e così in un confuso elenco il suo nome ha trovato ora posto accanto a quello di J. Huizinga nella nota di pag. 96.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che pure è necessaria alla sua perfezione, e di cui se avverte la mancanza, è segno che fa parte ideale della sua essenza, è il suo vero essere dal quale misteriosamente decadde e al quale deve ritornare. —

Già, per sapere che la gamba era sana bisogna rompersela. Ma è inutile fare tanto confortevoli discorsi, che ricordano da vicino l'immagine del dio della φιλοψυχία, e chiedersi stupiti che sia la Persuasione. Se il Massè avesse letto il libro fino in fondo, dove il Michelstaedter parla della δυσπαιδαγωγία, della falsa educazione, come tentativo di sottomettere il fanciullo alla Κολακεία sociale, avrebbe trovato un passo come questo:

— altro la teoria, altro la pratica. Tu devi fare uno studio su Platone o sul Vangelo — gli diranno. E' perchè così ti fai un nome, ma guardati bene dall'agire secondo il Vangelo. Devi essere oggettivo, guardare da chi Cristo ha preso quelle parole, o se *omnino* Cristo le abbia dette, o se non meglio le abbiano prese gli Evangelisti o dagli Arabi o dagli Ebrei o dagli Eschimesi, chi lo sa.... Naturalmente parole che valevano in riguardo all'epoca; adesso la Scienza sa come stanno le cose, e tu non te ne devi incaricare. —

L'atto puro non è di questa esistenza: meglio contentarci di essere magari un manzoniano, di quelli del Carducci, che tiravano quattro paghe per il lesso — tanto a salvarci ci ha già pensato il Cristo; ma una vita a imitazione della sua non è roba da uomini, è cosa da dei! State in letizia tuttavia che i nuovi filosofi sono tutti, per nostra buona sorte, cattolici (pag. 29).

E vediamo in che rapporto stanno la dottrina cattolica e questa specie di teologia morale (*Lehre von der christlichen Gerechtigkeit*); che infatti « theologia moralis definiri potest: scientia activitatis humanae, prout ad finem ultimum supernaturalem dirigitur » (H. Noldin S. J., *De principiis theologiae moralis*, Oeniponte, Fel. Rauch 1922), o come dice lo Spinetti scienza dell'attuazione piena della nostra vera natura. Ma un ostacolo decisivo al conseguimento del nostro fine, è « duplex finis hominis ultimus considerari potest: naturalis et supernaturalis » (H. Noldin, *op. cit.*, pag. 1), è il peccato originale. Scrive pertanto lo Spinetti:

— in che cosa consiste infatti il primo peccato? A nostro parere, il primo peccato commesso dall'uomo rappresentò una violazione della sua vera natura giustificata dalla natura medesima, dato che consistette nel credere che più aspra della lotta contro noi stessi — impostaci dal Creatore — fosse la lotta contro il prossimo e contro le cose, lotta non soltanto più facile ad intraprendersi ma interminabile e quindi incapace

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di dargli la vera felicità alla quale era stato destinato qualora avesse conseguito il completo dominio di se stesso, vale a dire qualora avesse attuato in pieno la sua natura.... In quanto al peccato originale, sarà bene quindi precisare che esso fu effetto del nostro libero volere. —

E commenta a proposito della lotta facile ed interminabile: « più facile perchè conforme ai nostri istinti irragionevoli, interminabile perchè la lotta contro il prossimo e contro le cose — per attuare il loro perfezionamento — è suscettibile di essere condotta sempre più a fondo »; vedi che lo Spinetti ha anche il gusto di questo procedere definendo e specificando, che è tutto proprio del mondo teologale. Ora la teologia cattolica così definisce il peccato in genere: « peccatum est actus humanus moraliter malus; sed omnis actus humanus actus liber est, et omnis actus malus est contra regulam morum quae est lex divina; ideo peccatum definiri solet libera trangressio legis Dei » (H. Noldin, *op. cit.*, pag. 322).

Pare dunque chiaro che per lo Spinetti il peccato originale è in noi attualmente, nè più nè meno che un qualunque peccato, forse il primo e il principale, ma considerato alla stregua di ogni altro, che di fatto noi ancora conduciamo attualmente questa lotta di prossimo e di cose. La colpa originale è in noi semplice predisposizione al male, per cui non soltanto è incapacità di fiducia in Dio, ma sembra consistere anche in ciò « quod homines nascantur sine metu Dei et cum concupiscentia ». Sì che l'uomo appare, dalle sue parole, naturalmente malvagio, poi che è naturalmente disposto al peccato: nasce peccando.

Al contrario, la Chiesa cattolica considera il peccato originale in noi come peccato abituale: « peccatum habituale est peccatum, quad ex quovis peccato mortali in anima remanet, donec condonetur » (H. Noldin, *op. cit.*, pag. 339). Ora il sacrificio del Cristo ci ha liberati da questa colpa: « et scitis quia ille apparuit, ut tolleret peccata nostra (Joann. 3, 5); atqui non actus malus, quia iam transiit, sed peccatum, quod ad modum habitus animae inhaeret, postea tollitur ».

Infatti: « inter sacramenta primum est sacramentum Baptismi, quo spiritualiter renascimur per acquam et verbum, i. e. a morte spirituali, nempe a statu peccati, quod a primis parentibus jam trahimus, ad vitam spiritualem, seu statum justitiae transferimur » (S. Wiest, *Institutiones theologiae dogmaticae*, Ratisbonae 1848, pag. 474). Il « *Catechismo Romano* » così definisce il battesimo brevemente: « sa-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cramentum baptismi est sacramentum regenerationis, per aquam in verbo ». Ora appunto per i sacramenti « homini confertur gratia sanctificans » (vedi definizione del Conc. Tridentino, sess. 7, can. 6, 7, 8); e il Vermeersch (*Teologiae mor. principia*, Roma s. a. tom. III, pag. 171) aggiunge: « regeneratio ista complectitur: 1, impressio characteris, quo quis fit membrum Ecclesiae et, remote vel proxime, aptus ad cetera sacramenta, maxime ad participandum sacrificium novae Legis; 2, et remissionem per modum ablutionis, culpae originalis et peccatorum personalium, factam infusionem gratiae sanctificantis, et condonationem omnis reatus poenae; 3, filationem Dei adoptivam, et ius specialis auxilii gratiarum attualium ad professionem vitae christianae. Regeneratio a charactere initium habet, perficitur autem infusione gratiae santificantis ». Nè da ciò, ad esempio, differisce molto quello che dice E. Genicot S. J. (vedi *Institutiones theologiae mor.*, Bruxellis Alb. Dewit 1922, pag. 120).

Dal che nasce che vi sia gran differenza tra l'interpretazione dello Spinetti e la dottrina cattolica. Ora noi esigiamo piena coerenza in qualsiasi atteggiamento; prova di convinzioni chiare. E non c'è chi non veda come quella dello Spinetti (piena e personale attuazione della propria natura come nostro fine ultimo, tendenza a Dio — quello che nella dottrina protestante Dilthey chiamava far propria l'opera di Cristo mercè l'elezione graziosa personale) sia piuttosto una dottrina luterana; così come tipica di Lutero e della Riforma, e perciò stessso formalmente ed esplicitamente condannata dalla chiesa, è la dottrina della perversione radicale della natura umana.

E non ci si venga a dire che tante cose sono sottintese, che il consentire con lo Schmitt è prova sufficiente. E' dunque interessante un errore di citazione dello Spinetti relativo al saggio dello Schmitt sul concetto della politica. Esponiamo ordinatamente le cose.

Dice per tanto lo Spinetti (pag. 88): « l'uomo si rifiuta di combattere la lotta più aspra e preferisce affrontare soltanto quella che a lui sembra essere tale perchè in seguito al peccato originale, la cui esistenza — come osservò giustamente lo Schmitt — non è stata negata da alcuna delle più *genuine* teorie politiche, ha perduto la facoltà di comprendere facilmente ciò che per gli esseri della sua specie è invero la cosa più difficile a conseguirsi »; e specifica in nota relativamente allo Schmitt: « *Der Begriff Politischen*, terza edizione, Amburgo, Hanseatische Verlagsanstalt 1933, pag. 43.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ora a pag. 43 dell'opuscolo citato: « *Der Begriff des Politischen,* Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburgo 1933 (prima edizione nello *Heidelberger Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik,* agosto 1927; seconda edizione presso Duncker e Humblot, Monaco Lipsia, ottobre 1931), non c'è alcun accenno alla interdipendenza tra dogma del peccato originale e teorie politiche. Alla pagina citata lo Spinetti avrebbe invece potuto leggere — vedi ironia del caso — una lunga e convinta apologia di Hegel: « Trotzdem bleibt Hegel überall im grössten Sinne politisch » (¹), e con l'elogio del filosofo dal « *Doppelantlitz* (²), l'affermazione: « Demnach bleibt die merkwurdige und für viele sicher beunruhigende Feststellung, dass alle *echten* politischen Theorien den Menschen als böse, d. h. als ein keineswegs unproblematisches sondern « gefährfärhliches » und « dynamisches » Wesen voraussetzen ». Quello che interessa lo Spinetti si trova invece sostanzialmènte alla pag. 45 (e prime righe della 46): « Der Zusammenbang politischer Theorien mit theologischen Dogmen von der Sünde tritt bei Autoren wie Bossuet, Maistre, Bonald und Donoso Cortes nur besonders auffällig hervor; bei zahlosen andern ist er ebenso intensif wirksam.... E. Troeltsch (in seinen « Soziallehren der Christlihren Kirche) und der Baron Seillière (in vielen Veröffentlichungen über Romantik) haben an dem Beispiel zahleicher Sekten, Häretiker, Romantiker und Anarchisten gezeigt, dass die Leugnung der Erbsünde alle soziale Ordnung zerstört ».

Dal che par chiaro che lo Spinetti non conosceva l'opuscolo del

---

(¹) E continua: « anche in quei suoi scritti che riguardano affari attuali della sua epoca, particolarmente e sopratutto nel geniale scritto giovanile « Die Verfassung Deutschlands », trova conferma la verità filosofica che ogni spirito è spirito presente, e che non deve venir ricercato nè nella « rappresentatività » barocca, nè addirittura in una « evasione » romantica. Questa è la schiettezza di una filosofia che non si lascia attirare a fabbricare paretai intellettuali in « purezza apolitica » e con pura impoliticità. Di tipo specificamente politico è anche la dialettica hegeliana del pensiero concreto... nel Hegel si trova anche la prima definizione polemico-politica del « bourgeois », considerato come un uomo, che non vuol lasciare la sfera della vita privata, apolitica, senza rischi... ». Questo passo, molto istruttivo per lo Spinetti, è qui riportato a sua completa edificazione.

(²) Triste sorte quella di Hegel; tirato un tratto a destra dai suddditi fedeli e conservatori di Federico Guglielmo III, un tratto a sinistra dai comunisti, e ridotto più spesso ad un menelicche da tre palle al soldo: meriterebbe la fede di don Quijote.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

prof. dr. Carl Schmitt se non attraverso la lettura di J. Huizinga, che nella « *Crisi delle civiltà* » riepiloga appunto idee dello Schmitt costruendo questo suo compendiare in ordine inverso al susseguirsi delle pagine citate: cosa che ha tratto lo Spinetti in un ingenuo errore. Ecco il passo: « nell'opuscolo citato C. Schmitt dedica alcune notevoli pagine al concetto di male. Egli propende per il riconoscimento del peccato originale, o per dir meglio, come abbiamo visto, constata « che tutte le *genuine* teorie politiche presuppongono l'uomo cattivo (*loc. cit.*, pagg. 43, 45, 46). Ma come intende ciò? Ecco: « cattivo », cioè una creatura problematica, nettamente pericolosa, e « dinamica ». A cui dunque, evidentemente, è pienamente permesso di cedere alla propria cattiveria. Definizione del male scristianizzata e, in conseguenza, privata di ogni senso, che gira a vuoto nel circolo vizioso della tesi accampata » (1).

Ma a parte l'ingenuità di queto errore, nello Sp. c'è la consapevolezza vera della simpatia, dell'assenso dato alla formula per cui l'uomo è *böse, gefährliches, dynamisches* — dalla quale dirittamente nasce la reciproca metodica relazione tra dogmi teologici e teorie politiche. E come ulteriore conseguenza l'affermazione sulla mente del teologo secondo la quale « un teologo non è più un teologo se non considera l'uomo peccaminoso e bisognoso di redenzione e non distingue più redenti da non redenti, eletti da non eletti » (*Der Begriff d. Pol.* pag. 44, 45), che, come è chiaro, costringe il teologo ad una posizione politica secondo il significato più profondo delle dottrine di Lutero.

Per il quale, infatti, dal processo interiore della fede consegue immediatamente, oltre la libertà sovrana dell'uomo, cristiano anche « *das allgemeine Priesterthum* ». Ora « questa libertà non è soltanto la libertà esterna dalla disciplina della Chiesa, ma anche quella interna da ogni potenza del mondo; e ciò s'accorda con il concetto stoico della libertà ». « L'uomo cristiano è così sollevato al di sopra di tutte le cose dalla fede, da diventare spiritualmente signore di esse, giacchè

(1) HUIZINGA, *La crisi delle civiltà*, Torino, Einaudi, 1937, pag. 82. Quel « genuine », con cui il traduttore di « *In de schaduwen van Morgen, een diagnose van het geesteliik i den van onzen tiid* » rende il tedesco « echten » della frase citata da Schmitt, è ripetuto pedissequamente, esagerato quindi, dallo Spinetti, e spicca come una macchia di colore; noi preferiamo la traduzione del Cantimori che rende « echten » con « vere e proprie »; v. C. SCHMITT, *Principi politici del Nazionalsocialismo*, a cura di D. Cantimori, Firenze, Sansoni 1935, e vedi anche l'interessante prefazione di A. Volpicelli.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nessuna può danneggiare la sua beatitudine, anzi ogni cosa deve essergli soggetta e aiutarlo nella beatitudine »; molto simile all'ideale dell'autodominio dello SPINETTI. E ancora circa la natura umana come dinamica: « la vita non posa mai. La natura umana è sempre azione: e così dalla fede deve nascere incessantemente l'opera ». Ma le opere nascono dalla natura stessa della fede, giacchè in questa il credente « forma in sè stesso Cristo ». E qui compare il principio formativo della morale sociale di Lutero: dalla fede consegue come manifestazione di essa « l'operare nel mondo l'opera di Dio ».

L'influenza esercitata da Lutero sui tedeschi dipendeva dalle forze vive di trasformazione della società esistente, che si sviluppavano dalla sua maniera di intendere il cristianesimo. Anche coloro che sono investiti di funzioni ecclesiastiche, dal monaco mendicante sino al Papa, compiono un ministero e un'opera a pro della totalità: e a ugual titolo sovrasta a tutti i misteri e a tutte le attività il potere pubblico. « Quindi si deve permettergli di esercitare liberamente il suo ufficio senza impedimenti, in tutto il corpo della cristianità » (i passi riportati da Lutero e su Lutero sono in Dilthey, *Aufassung und Analyse des Menschen im XV und XVI Jahrhundert*, Archiv für Geschichte der Philosophie, Berlin, Band V, pag. 363, 364, 366). O come diceva Melanchthon dei valori della vita: la perfezione cristiana consiste nel seguire ciascuno la propria professione (*vocatio*) nella vera fede.

Di questi canoni interpretativi luterani tanto il Dilthey quanto lo Schmitt usano indifferentemente nel giudicare teologi cattolici come Bossuet, di cui appunto il Dilthey dice: « d'altra parte il teologo vuole fornire fondamenti a convinzioni non dimostrabili scientificamente e sostenere che negli istituti e nelle attività della Chiesa opera Dio stesso. Per una funzione consimile occorrono temperamenti di natura particolare, in cui si mescoli il bisogno di dominare e l'interessamento spirituale, la sagacità e il manifesto entusiasmo di fede, l'inflessibile energia delle convinzioni morali e lo scetticismo sovrano per il *common sense* scientifico. Finalmente questa fede ecclesiastica scaturisce da una conformazione o decisione di volontà; nel volgo dal bisogno di esser guidato, in un Agostino o in un Bossuet, in un Calvino o in un Flacius da una volontà dominatrice, che operi sull'elemento spirituale » (*Das natürliche System der Geisteswissenschaften im siebzehnten Jahrhundert*, Archiv für Geschichte der Philosophie, Band. VI). Ove evidentemente si insiste sulla politicità dei dogmi teologici e sul teologo come figura

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

essenzialmente politica, mettendo sullo stesso piano Agostino, Bossuet, Calvino, Flacius.

A parte il fatto che la Chiesa ha sempre parlato di un impero spirituale distinto assolutamente da quello mondano, mentre al contrario Lutero insisteva che « Cristo non ha due corpi, nè due diverse sostanze, una mondana l'altra spirituale, bensì è un sol capo e ha un corpo solo » (vedi il principio della *Niederlegung der ersten Papiermauer* di Lutero), questo giudizio del Dilthey è storicamente inesatto. Se il « *Discours sur l'histoire universelle* » è stato scritto *ad usum delphini*, tuttavia il problema della sua apologetica è di natura completamente diversa, nè questa tesi è confortata affatto dalla lettura delle *Oraisons funèbres*.

Eppure lo Spinetti, dichiarandosi cattolico, fa di tutto per accettarla e non vede le conseguenze di una data premessa.

Tutto ciò a noi dal punto di vista confessionale interessa ben poco, ma non vediamo come un cattolico possa rifarsi a idee luterane, come un anti-idealista possa rifarsi proprio ad una mistica, ad un tempo, e a scrittori da cui inizia l'idealismo moderno.

Per vero il problema che sta sotto questa contaminazione di tesi che siamo venuti chiarendo è un altro, e lo si può chiaramente così formulare: una concezione pessimistica della natura umana giustifica l'autoritarismo, una concezione ottimistica postula il liberalismo. Ma l'inesistenza di questa contrapposizione, sterile e artificiosa senza dubbio, fu ben vista da un filosofo veramente cattolico: L. Laberthonniere, che nella « *Teoria dell'educazione* » (vedi *Essais de philosophie religieuse*, Paris, Lathielleux), scriveva: « i teorici dell'educazione laica reputano in generale che in fatto di educazione, come di politica, stiano di fronte due sistemi opposti: il sistema autoritario e il sistema liberale. Ora per fare questa distinzione e per opporre il sistema liberale al sistema autoritario si riferiscono più o meno coscientemente alla filosofia individualista del secolo XVIII. Dalla quale infatti abbiamo ereditato una maniera di pensare e ancor più di parlare che è passata allo stato di abitudine e di cui gli spiriti del tempo nostro, non ostante influssi opposti, continuano a conservare un'impronta profonda ».

Nè il Laberthonniere penava molto, come ciascuno può vedere da sè considerando a fondo questa antitesi fittizia, a scorgere nei due termini nè più nè meno che due atteggiamenti polemici. Sì che pare doversi ancora saggiamente concludere, relativamente alla libertà po-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

litica dell'uomo, con le parole di HOBBES: « wheter a commonwealth be monarchical, or popular, the freedom in still the same ».

L'attuale realtà politica, insomma, è di così vasta portata che vuol essere interpretata con intelligenza assai più spregiudicata, con ben altra e più profona preparazione.

Natale Campagnola.

F. D'ANTONIO. - *La filosofia giuridica post-kantiana in Germania*, Albrighi e Segati, Milano, 1930.

— *La filosofia politica tedesca* Tip. La Moderna, Crema, 1938.

— *Principî generali dell'ordinamento giuridico dello stato e Carta del Lavoro*, in « Giurisprudenza italiana », Utet, Torino 20 maggio 1940.

— *Lo stato nella filosofia hegeliana*, in « Annali di scienze politiche », R. Università, Pavia, marzo-giugno 1940.

Gli scritti di questo autore, che ci son capitati fra mano in epoche diverse, ci hanno sempre lasciato la stessa impressione: sotto forma di ricordo più o meno confuso, ma insistente, di letture fatte e di vecchie conoscenze. Gli ultimi due scritti qui sopra citati ci hanno imperiosamente portato a fare il necessario sforzo mnemmonico per chiarire a noi stessi quella impressione di cui sopra e per comunicarne l'interessante risultato al lettore. Si tratta di uno di quei casi fortunatamente assai rari nella nostra onesta letteratura scientifica.

Ma veniamo al fatto, come dice spesso il giudice per accorciare la verbosa introduzione dell'avvocato. Il primo vol. sopra indicato presenta una *eccessiva utilizzazione*, senza che ne venga dato alcun avvertimento al lettore, di una notissima prefazione di Luigi Ambrosi aila sua traduzione italiana della *Dottrina morale secondo i principî della Dottrina della scienza*, di Fichte, pubblicata nel 1918 dallo stesso editore Albrighi e Segati. E il proto avrà forse avuto modo di fare assai prima di noi i rilievi che seguono.

L'Ambrosi, loc. cit., pg. XII, *nota*.	F. D'Antonio, loc. cit. pgg. 1, 2.
Non occorre ricordare che sesecondo il Fichte vi sono due sistemi filosofici rigorosamente conseguenti, ciascuno dal suo punto di	Secondo il Fichte due sono i sistemi di filosofia che possono dirsi conseguenti ciascuno dal proprio punto di vista, *il dogmatismo* e *l'i-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vista: *a*) il *dogmatismo*, *b*) l'*idealismo*. Ufficio della filosofia è spiegare l'esperienza, la quale è costituita dalle rappresentazioni delle cose. Ora si può *a*) o far derivare la rappresentazione dalle cose, come fa il dogmatismo, *b*) o far derivare la cosa dalla rappresentazione, come fa l'idealismo. Lo scegliere l'una piuttosto che l'altra delle due vie possibili dipende dal carattere individuale. Un sistema filosofico .... non è uno strumento inanimato che si possa a piacimento possedere o alienare: esso scaturisce dal più profondo dell'anima umana: « Was für eine Philosophie man wäkle, hängt.... davon ab, das man für ein Mensch ist ».	*dealismo*. Compito fondamentale della filosofia è dare ragione dell'esperienza, la quale risulta dalle rappresentazioni delle cose. O si fa derivare dalle cose la rappresentazione, e si ha il dogmatismo, o dalla rappresentazione si fa derivare la cosa e si ha l'idealismo. Quale dei due sistemi bisogna scegliere? Quale seguire? La scelta dipende dall'individuo, poichè un sistema filosofico non è qualcosa di materiato che può ad arbitrio essere acquisito o essere venduto, ma è al contrario qualche cosa che nasce dal profondo dell'anima umana: « Was für eine Philosophie man wähle, hängt.... davon ab, was man für ein mensch ist ».
La scelta sarà diversa secondo che prevarrà in noi il sentimento dell'indipendenza o dell'attività o il sentimento della dipendenza e della passività; un carattere flaccido per natura, ovvero rilassato e incurvato dalla schiavitù dello spirito, dal lusso raffinato o dalla vanità, non s'innalzerà mai all'idealismo: « ein von Natur etc. ». E ciò, indipendentemente dalle ragioni teoretiche che anch'esse danno un'incontestabile superiorità di filosofia esauriente persuasiva all'idealismo di fronte all'insufficiente e assurdo dogmatismo.	La scelta varia a seconda del soggetto. E' esso passivo pronto ad obbedire, carattere flaccido per natura, rilasciato dalla schiavitù dello spirito, o dal lusso o dalla vanità? Ed allora a questo soggetto non può che convenire il dogmatismo. E' invece attivo, indipendente, libero nelle sue determinazioni? Ed allora a questo non può che convenire l'idealismo, la celebrazione della libertà, dell'attività, dell'indipendenza. Senza poi contare le ragioni teoretiche che rendono superiore l'idealismo di fronte al dogmatismo, assurdo ed insufficiente alla risoluzione di ogni quesito.

Non c'è dubbio invece che il D'Antonio ha per sè scelto il dogmatismo. Tranne qualche espressione — ben comprensibile — o qualche trasposizione, al modo di esporre queste idee del Fichte il D'Antonio ha portato il solo contributo di un'interrogazione: *quale dei due sistemi bisogna scegliere? quale seguire?* — che vedi caso, è un'interrogazione retorica, nè più nè meno.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Un altro esempio. L'Ambrosi nel presentare ai lettori italiani la sua traduzione della « Dottrina Morale » — la veniva pubblicando nel 1918 — si trovava nella stessa situazione psicologica di Victor Basch: occorreva imprendere un esame strettamente scientifico della filosofia classica tedesca, *un grave conflit de conscience* imponeva un chiarimento coscienzioso delle dottrine tradizionali, se non si voleva, come E. Boutroux ad esempio, richiare, per sciovinismo, l'avventura sentimentale di confondere Leibnitz, Kant, Fichte, Hegel, sic et simpliciter con Treitschke, Bernhardi, Chamberlain, Lange, K. Wagner, Woltmann, o magari con lo scrittore anonimo che si occupava nel 1901 dei problemi del Reno e dell'Olanda nei « Grenzboten ». Pareva ridicolo categorizzare tutti questi nomi sotto un'unica forma e attribuirli specificamente all'equivoco concetto di *pangermanesimo*, a cui negli anni dal quindici al diciassette anche uno storico autorevole e informatissimo di cultura tedesca come Charles Andler, portava un contributo decisivo, se non del tutto originale, con la famosa « Collection de documents sur le pangermanisme » pubblicata da L. Conard. Si comprende quindi che V. Basch nell'articolo che veniva pubblicando nella « Revue de Métaphysique et de Morale » (nov. 1914 - ristampato in « Les doctrines politiques des philosophes classiques de l'Allemagne, Paris F. Alcan, 1927), così come l'Ambrosi, che nella sua prefazione ricorda questo saggio del Basch, venissero restituendo Fichte alla sua realtà e a se stessi. Che questo fosse tuttavia un motivo perfettamente contingente non sembra al D'Antonio, che pur pubblicava il suo libro intorno al 1930, sì che sente il bisogno di copiare per tanto, parola a parola, altre due paginette (vedi pagg. 2, 3) ancora dalla citata prefazione (pagg. IX-XIV, non escluse le note). Riportiamo a caso un'altra doppia colonna:

Ambrosi, loc. cit., pg. XXXVIII, n.	D'Antonio, loc. cit. pg. 12.
La direzione fichtiana, quindi, scaturisce naturalmente dalle premesse kantiane, ma non deve considerarsi perciò, come vorrebbe il Léon, quasi l'unico e necessario completamento del kantismo: altre direzioni, assai divergenti dalla fichtiana, fanno capo legittimamente anch'esse al Kant, dei cui discepoli	La cui filosofia, se non l'unica che completerebbe il kantismo come sostiene il Léon, è certo quella che legittimamente sviluppa alcuna delle premesse della costruzione crica,, così come altre, con non minore legittimità, svilupparono altre premesse, poichè giustamente può dirsi dei discepoli di Kant

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

può ripetersi ciò che Cicerone diceva dei diversi discepoli di Socrate: alii aliud sumpserunt.

quello che Cicerone diceva dei discepoli di Socrate: alii aliud sumpserunt.

Dal che si vede come il D'Antonio prenda tutto in massa senza nemmeno darsi briga di scegliere, e attinga perfino a un certo gusto pedantesco, culturistico della citazione inutile di frasi e significati generalissimi per ciò stesso insignificanti: e di quali discepoli, di quale scuola, quaeso — *come diceva Cicerone* — non si potrebbe dire quello che Cicerone diceva delle parole socratiche? Altro esempio:

Ambrosi, loc. cit., pag. XXXIV e n.

Guai se l'Io desistesse un solo istante dall'esercizio della propria libera attività! cesserebbe immantinente di esistere; di qui il carattere «titanico» che il Fischer ammira nell'Io fichtiano, destinato per natura sua a continuamente agire, produrre, volere. [Per approssimarsi in qualche modo al concetto dell'Io fichtiano, nel quale va ricercato il fondamento di ogni esperienza, giova fare completamente astrazione da qualsiasi contenuto rappresentativo della nostra coscienza empirica. Dopo questa immensa sottrazione, si consideri la rappresentazione più vuota che possa pensarsi, l'unica affermazione che non abbisogni di nessuna dimostrazione, il principio logico d'identità: A è A.... Così, grazie a questa produzione inconscia dell'immaginazione dell'Io — di quell'immaginazione dell'Io — di quell'immaginazione che già per il Descartes era il *trait d'union* tra l'anima e il corpo, e per il Kant l'intermediaria tra le intuizioni pure della sensibilità e le categorie dell'intelletto....].

D'Antonio, loc. cit., pagg. 8, 9.

Se questo Io per un solo momento smette tale libera attività, cessa subito di esistere. Bene a ragione Kuno Fischer ammira nell'Io fichtiano il carattere titanico. Per comprendere in qualche modo tale Io si astragga completamente da qualsiasi contenuto della nostra coscienza empirica e si pensi alla più vuota rappresentazione pensabile, che non ha bisogno di dimostrazione alcuna, il principio logico di identità: A è A.... Dimodochè in questa seconda formula non soltanto abbiamo il diritto di dire se l'Io esiste è l'Io, ma pure l'Io esiste (cogito ergo sum).... Si ricordi che l'inconscia produzione dell'immaginazione dell'Io era stata già pel Descartes il *trait d'union* tra l'anima e il corpo, e per Kant l'elemento intermediario tra l'intuizioni pure della sensibilità e le categorie.

Abbiamo riportato saggi di passi e di note coscienziosamente e in-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tegralmente ricopiate dal D'Antonio; ma non abbiamo certo l'intenzione di prenderci il compito di riscrivere tutto ciò che di altri il D'Antonio ha fatto suo: il lettore, che ormai ha certatamente capito il sistema, può vedere da sè confrontando i testi in questione. Naturalmente, e questo si deve dire, non una sola volta, in tutto il capitolo sul Fichte, il D'Antonio cita la prefazione dell'Ambrosi.

Ma non soltanto per quanto riguarda il Fichte, ecco altri esempi e da altri testi.

L'opera del PETRONE su *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, Pisa, 1895, per quanto ormai invecchiata e notissima, è invece secondo il D'Antonio ancora da far conoscere. In questa persuasione, egli se ne giova con padronanza piena. Così ad esempio:

Petrone, pp. 83-85: (a proposito di Dahn).	D'Antonio, op. cit., pp. 163-164.
« Come forza psicologica dell'anoma popolare, essa [la ragione] è un principio difettivo, del pari che la coscienza popolare della scuola storica... Come forma puramente ideologica del diritto, ossia come *opinio necessitatis*, la *Vernunft* è del pari un motivo vuoto e indifferente.... Quale è la legge di fatto che ne assicura che la *opinio necessitatis* di tanti soggetti differenti convenga ad un unico centro?... Senza una legge cosiffatta, quella necessità rimane una opinio, una *doxa*.... Un principio più vuoto che mai è poi la *Vernunft im Recht*, quando la concepisce come varietà logica di quella legge della conoscenza che importa la sussunzione del particolare nell'universale.	Come forza psicologica dell'anima popolare, la ragione si riconnette alla coscienza popolare della scuola storica, elemento indistinto ed irriflesso.., come formula ideologica del diritto (*opinio necessitatis*), non si vede quale legge di fatto quale potere coattivo costringa i soggetti a convergere in un unico centro, e questa *Vernunft* appunto perchè mera *opinio*, s'identifica con la δόξα come formula logica, come *Vernunft im Recht*, cioè come sussunzione del particolare sotto l'universale non é altro che una logica formale di cui ignoriamo il contenuto (sic).

Parimenti, appare inutile leggere Bierling, quando v'è l'esposizione del Petrone:

Petrone, p. 126:	D'Antonio, p. 172.
« L'*Anerkennung* è la massima che sta in fondo a tutte le volizioni, e che fonda la forza imperativa di	L'*Anerkennung* può essere considerata come la massima che è nel fondo di tutte le volizioni, e su

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

esse.... Il Bierling professa esplicitamente di riconoscere bensì nel contratto *eine wichtige Form der Rechtsbildung*, ma nega che il contratto sia solo forma e solo sostegno del diritto. Il contratto è forma di diritto, solo perchè ed in quanto lo proclama tale il diritto positivo, ossia il complesso delle norme riconosciute dai soggetti di un dato gruppo sociale, la creatura dell'*Anerkennung*. Il contratto, che nella teoria del *Naturrecht* è forma primaria, incondizionata, assoluta del nascimento del diritto, si presenta invece, nella teoria dell'*Anerkennung* come forma secondaria e derivata. Il contratto è, egli ripete, forma autorevole del diritto, solo perchè al contratto *inest* o *subest* l'Anerkennung di una norma.... ».

cui si fonda la loro forza imperativa. In ciò si differenzia l'A. dal contratto. Per Bierling il contrattare è sì una forma importante del perfezionamento del diritto (*eine wictige* [sic] *Form der Rechtgbildung*), ma non la sola forma, il solo punto fermo su cui poggia il diritto, in quanto lo riconosce il diritto positivo, il quale ripete la propria origine dall'*Anerkennung*. Onde il contratto non può essere forma prima, termine assoluto pel nascimento del diritto, come vogliono i seguaci del diritto naturale, ma è invece forma seconda, termine relativo, e pertanto incondizionato e derivato. Il contratto è forma di diritto appunto perchè sotto si muove, come sostrato indispensabile, l'*Anerkennung*.

Ma è inutile continuare a riportare i testi: il lettore può guardare per esempio la parte su Schuppe, anche ricavata e copiata al libro del Petrone, ecc. ecc.

Meglio passare ad un'altra fonte. Anche qui si tratta di un testo semi-ignoto, da volgarizzare: nientemente che della.... *Storia della filosofia moderna* del Windelband!

W. Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophie; trad. it. di Oberdorfer, Vallecchi, Firenze 1925, vol. III pagg. 157, 158.

Nonostante la mutata terminologia, quest'idea fondamentale del sistema hegeliano si palesa chiaramente come un'assimilazione della metafisica aristotelica attraverso l'idealismo fichtiano.... Lo spirito divino contiene nelle sue categorie la possibilità ideale di tutte le cose, e tutto il processo universale sta nella realizzazione che questa pos-

D'Antonio, loc. cit. pag. 65.

Rielaborazione adunque della metafisica aristotelica attraverso il crogiuolo dell'idealismo fichtiano... Tripartizione che poggia sul principio seguente: contenere cioè lo spirito divino, la ideale possibilità di tutte le cose nelle categorie, possibilità che contiene a sua volta tutto il processo universale, ove si realizzi nelle forme di natura e spi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sibilità trova nelle forme di natura e spirito, di modo che soltanto così l'idea stessa diventa realtà perfetta (entelechia).

rito, divenendo l'idea realtà (entelechia).

E a proposito dello Schleiermacher:

Windelband, loc. cit., pagg. 135, 137. (edizione originale, pagg. 292, 293, 294).

Nelle sue forme teoretiche s'appoggiava allo Spinosa, per il contenuto religioso si riallaccia alla vita delle comunità dei Fratelli Moravi e, per questa via, a più antiche tradizioni della mistica tedesca.... anch'egli muove dal sapere; ma non, come Kant, dal lato di fatto, bensì, al pari del Fichte, dall'ideale del sapere, che egli concepisce, con lo Schelling, come identità assoluta di pensare e essere: esso risponde perciò formalmente al concetto kantiano della priorità, cioè ha valore necessario e generale.... Perciò la filosofia non è scienza, ma è dottrina della scienza; è una dottrina del pensare, la quale mostra in qual modo il pensiero, come conoscenza, debba avvicinarsi al proprio ideale; è, in questo senso, una dialettica e, secondo il principio socratico-platonico, sorge in grazia della comune ricerca, nella quale acquistiamo coscienza della necessità e dell'universalità del pensiero. Se però l'apriorità è concepita, secondo il principio schellinghiano, come identità di pensare ed essere, la dottrina del pensare, cui di solito si da il nome di logica, assume da se anche la forma d'una conoscenza della realtà. Al pari della logica trascendentale di Kant, la dialettica dello Scheiermacher è

D'Antonio, loc. cit., pagg. 71, 72.

Il principio teoretico della filosofia di Schleiermacher si rifà alla concezione spinosiana, e come principio pratico, come contenuto religioso cioè, si rifà attraverso la vita delle comunità dei Fratelli Moravi, alla più antica mistica alemanna. Risente della influenza di Fichte, ma più dello Schelling, e la sua filosofia parte appunto dall'ideale di sapere fichtiano, concepito schellinghianamente come assoluta identità di essere e pensare, corrispondente pertanto al principio kantiano dell'*a priori*, avente valore necessario e generale. La filosofia è dottrina del pensare, e addita la via per cui il pensiero si approssima al suo ideale come conoscenza, è una dialettica nella quale il pensiero acquista necessità ed universalità. L'*a priori*, che è logica come dottrina del pensare, come identità di pensare ed essere, conosce si per se stessa la realtà, è una logica e metafisica. La dialettica dello Schleiermacher si riannoda alla logica trascendentale kantiana, con questa profonda differenza però, che per Kant non c'è che metafisica dei fenomeni, e con tal metafisica si identifica la logica trascendentale, al converso per lo Schleiermacher tale restrizione non ha più luogo, avendo egli accettato la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nello stesso tempo logica e metafisica. Senonchè il punto di vista dell'identità, ch'egli accetta dallo Schelling, elimina, entro certi limiti che vanno subito determinati più precisamente, la restrizione kantiana secondo cui c'è una sola metafisica dei fenomeni con la quale dovrebbe identificarsi la logica trascendentale.

identità schellinghiana di essere e pensare.

E ancora:

Windelband, loc. cit., pg. 138,

Ne viene una quadripartizione delle scienze particolari. Il sapere che proviene dal fattore reale è la fisica, quello che proviene dal fattore ideale è l'etica. Di ambedue, però, c'è una scienza percipiente ed una plusante, una scienza empirica ed una teoretica. Ed ecco che la fisica si suddivide in storia naturale e scienza naturale, mentre l'etica si suddivide in storia ed etica in senso stretto. Però i due rami principali della scienza debbono, secondo il principio d'identità, finire per identificarsi. La conoscenza del fisico si completa nel fatto, già dimostrato dalla filosofia della natura, che ogni esistenza fisica si trasforma continuamente in intelligenza; la conoscenza dell'etico concepisce l'azione nei suoi continui rapporti col fisico e ne cerca il compito supremo nella piena penetrazione e nel dominio sulla natura. Il fine ultimo d'ogni conoscenza etica e fisica sta nell'attuazione del principio spinoziano: ordo rerum idem est atque ordo idearum.

D'Antonio, loc. cit., pg. 72.

Sorge così — in un primo momento — una bipartizione delle scienze, perchè il sapere che scaturisce dal fattore ideale è l'etica, quello che scaturisce dal fattore reale è la fisica. Non bisogna dimenticare che accanto al pensare vi è il percepire, e così — in un secondo momento — viene fuori una quadripartizione delle scienze, poichè, e dell'etica e della fisica vi è una scienza pensante ed una percipiente; questa empirica, quella teorica. L'etico così si divide in storia ed etica, la fisica in storia naturale e scienza naturale, perciò i due rami fondamentali si identificano, e il principio spinoziano: ordo rerum idem est atque ordo idearum, è il fine supremo della conoscenza etica e fisica.

Ma tant'è, il D'Antonio ha sempre un suo modo dirittamente semplicistico di volgarizzare i testi. Senza contare che se si affeziona ad un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

testo finisce con l'attaccarsi persino ai modi di dire, alle immagini: insomma, gli è fedele fino al sacrificio:

Windelband, loc. cit., pg. 188
Questi concetti-limite dei sistemi razionalistici divennero altrettanti punti di partenza per una serie di dottrine filosofiche oltremodo notevoli e interessanti, che accompagnarono, quasi come ombre lo svolgimento dell' idealismo razionalistico da Kant a Hegel e che perciò debbono essere accennati a questo luogo.

D'Antonio, loc. cit., pag. 81.
A fianco allo sviluppo del razionalismo post-Kantiano, che attraverso il Fichte, culmina nello Hegel, si svolse come *ombra* intorno al corpo, l' irrazionalismo, che dallo Jacobi e dallo Schelling, va allo Schopenhauer e al Feuerbach.....

e si potrebbe continuare citando da questo passo medesimo. Ed ecco una nota del Windelband che il D'Antonio inserisce nel suo testo; si tratta dello Jacobi:

Windelband, loc. cit., pg. 193 n.
Credeva di essere spiritoso quando chiamava l' Io del Fichte « un agucchiare non per fare la calza, ma semplicemente un agucchiare per agucchiare ».

D'Antonio, loc. cit., pg. 82.
L'Io del Fichte per lui era « un agucchiare non per fare la calza, ma semplicemente un agucchiare per agucchiare »....

E più sotto:

Windelband, loc. cit., pg. 194.
Nei suoi romanzi filosofici, sopratutto in « Allwill », traccia i contorni d'una di queste grandi personalità, cui spetta il diritto morale di contro alla limitatezza filistea delle moralizzazioni correnti, abbozzando una figura, cui innegabilmente Goethe s'è prestato come modello.

D'Antonio, loc. cit., pg. 83.
Non ha scritto forse l'Iacobi l'« Albwill » (sic), uno dei suoi romanzi filosofici in cui una grande personalità — Goethe fu il modello — si oppone tutto [*sic*] contro i filistei moralizzanti?...

E molto ancora potremmo citare a proposito dello Schopenhauer e di altri paragrafi di questo libro del D'Antonio: ma non faremmo che seccare noi e per ciò stesso anche il lettore. Basti ricordare che persino i titoli stessi dei capitoli, e talora dei paragrafi, sono desunti dalla « Geschichte der neueren Philosophie ». Ancora due osservazioni a proposito di questo libro. Della molta letteratura su Hegel, tra la quale

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ricordiamo a caso lo studio di P. Roques (Hegel, sa vie et ses ouvres, Paris, Alcan 1912) che contiene una ottima e ampia esposizione critica e storica della filosofia del diritto, e gli accenni di Ch. Andler in: « Les origines du socialisme d'État en Allemagne » (Paris Alcan 1897), non troviamo traccia alcuna dal Windelband e dal Sidgwick in fuori (« Prime linee di una storia della morale », ampiamento dall'articolo scritto per l'Enciclopedia Britannica). C'è da chiedersi come mai l'autore, che per essersi ampiamente occupato di filosofia tedesca supponiamo ne abbia conoscenza diretta nei testi originali, non si sia servito — usandone secondo il suo costume — dell'ampia e in gran parte buona prefazione (200 pagine, il doppio di quella dell'Ambrosi) del Bolland alla sua edizione dei « Grundlinien der Philosophie des Rechts » (Leiden Adriani 1902).

Forse però il D'Antonio non conosce adeguatamente la lingua di Goethe, se mascolinizza di continuo la parola *Grundlage* (pp. 5, 24, 32, 193), se nel suo libro non dice una parola di nessuno degli scrittori della scuola sud-occidentale (le cui opere non sono nè tradotte nè riassunte in italiano o in francese), se tace addirittura, pur dedicando un capitolo a Schleiermacher, del saggio sul lecito, fondamentale per la filosofia del diritto, ma allora non ancora tradotto, e sopratutto se — ciò che è incredibile ma vero — non fa parola della fichtiana *Rechtslehre* del 1812 che all'epoca della prefazione dell'Ambrosi non era stata ancora pubblicata. Ne è privo di interesse rilevare come capiti al D'Antonio riportando in altro suo libro (*La Giustizia*, Firenze, 1932, p. 52 n. 23) il titolo di uno scritto di J. C. Schwab, di non rettificare un ovvio errore tipografico che era nell'indicazione del titolo di esso, data dal Goretti (*Erörtesung* per *Erörterung*). E del resto non era il primo errore tipografico copiato: nella p. preced., alla n. 8, si cita un libro del Guérin, evidentemente non visto, datandolo 1935 mentre l'opera porta con chiarezza la data del 1934 e ciò perchè nei *Problemi del pensiero antico* del Mondolfo, ove è citato, gli si attribuisce per errore tipografico tale data.

Non tentiamo qui la storia della cultura del D'Antonio, che altri potrà a suo piacimento completare; gira e rigira abbiamo per tanto la sensazione di trovarci in un labirinto: sempre gli stessi nomi. Il D'Antonio è un raro caso di fedeltà. Nè inutilmente abbiamo più sopra ricordato Victor Basch. Il D'Antonio ci fa un po' l'impressione di chi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ascoltata una frase a mezza voce, la va poi ripetendo forte come una sua conquista. Così il nome del « professeur à la Sorbonne », citato ad un certo punto dall'Ambrosi, gli ha fatto nascere l'idea di scrivere un saggio sullo « Stato nella filosofia hegeliana », e l'ha fornito di materiale. Anche qui è bene dare qualche esempio.

Victor Basch, Les doctrines politiques des philosophes classiques de l'Allemagne, Paris, Alcan, 1927, pag. 287.	D'Antonio, Lo stato nella filosofia hegeliana, in Annali di scienze politiche, Pavia, R. Università, Marzo-Giugno 1940, pg. 57.
Cela veut dire que tout ce qui est, étant manifestation de la raison, ne saurait être, dans son fond dernier et véritable, contraire à la raison.	L'equazione famosa vuol significare che tutto ciò che è, come manifestazione della ragione, non potrebbe essere, se nel suo ultimo e più vero fondo, si rivelasse contrario alla ragione.

E tutto il resto della pag. 57 del D'Antonio non è che un riassunto delle pagine 286 e 287 del Basch: *l'equazione famosa* è quella che si trova « sulla soglia della *Filosofia del diritto* » (au seuil de la *Philosophie du Droit* dice il Basch).

Basch, loc. cit., pg. 289.	D'Antonio, loc. cit., pg. 58.
Avant tout, la morale hegelienne n'est pas une morale du devoir, mais de l'être. Dès « Les Méthodes scientifiques de traiter du droit naturel », il a soumis les conceptions de Kant et de Fichte à une critique penetrante qu'il a reprise dans le Système de la Moralité, la Phénoménologie et la Philosophie du Droit. Il reproche, avec raison, à mon sentiment, à la morale kantienne d'etre ou bien tissue de sophismes ou bien tautologique. Si l'impératif moral est vraiment catégorique, il ne peut s'appliquer à la réalité et aboutit à un simple tautologie: « s'il y a des depôts, il doit y avoir des depôts ». Si au contraire, il s'applique à la realité, il laisse pénétrer daus la domaine supra-sensible où s'accomplit l'acte	Devesi por mente che la morale hegeliana riguarda l'essere e non il dovere. In tal modo si spiega la critica sottile che Hegel fa a Kant e a Fichte in tutte le sue opere e poi nella Filosofia del diritto. Respinge l'imperativo categorico con questo dilemma: o è sul serio imperativo categorico e allora è inapplicabile alla realtà, o è applicabile ed allora lascia penetrare nel dominio puro dell'atto morale elementi empirici. In tal caso però non è più categorico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

moral, des éléments sensibles, contingents, individuels, et il n'est plus catégoriques.

Abbiamo riportato a fronte il passo del Basch per disteso affinchè il lettore possa spiegarsi quell'andar singhiozzando che è tutto proprio dello stile del D'Antonio: i punti di crisi per tanto sono là dove il D'Antonio sopprime parti del testo originale.

Basch, loc. cit., pgg. 290, 291.

... la morale de Hegel n'est pas une morale individuelle, mais une morale sociale. Dès son ouvre de début, « Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts », il affirme que « la totalité morale absolue ne peut résider que dans la nation et que la morale embrasse toutes les manifestations d'une naion ». Dans sa seconde oeuvre « Das System der Sittlichkeit », il insiste et rencherit: « La forme sous la quelle se manifeste l'idée de la moralité est la nation, subsomption de tous sous quelque chose d'universel.... Les citoyens d'une nation se sentent immediatement et intuitivement identiques avec l'universel et cette universalité individualisée et personnifiée constitue la divinitè de la nation »... « La moralité absolue n'est ni amour de la patrie, ni amour du peuple, ni amour des lois, mais la vie absolue dans le peuple et pour le peuple ». Et à cette moralitè absolue, correspond la « classe absolue », la classe des guerriers dont la suprême vertu consiste à être tojours prêts à sacrifier leur vie à la communantè. De meme la « Phénoménologie » enseigne que « la sphére propre de la moralitè est la puissance de l'Etat. Staatsgewalt », « que la moralité ne se réa-

D'Antonio, loc. cit., pagg. 58, 51.

Devesi por mente ancora che la morale viene intesa da Hegel in senso spiccatamente sociale. Nella sua opera giovanile Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts egli considera la moralità assoluta e totale come espressione della nazione ed eleva la moralità a momento onnicomprensivo di tutte le manifestazioni di una Nazione. Nella seconda sua opera Das System der Settlichkeit Hegel è più esplicito; « La forma sotto cui si manifesta l'idea della moralità è la Nazione, sussunzione di tutti sottò qualcosa d'universale.., i cittadini di una nazione si sentono immediatamente e intuitivamente identici con l'universale e questa universalità individualizzata e personificata costituisce la divinità della Nazione... la moralità assoluta non è nè amor di patria nè del popolo, nè delle leggi, ma la vita assoluta nel popolo e pel popolo ». Questa moralità assoluta ha corrispondenza nella classe dei guerrieri, uomini votati al supremo sacrificio per garentire la comunità. Questo pensiero non si disperde ma riceve sempre alimento nuovo ed è decisamente enunciato nelle opere successive: La fenomenologia e la Filosofia del diritto. Nella

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lise que dans la communantè, Gemeinwesen, caractérisée par le regne de la loi, communanté qui ne peut se maintenir que par l'annihilation de tout esprit particulariste. Et la « Philosophie du Droit », enfin, conclut « que la moralitè ovjective, la Sittlichkeit est le Bien vivant, la liberté devenue morale où coïncident les droits et les devoirs ».

prima si fa consistere la sfera propria della moralità nella potenza dello stato, si pone la realizzazione della moralità solo nella comunità, che viene caratterizzata dal dominio della legge. Si chiarisce inoltre che tale comunità sussiste perch si annullano tutti gli individui singoli. Dunque niente moralità individuale, ma esclusivamente sociale. La Filosofia del diritto proclama Bene vivente la Sittlichkeit, ossia la moralità assoluta, la libertà divenuta morale ove dire diritto è dire dovere, perchè i due termini coincidono.

« La concezione hegeliana tende all'annullamento dell'individuo di fronte allo stato » afferma il Basch; il D'Antonio senza discutere affatto, fa propria questa tesi del resto pregevole, e cita dal Basch un passo contenuto ne « L'individualisme anarchiste » (Paris, Alcan 1904) ricordato dallo stesso Basch in « Les doctrines politiques des Philosophes classiques de l'Allemagne » (citazione di seconda mano); ma si dimentica che il Basch avverte onestamente: — j'avais, sans doute, des textes pour étayer mon interpretation. Mais il y a textes contraires auxquel je n'avais pas attribui assez d'importance —: è naturale che il D'Antonio si guardi bene dall'affrontare e dall'approfondire la questione. Tant'è, si è talmente abituato a tradurre dal francese che cade direttamente in gallicismi di dubbio gusto, come questo: — il diritto della persona gioca nella Filosofia del diritto un ruolo un po' singolare....

Ancora:

Basch, loc. cit., pg. 296.

L'Etat n'est pas autre chose que le forme dernière della Sittlichkeit, que la réalisation parfaite de la liberté, et « sa substance dernière et immuable est la moralité pure ». Et étant donné que la réalité tout entière est Esprit, que cet Esprit est dans une évolution et une

D'Antonio, loc. cit., pg. 60.

Così possiamo dire che lo Stato hegeliano si concreta come ultima forma della Sittlichkeit, cioè a dire come perfetta realizzazione della libertà. Si ha allora questo passaggio concettuale: la realtà nella sua complessa interezza è spirito; questo Spirito non mai fermo,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

élaboration continues, que le sommet de cette évolution et de cette élaboration est la Sittlichkeit et l'incarnation supreme de celle-ci: l'Etat, est l'incarnation même de l'Esprit.

cristallizzato, immutabile, ma è sempre in moto, sempre in cerca di nuovo forma, sempre in elaborazione. Questo continuo processo di evoluzione ha un culmine, la moralità obbiettiva o Sittlichkeit la quale trova la sua ultima e più perfetta espressione nello Stato. Tiriamo la conclusione da questa serie di passaggi e diciamo pure che lo Stato è l'incarnazione dello spirito.

Potremmo ancora notare altri e molti esempi simili, ma il lettore potrà farlo da se, nè gli costerà molta difficoltà, scorrendo il libro del Basch e il saggio del D'Antonio: non tutto quello che è Basch è D'Antonio, ma tutto quello che è D'Antonio è Basch.

(Un'analisi dell'articolo da un punto di vista delle.... fonti, dà questo risultato: comincia col riassumere pp. 286-7 di Basch, poi copia da p. 289, 290, 291; riprende a copiare, saltato il paragone con Durkleim, da p. 296; copia da p. 297, sopratutto il confronto con Haller, copia da pag. 298, copia con lievi varianti da pp. 300-301, continua a copiare da p. 302, copia con quache variante e trasposizione da p. 304-5, riassume frammentariamente da p. 305 a p. 311, riassume pp. 312-313, copia da p. 319, fino a dove, traendo le conclusioni, si avvicina singolarmente, per stile e concetti, alla Introduzione alla Filosofia del Diritto di Hegel del Maggiore che cita).

Anche per l'altra opera del D'Antonio su *La filosofia politica tedesca* sarebbe facile indicare le fonti; facile, ma monotouo. E perciò varrà la pena di indicarne una, proprio insospettata: l'*Enciclopedia Italiana*. Veramente, tra le fonti indicate a p. 17-18 del suo volume, essa non è indicata, ma il raffronto che segue varrà a fondare l'ipotesi che essa sia stata la più... consultata:

G. Gabetti, art. su Lessing, in Encicl. ital., p. 969, co. II-970 col. I.

« [Lessing] divenne il bibliotecario del duca di Brunswick a Wolfenbüttel.... La biblioteca era particolarmente notevole per opere riguardanti la storia religiosa; e il problema religioso divenne il problema dominante della sua vi-

D'Antonio, Filos. polit., pp.17-18.

« [Lessing, nominato] bibliotecario del duca di Brunswick a Wolfenbüttel... le ampie letture su [*sic*] opere di carattere religioso di cui era ben fornita la biblioteca lo spinsero a lavorare su di un terreno particolarmente inclinato

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ta. Nel 1774 uscì il primo dei *Fragmente eines Ungenannten*: altri frammenti seguirono nel 1777.... e nel 1778. Erano scritti ispirati a un pensiero razionalistico, e L. ne fu di necessità travolto in una veemente polemica teologica con i luterani ortodossi capitanati dal pastore Goeze.... anche nella religione, come nell'arte, quello che importava non era la parola, ma lo spirito.

Gabetti, cit. p. 970 col. I.

« Dopo un solo anno di coniugale convivenza, Eva [la moglie di Lessing] era morta di parto, e anche il bambino aveva vissuto poche ore.... L'interna tragedia si risolvette.... in una specie di calma e chiara umanità meditativa. La quale costituisce appunto l'incanto della sua ultima opera di poesia: il *Nathan der Weise* (1779).... il Templare, il Maomettano, l'Ebreo sono come i figli della parabola dei tre anelli: ognuno ha il suo anello miracoloso, perchè il miracolo s'irradia dall'anima di colui che lo possiede. Ognuno, quando scende al profondo di se stesso, si ritrova con tutti gli altri uomini fraterno.... *Erziehung des Menschengeschlechts* (1777-1780) dove la rivelazione di Dio è cercata dentro le coscienze, e la storia dello spirito umano è intuita come storia di Dio nell'uomo.... precisamente in Lessing saluterà Federico Schlegel l'avvento dell'« uomo nuovo », dello « spirito moderno ».

verso il nazionalismo, il terreno della religione come problema. E infatti nel 1774, nel 1777, nel 1778 vennero alla luce i *Fragmente eines Ungenannten*, scritti ispirati a tale pensiero razionalistico da essere trascinato [*sic*] nel 1777 in aspra polemica contro il luteranesimo ortodosso alla cui testa vi era il pastore Goeze. Lessing avverte che anche nella religione come nell'arte al di là della parola, ben più preminente della parola è lo spirito ».

D'Antonio, Filos. polit., pp. 19-20.

« Nell'ultima sua opera di poesia *Nathan der Weise* (1779) Lessing raggiunge una chiarezza meditativa tanto più sublime, in quanto era preceduta dall'orribile disgrazia che lo privava della compagna dopo un anno di matrimonio e del frutto del loro amore, che sopravviveva poche ore alla morte della madre... Il Templaro, il Maomettano, l'Ebreo sono come i tre figli della parabola dei tre anelli. Ognuno crede di possedere la vera religione, come ognuno crede di possedere l'anello del miracolo. Ed è vero perchè ogni anello è un miracolo, perchè il miracolo non è un ente oggettivo [*sic*] dell'anima di colui che lo possiede. Ciascuno dei tre, come ogni uomo, sol che scenda nel profondo di sè stesso si ritrova fratello con ogni altro uomo.... Nella *Erziehung des Menschengeshlechts* (1777 - 1780) la Rivelazione divina è ricercata nell'inferiorità, e la storia dello spirito umano è concepita come storia di Dio nell'uomo.... a ragione F. Schlegel salutava in Lessing l'uomo nuovo, lo spirito moderno.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ingiusto sarebbe stato trascurare il bell'articolo di V. Santoli su Herder, sempre nell'*Enciclopedia*; il D'Antonio non commette quest'ingiustizia. Dopo aver detto, con brillante prosa, che « per Herder il concetto di patria e quello di nazione sono una forza spirituale che deve svilupparsi nella emulazione pacifica *con le altre nazioni*.... » (*sic!* il concetto di patria ecc. deve emulare pacificamente le altre nazioni!) subito il D'Antonio mette così a frutto l'*Enciclopedia*:

Santoli, p. 464 col. II.	D'Antonio, Fil. polit., pp. 22-23.
« Questo motivo dell' umanità gl'ispirerà ancora i *Briefe zur Beförderung der Humanität* (1793-97) dove ripercorreva la Storia dell'arte e della civiltà occidentale dai Greci ai contemporanei... e dove poi scenderà in campo.... per propugnare la fratellana dei popoli mostrare l'assurdità e l'orrore della guerra.... opporsi alla glorificazione dei cosiddetti « eroi » per purificare il patriottismo in una superiore visione dell'umanità... [Circa la rivoluzione francese] costretto in una corte della politicamente arretrata Germania del suo tempo, il H. fu obbligato a moderare in pubblico i suoi sentimenti... Anche gli eccessi instuzionari non gli fecero perdere di vista l'enorme vantaggio acquisito, nè scossero la sua fede che « esiste una sola classe nello stato, il popolo ».	« Il motivo dell'umanità è forte in Herder e gli sarà di ispirazione nei *Briefe zur Beförderung der Humanität* (1793-1797) in cui ripercorre la storia dell'arte e della civiltà occidentale, dai greci ai suoi contemporanei, e spezza decisamente una lancia a favore di fratellanza dei popoli e mostra quanto assurda sia la guerra, quali orrori non susciti, quanto vacuo sia il concetto di eroe con relative glorificazioni, quanto il patriottismo si elevi e si purifichi colla visione ampia, sconfinata e tranquillante dell'*humanitas*. Gli eccessi della rivoluzione che valsero a modificare tanto le simpatie di Kant, non spensero in Herder la sua fede per l'unica classe che esiste nello Stato, nel popolo [*sic*; doveva evidentemente dire *il*, o, secondo la strana costruzione precedente, *per il* popolo] ».

Ma qualcuno, impressionato dalle laboriose citazioni in nota all'articolo sui « Principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e Carta del Lavoro », potrebbe dubitare di quanto abbiamo asserito sulla cultura del D'Antonio: non si lasci impressionare quel tale, che il D'Antonio è uso copiare anche le note.

Prima però di offrirne la prova, non sarà inutile riportare, a titolo di edificazione, un succoso periodo di quel lavoro, che si legge nella colonna 36 del fascicolo citato della « Giurisprudenza italiana »: « [le

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dichiarazioni della Carta del Lavoro] non sono accompagnate dalla efficiente coazione statale, che presidia ogni atto legislativo costituzionalmente promulgato » (dove non si capisce in qual modo l'*efficienza* (!) della sanzione possa essere carattere della legge *costituzionalmente promulgata* (*sic!*) [o non dovrebbe dire *emanata?*]).

Ma veniamo alla prova che riguarda la genesi delle note.

G. Del Vecchio, L'« homo juridicus » e l'insufficienza del diritto come regola della vita, Rivista internazionale di filosofia del diritto, Roma 1936, pgg. 147 n., e 144 n.

V. p. es. Vanni op. cit. pg. 66. Può rammentarsi che lo Stammler nel suo saggio Die Theorie des Anarchismus (Berlin 1894), e poi nelle maggiori sue opere, ha posto accanto al diritto le altre norme della vita sociale, col nome di « regole convenzionali » (« Konventionalregeln »). « Rücksichten der Höflichkeit und des Anstandes, Fonnen der Begegnung und des Umganges, Regeln des Ausdruckes in der mündlichen oder schriftlichen Sprache, vorschriften der Etikette, des Komments, der ritterlichen Ehre u. a. m. » (Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 3 Aufl., Berlin, 1928, § 37; cfr. Wirtschaft und Recht, 4 Aufl., Berlin, 1921, § 23 e s.; Theorie der Rechtswissenschaft, 2 Aufl., Halle, 1923, § 14). In modo analogo, bench con un senso un po' differente, M. E. Mayer, nel suo saggio Rechtsnomen und Kulturnormen (Breslau, 1903), comprende nella formula « norme della coltura » tutte le specie di norme non giuridiche: « Den Ausdruck « Kulturnormen »... an das Individuum herantreten » (pg. 17). Ricordiamo ancora che F. F. Stoerk (Völkerrecht und Völkercourtoisie, Tubingen, 1908), dicu-

D'Antonio, Principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e Carta del Lavoro, Giurisprudenza italiana, Torino, Utet, 20 maggio 1940, parte IV, nota 6.

Varie sono le norme sociali di condotta e variamente dagli autori suddistinte. Cfr.: Vanni, Lezioni di Filosofia del diritto, 1904, pg. 66, Bartolomei, Lezioni di filosofia del diritto, 1938^6, pag. 129 e seguenti; Stammler, col nome di « Regole convenzionali » (Konventionalregeln) pone accanto al diritto alcune norme sociali di condotta: « Rücksichten.... der ritterlichen Ehre u. a. m. », Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 1928^3, § 37, vedi pure dello stesso autore Wirtschaft und Recht, 1921^4, §§ 23 e segunti; Theorie der Rechtswissenschaft, 1923^2, § 14. Il Mayr, Rechtsnormen und Kulturnormen, 1903, pag. 17, pone nelle « norme della cultura » tutte le norme non giuridiche. Cfr. Wundt, Ethik, 1912^4, I, pag. 131 e seguenti; Jhering, Der Zweck im Recht, 1905^4, II, pag. 257 e seguenti; Spencer, Principles of Sociology, 1876-1896, I, parte 4ª, Ceremonial Institutions. Per alcuni autori tra le norme sociali bisognerebbe distinguere quelle quelle religiose [per questa considerazione del D'Antonio vedi testo Del Vecchio]. Cfr. Vanni, op. cit., pag. 64; Geny, Science et technique en droit privè positif, 1922,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tendo il concetto di « comitas » o « courtoisie » in relazione al diritto internazionale, riconduce tale concetto a quello di costume o di « Verkehrssitte (p. 151).

V. p. es. Bartolomei, op. cit., p. 127 e s.

— V. Wundt, Ethik (4 Aufl., Stuttgart, 1912), I, Bd., p. 131 e s.

— V. Jhering, Der Zweck im Decht (Leipzig, 1877-1883; 4 Aufl., 1905), spec. II Bd., K. IX, p. 257 e ss.

— Spencer, Principles of Sociology (London, 1876-1896), spec. vol. I, D. IV, Ceremonial Institutions.

— V. Vanni, op. cit., p. 67.

— V. Vanni, Lezioni di filosofia del diritto (Bologna 1904), p. 64; Gény, Science et technique en droit privè positif, vol. I (Paris, 1922), p. 55 e s. Cfr. anche Groppali, Istituzioni di scienza generale del diritto (Bergamo) 1921), p. 22-25; e in senso contrario, Bartolomei, Lezioni di Filosofia del diritto (5ª ed., Napoli, 1923), p. 127.

I, pag. 45 e seguenti; Groppali, Istituzioni di scienza generale del diritto, 1921, pagg. 22-25. Contra: Bartolomei, op. cit., loc. cit., in cui si contiene la più limpida trattazione e sistemazione dell'argomento.

Il Bartolomei è il maestro del D'Antonio, tuttavia noi crediamo che il miglior modo per onorare un maestro non sia quello di tributargli elogi puramente verbali. Questo ultimo esempio rappresenta indubbiamente il colmo dell'imprudenza: persino il classico graculus, che inconsideratamente pennas, pavoni quae deciderant, sustulit, ci sembra un ingenuo principiante. Dice tuttavia la favola che il graculus ci rimase male mulcatus.

Natale Campagnola

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Domenico Pellegrini-Giampietro. *Aspetti storici e spirituali del fascismo.* Pisa-Roma, Vallerini 1941-XIX.

Questo libro del Pellegrini-Giampietro non vuol essere una « ricostruzione più o meno completa delle vicende storiche della Rivoluzione fascista, tanto giovane di anni quanto ricca di contenuto ideale, e neppure una analisi della dottrina, da cui tale rivoluzione si è ispirata e si ispira nella sua inarrestabile marcia verso le più alte conquiste sociali ». Questo libro mira invece allo spirito della Rivoluzione fascista, e queste pagine sono « rivolte ad accertare, sia nello sviluppo storico del Fascismo, sia nel contenuto della sua dottrina, quel nucleo di norme e di verità di universale portata ». L'autore — com'è d'uso — si chiede se il libro sia o no riuscito, e noi dobbiamo onestamente convenire di si. Il suo scopo di « diffondere sempre più lo spirito della Rivoluzione » è non solo pienamente raggiunto, ma talora superato, che umiltà ed onestà sono doti di non poco momento nello scrivere un libro specie se di tanto vasto argomento come questo. Il libro si presenta ben diviso e ripartito; un primo capitolo riassume con assoluta fedeltà ed aderenza ai fatti la storia del movimento dalle origini alla sua affermazione, ed il materiale è scelto opportunamente, ed ottimamente ordinato, sì da far risaltare nella giusta luce i punti rilevanti, distinguedoli per ciò stesso da quelli di importanza minore. Vi si nota un sano tentativo di ricollegare la storia di questi anni alla nostra tradizione e di interpretarla quindi assai efficacemente su di un concreto e reale piano storico. I due capitoli seguenti, relativi agli aspetti della rivoluzione sociale fascista, e alla dottrina e alla mistica della Rivolune, trattano con esauriente informazione le due direttrici fondamentali del movimento divenuto regime. Buoni i paragrafi dedicati alla famiglia, alla religione, allo Stato, quello sull'ideale politico del regibe, o sugli ordinamenti della politica economica. Se questi rilevano tuttavia per particolare chiarezza non meno perspicui sono gli altri. Bene dunque vi trovate nelle sue pagini semplici, se pur non immuni talora da frasi fatte — l'unico difetto di questo buon libretto — serio nell'intento divulgativo. Auguriamo a questa operetta la fortuna che si merita, che questa elementare storia della nostra rivoluzione oltre essere assai ben fatta, ha anche buoni requisiti per diventare una specie di utilissima illustrazione ed introduzione, una guida ai libri del fascista.

N. C.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

CARLO SEGA. — *Gli accordi collettivi intersindacali*, Padova, Cedam, 1941-XIX.

Questo studio ci ha fatto un'impressione molto buona. La semplicità nella forma e nei concetti, dote che noi stimiamo particolarmente, caratterizza molto spesso questo lavoro del Sega. Serio quel suo procedere con i piedi di piombo e quel rinunciare, in argomenti che presentino grande incertezza, a voler dare una soluzione. Ci sembra infatti molto giusto pensare che importante non è risolvere le questioni e lanciare le idee, ma risolvere « bene » le quistioni e lanciare idee « buone ». Onde quando ciò, per qualunque ragione, non riesca possibile, meglio limitarsi ad esporre la posizione del problema. Non è nuovo che anche giuristi che vanno per la maggiore, abbiano dovuto rinunciare a risolvere una quistione, dopo mesi e a volte anni di studio. Ciò può non essere soddisfacente ma è molto onesto: onde è quanto basta.

Il libro ci si è presentato subito bene con questa osservazione: « è indispensabile prima di studiare l'entità, la natura giuridica e gli effetti di un istituto, esaminarlo attentamente nella sua materialità e nel suo funzionamento nella vita di ogni giorno ». Ciò che importa naturalmente non è che il Sega abbia enunciato il principio essenziale ma non certo nuovo: gli è che in realtà tale metodo egli ha seguito nel corso dello studio. Onde ne è risultato un buon inquadramento complessivo, chiaro e lineare.

Non abbiamo davvero trovato del trascendentale, delle idee geniali. Tutt'altro. Nè del resto il campo, per niente vergine alla esplorazione scientifica, si sarebbe prestato troppo alle « scoperte ». Ma sempre pacatezza, avvedutezza, senso d'equilibrio che fanno piacere. Quasi sempre buona la presa di posizione fra le teorie avverse, quasi sempre giuste le critiche.

La parte più interessante del lavoro è quella dove si esamina il problema della natura giuridica degli accordi collettivi intersindacali. Al riguardo l'A. distingue gli accordi intersindacali di coordinamento, quegli accordi cioè che coordinano le attività assistenziali delle associazioni professionali e le discipline dei rapporti di lavoro, dagli accordi collettivi economici che sono quelli che regolano la produzione. I primi sono secondo il Sega accordi in senso tecnico, cioè atti complessi esterni. I secondi, i più importanti e quelli più noti in dotrina, sono invece contratti normativi di diritto pubblico; in altre parole sono

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

formalmente contratti e sostanzialmente leggi, nè più nè meno di quanto la migliore dottrina pensa per i contratti collettivi di lavoro. Il potere poi in base al quale le associazioni professionali riconosciute pervengono a stipulare accordi vincolanti per i singoli, si fonda, secondo l'A., sull'autonomia concessa dallo Stato alle associazioni medesime.

Qua e là ci sono delle cose che non ci persuadono. Sono punti nei quali l'A. dà l'impressione di averci pensato poco. Così quando dice che « l'interesse individuale è...., una situazione favorevole al soddisfacimento di un bisogno » (pg. 18). Il Carnelutti, dal quale tale definizione è ripresa, usa, se non erriamo, la parola « situazione » in senso soggettivo, tant'è che anche nella « Teoria generale » precisa che con tale espressione vuol indicare un rapporto fra un soggetto ed un bene. Tale precisazione noi la troviamo essenziale per non ingenerare errori. Io ho interesse ad una determinata cosa quando mi trovo con essa in un rapporto tale che essa stessa può soddisfare ad un mio bisogno. In altre parole un bene può rappresentare per me un interesse; ma un bene però non è di per sè un interesse.

E altrove il Sega dice, citando il Gasparri, che « l'essenziale della sanzione è il ripristino dell'ordine giuridico leso » (pg. 207). Pensando, ad es., al caso tipico di sanzione, quello della sanzione penale, vien fatto di chiedersi dove mai sia il ripristino. Si potrà dire che la sanzione penale tende, magari indirettamente, ad evitare che si ripresentino future violazioni della legge ma non che ripristina l'ordine giuridico, espressione del resto piuttosto sibillina ed oscura. La sanzione il più delle volte costituisce un surrogato che il diritto stesso offre quando le sue norme vengano violate, cioè la sanzione non dà luogo a quella situazione che si sarebbe avuta se non ci fosse stata la violazione, ma ve ne sostituisce un'altra.

Con tuttociò riconfermiamo che il libro è senz'altro di buona levatura ed ha pregi che lo rendono simpaticamente accetto.

Enzo Capaccioli.

G. D. FERRI. — *La funzione di Governo e il Gran Consiglio del Fascismo.* Roma, Athenaeum. Parte I, 1939-XVII; Parte II, 1941-XIX.

Di per se stesso il problema, che il titolo dell'opera del Ferri pone, desta interesse. Tentare infatti, di chiarire la posizione del

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Gran Consiglio e la qualificazione degli atti del nuovo organo costituzionale, specialmente in relazione alla vecchia o ad una nuova sistemazione di tutta l'attività statuale, è un problema che da tempo ha interessato i giuristi italiani.

Quindi ci troviamo ad essere particolarmente ben disposti dinanzi ad un'opera che pone decisamente il problema, e cerca di risolverlo in modo nuovo. Ma subito anche osserviamo che le difficoltà di una nuova sistematica dell'attività statuale sono tali da richiedere un approfondimento non comune per arrivare ad essere completamente persuasiva.

L'opera del Ferri ha senz'altro il difetto di correre un po' troppo; di lasciarsi trascinare dalla bellezza e, dirò così, dalla sistematicità di una idea, sì da trascurare non pochi particolari che hanno invece una importanza assai notevole per chi si propone di mettere in chiaro accanto alla vecchia tripartizione delle funzioni dello Stato, una quarta funzione.

E di questa fretta si potrebbero trovare molti esempi. C'è a scusante non lieve, il fato che l'economia della monografia è divisa; e la parte introduttiva che determina la funzione di governo è in vista della sistemazione in questo quadro degli atti e delle funzioni del Gran Consiglio.

Anche però nella seconda parte troviamo delle incertezze di ispirazione, accusate del resto dallo stesso A., e dimostrate dal fatto che il secondo volume è uscito a due anni di distanza dal primo. Data infatti, l'importanza, almeno così ci sembra, della determinazione della nuova funzione statuale autonoma (quella di governo), ci saremmo aspettati che tutta la parte relativa al Gran Consiglio fosse in funzione di questa nuova sistemazione. Ci sarebbe parso cioè utile soltanto mettere in rilievo nella elaborazione della legislazione sul Gran Consiglio quegli aspetti che potevano far risaltare la nuova configurazione che veniva a prendere lo stesso Gran Consiglio inquadrandolo nella nuova categoria di funzioni. In questo modo l'attenzione del lettore sarebbe stata molto più viva e sarebbero apparsi in modo immediato i pregi della nuova sistematica. Invece l'A. si diffonde a volte troppo su certe parti che potevano essere solo accennate oppure trattate di più in relazione a ciò che doveva essere il contributo più prezioso della monografia.

Queste in generale le osservazioni più importanti sulla economia

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del lavoro. Nel complesso è difficile dare un giudizio perchè in opere di questo genere che abbracciano tutto il campo pubblicistico, o quasi, è difficile restare completamente persuasi, come non trovare niente di buono e di interessante.

Credo perciò che sia meglio esporre per sommi capi il contenuto dell'opera.

Come premessa di carattere generale è posta la necessità di limitarsi al campo costituzionalistico. L'essersi gli amministrativisti interessati, nel grande quadro degli atti amministrativi degli atti politici ha recato un gran danno alla teoria dell'atto di governo che deve essere studiato da un punto di vista più generale e più vasto. E' necessario poi, innanzi tutto, svincolarsi dalla tradizionale tripartizione delle funzioni statali per poter affrontare chiaramente il problema. Necessità storica (e l'A. esamina il valore storico della teoria) e necessità logica quando si ha chiaro il concetto di funzione e di potere. Concetti che l'A. determina brevemente, ma con assai chiarezza.

Fissati così i concetti fondamentali e le attività dello Stato che la dottrina tradizionale riteneva proprie dei tre poteri, l'A. si pone la domanda se ci siano delle attività che non possono rientrare nelle tre categorie tradizionali.

Ricerca positiva rivolta a rintracciare una attività che si presenti come normalmente propria degli organi di governo (p. I, p. 58).

Così l'A. crede di aver trovato un primo gruppo di queste attività nelle direttive politiche. Ma sono esse giuridiche? L'A., forse con troppa fretta, è senz'altro per il si. E necessariamente arriva dinanzi al problema che se queste direttive sono giuridiche come mai il diritto non determina una loro particolare forma di espressione. L'A. riconosce la difficoltà di questo problema ma non tanto per l'essenza della funzione di governo quanto per la pura costruzione esterna della funzione stessa. Ci sembra invece, che la difficoltà avrebbe dovuto essere superata dopo averla compresa in tutta la sua entità.

Queste direttive vengono poi meglio determinate confrontandole con gli altri atti delle funzioni statali, finchè si determina il concetto generale della attività di goveno, come « l'attività statuale diretta alla determinazione dei fini unitari dello Stato » (P. I, p. 520).

L'A. termina la prima parte con un accenno agli organi di governo.

Nel complesso questo primo volume è ben condotto nelle sue linee

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di sviluppo e le argomentazioni si svolgono sempre rapide e fluide in un periodare facile e chiaro.

Passando ora a dare uno sguardo alla seconda parte dell'opera, nella quale l'A. dovrebbe applicare i risultati ottenuti nella determinazione della nuova funzione statale, alla sistemazione dottrinaria del Gran Consiglio, valgono innanzi tutto le osservazioni che facevamo all'inizio di questa recensione.

Per non dilungarsi troppo in una rassegna minuta, accenniamo alle parti più interessanti. Bisogna subito ammettere che questo volume porta un buon contributo alla sistemazione giuridica del Gran Consiglio, non solo per la sua informazione, e quindi per aver riunito tutti i risultati raggiunti dalla dottrina in questo campo, ma anche per aver sfrondato e chiarito molti punti.

Dopo alcune considerazioni preliminari fra le quali sono notevoli quelle relative al significato di « regime », l'A. passa a parlare della composizione, del funzionamento e delle funzioni del Gran Consiglio. Naturalmente parlando delle funzioni è necessario chiarire la posizione de Gran Consiglio rispetto al P. N. F. e quella del P. N. F. rispetto allo Stato in generale. Ciò che l'A. fa in modo brillante e sintetico, riaccostandosi anche alle più recenti dottrine tedesche in questo campo.

Notevoli,, infine, le osservazioni sugli atti del Gran Consiglio che l'A. definisce come « gli ati formali tipici e normali con i quali il Governo esprime l'indirizzo politico generale (P. II, p. 16). Quindi esempi tipici di direttive. Si ritorna così in conrlusione a riattaccarsi ai risultati del primo volume.

Gian Paolo Meucci.

MARIO DE STEFANO. — *Banchi e vicende monetarie nel Regno di Napoli 1600-1625,* Livorno, « Il Tirreno », ed. 1940-XIX.

Questo libro studia le cause del fallimento dei Banchi pubblici di Napoli, fallimento che si verificò dopo le due crisi monetarie del 1609 e 1622. L'A. dimostra che la caduta dei banchi non fu diretta conseguenza della malaccorta politica vicereale, nè delle due crisi monetarie le quali influirono solo come occasione, ma che la principale causa fu la cattiva e spesso fraudolenta amministrazione dei Banchi che sempre maggiormente concedevano credito allo scoperto e non sottostavano alle disposizioni emanate in loro riguardo dal Governo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tristissime eran le condizioni economiche del Regno di Napoli nel 1600, condizioni che non dipendevano solo dai governanti spagnoli, come dicon molti storici, ma specialmente dalla decadenza culturale morale economica dei napoletani per cui le industrie e il commercio del Reame erano in mano di stranieri. Giustamente l'A. paragona dette condizioni alle condizioni economiche dei Paesi Bassi, che pur governati da Spagnoli, ebber la forza di sottrarsi al loro gioco e di rendersi autonomi.

Il 1600 era l'età del mercantilismo e perciò tutti gli Stati proibivano con ogni mezzo l'uscita dalle loro frontiere dei metalli preziosi, e tendevano a che la bilancia commerciale fosse sempre in pareggio se non in vantaggio. Ma tali tendenze di politica mercantilistica non si potevano attuare nel Regno di Napoli, perchè essendo la vita economica dominata dai forestieri, il denaro che costoro ricavavano dalla esportazione dei prodotti del paese, quasi mai rimaneva all'interno, per poter servire al pagamento dei prodotti importati: e quindi un continuo e progressivo impoverimento del Regno per la scarsezza di denaro. Un'altra causa della crisi economica era il fatto che il valore delle monete non era sempre costante, perchè i principi, per finanziare le diuturne guerre, alteravano il valore nominale delle monete (data la prevalenza in quei tempi delle teorie nominative della moneta, sulle teorie quantitative affermatesi in seguito). Ne derivavano instabilità del cambio estero. instabilità ancor più grande dei prezzi delle merci, circolazione accanto alle monete sane, di monete svilite per cui entrava in gioco la legge di Gresham che facea aumentare ancora di più la scarsezza del denaro. In tale crisi a poco servivano le leggi e le prammatiche che riecheggiavano le grida di manzoniana memoria. Senza entrare in particolari sulle Leggi che tentarono di ovviare nel 1609 e nel 1622 alla crisi, basterà dire che l'A. ha escritto minuziosamente e con profonda acutezza le premesse di fatto, le cause e i rimedi che il Governo vicereale tentò di attuare, e che dimostrano la ignoranza che i governanti avevano in questioni economiche in un periodo in cui la scienza economica era ai suoi albori. Particolarmente interessante è il capitolo intitolato « Letteratura economica dell'epoca » in cui è esposto il pensiero di alcuni economisti e pratici dell'epoca, fra i quali emerge il Serra, che giustamente osservò che il cambio estero sfavorevole non era la causa vera della crisi, come alcuni sostenevano. ma solo potea essere una causa occasionale, e perciò non bisognava agire sui cambi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

per rimediare alla crisi (come si era fatto in Italia nel 1925, quando la lira nostra a Nuova York era salita a quota 125) ma che bisognava risanare l'economia interna, unica causa della crisi monetaria ed economica.

L'A. conclude dicendo che la critica mossa a tutta la serie dei provvedimenti che vanno sotto l'indicazione di sistema mercantilista, non ha più un solido fondamento ora che in tanta parte del mondo ha preso il sopravvento l'economia diretta, controllata, cioè quelle mistiche economiche, dice l'A. stesso, che considerano il fatto economico come il libero afflusso di una attività individuale operante secondo il principio della propria indipendenza in contrasto quindi a quelle teoriche, in cui il fenomeno economico vien considerato nella sua essenza automatico. meccanico ed estraneo alle volontà individuali.

L'economista classico non ha saputo che sorridere quando i mercantilisti hanno affermato che il denaro è un elemento importante nella considerazione della ricchezza, ponendo come sostanza di ogni loro argomentazione l'accrescimento del denaro; eppure per produrre questo accrescimento ancora nei nostri tempi si sono operate manipolazioni monetarie e per gli stessi scopi. L'essenza dei provvedimenti del sistema mercantilista è identico a quello delle economie controllate, dirette, e ciò per raggiungere quell'equilibrio economico che i sistemi di economia liberista non sono più capaci di assicurare agli Stati.

Alfonso Musone.

Studi per la codificazione del Diritto della Navigazione, Vol. I e II, Roma, Soc. Ed. « Foro Italiano », 1941.

Due volumi di studi in cui l'importanza della materia trattata è pari al suo valore per così dire storico, ora che il Codice della navigazione ha trovato un assetto definitivo: strano che in un periodo come questo di riforma della materia codificata, di evolversi degli schemi nelle varie discipline privatistiche, ogni discussione per il marittimo sia sopita, nell'ambito formale della legislazione. A tanto si è giunti sul preteso carattere di specialità del diritto della navigazione: sul quale, a più riprese, non sono certo mancate le discussioni, più brillanti che solide, meno avvertite dalla loro importanza come sempre succede in linea puramente teorica.

Basta rileggere l'introduzione al Sistema del Scialoia per ricono-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scere sotto il profilo giuridico i limiti della navigazione, i caratteri della sua natura, l'intimo legame che unisce materia marittima ed aeronautica: problemi affrontati e risolti tutti in senso affermativo dal legislatore fascista. Si imostra con ciò, come dalla necessità puramente scientifica della separazione dei vari rami del diritto, rinverdita spesso da vive discussioni sul significato e la portata degli istituti, sorga la necessità di una regolamentazione positiva nell'ambito di un Codice: così per la navigazione e per il lavoro, variamente atteggiando quei rapporti fra pubblico e privato e la difficoltà della loro antitesi, in un giusto contemperamento dei due momenti. Discussioni un poco sopite ora, ma che non mancheranno, come si spera, di rifiorire: è questo il portato ultimo dell'esperienza a sfondo nettamente sociologico del primo novecento, in cui i problemi sono risolti e superati nella loro accezione pratica prima di accettarli in una formale e logica categoria. Un atteggiarsi dei fenomeni giuridici sotto il riflesso della loro natura positività che il legislatore sussume pari pari nell'astrazione della norma, sempre superata dal mondo dei traffici: il c. d. « diritto vivente » che ritorna come necessità dopo che il concetto ne ha reso noto i limiti e la sua intrinseca opportunità. Queste considerazioni ci ha suggerito la lettura dei saggi di diritto della navigazione: lo Spasiano vi tratta del concetto di nave e di galleggiante, il Lefebvre D'Ovidio la disciplina del vettore marittimo, tema a lui caro (a questo proposito notiamo come sia difficile adeguarsi alla disciplina delle convenzioni internazionali dettate spesso con spirito, per così dire, uniforme, lasciando ad una indagine ulteriore l'adattamento ai singoli ordinamenti). Il Leone detta alcune considerazioni sulla sistemazione del diritto penale della navigazione, prospettando questioni interessanti in tema di riforma: anche qui la difficoltà, come di ogni parte del diritto speciale, sta nei suoi rapporti col diritto generale tanto più avvertita in sede di codificazione.

Attenti gli studi di Spasiano sulla responsabilità limitata degli armatori e di Ferrarini sulla riforma delle assicurazioni marittime (qualche spunto interessante di quest'ultimo autore sul rischio e sull'interesse, già oggetto di un suo studio, sarebbe degno di considerazioni ulteriori). Il secondo volume comprende un forte studio di Lefebvre sulle avarie comuni, di competenza particolare dell'autore, e si chiude con una profonda indagine sull'impresa di navigazione dello stesso Lefebvre e di Spasiano nel quale sono seguite la disciplina giu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ridica dell'armatore, specie nella sua discriminazione dal proprietario, e della società di armamento per comproprietari, ancora non ben definita nel suo carattere formale di società irregolare o di fatto e di comproprietà, nella sua fase statica ed in quella attiva di esercizio della navigazione: sul quale ultimo tema segue una acuta postilla dello Scialoia. Non direi, a questo proposito, abbastanza rilevato il problema altrettanto grave della pubblicità che trova resistenza in dottrina nella sua formulazione decisa: qui sembrava opportuna la discussione, trattandosi di un campo in cui il pubblico si atteggia con più precisi caratteri nell'ambito dell'indagine privatistica. Dell'utilità di un riesame di tali concetti offrirà, senza dubbio, spunto il nuovo codice della navigazione marittima ed aerea: al quale scopo si preannunzia fin da ora interessante l'esegesi ed il commento sulle singole modalità legislative. Non senza aver ricordato l'interesse degli studi a questo proposito e la serietà dell'indagine in una materia per molti nuova: e che sta a dimostrare nel succedersi di disposizioni altra volta non univocamente disciplinate, l'intrinseca unità del diritto, la logica interna del fenomeno normativo.

Walter Villa.

NICOLA PINTO. - *Lo Status professionale*, Milano, Giuffrè, 1941.

Il sottotitolo « Saggio di una teoria degli status » dà ragione alla prima parte del volume, di pura teoria generale, rinverdita da una analisi sulle fonti fino alla pandettistica: il concetto di status trova la sua prima formulazione in diritto romano, anche se in un'accezione non propriamente moderna, ed il cammino su questa via fino alle ipotesi più recenti è messo bene in luce dall'autore attraverso una serrata indagine storica. Non che il valore della storia nella costruzione e nella esegesi sia qui presente nel suo significato e nei suoi limiti: notiamo come sia infido abbandonarsi ad una esposizione avvalorata dal dettato delle fonti, non ricostruita negli schemi precisi della dogmatica, senza di che l'opera del giurista si ferma al momento preatto dell'interprete. Criteri altra volta limpidamente delineati dal Jhering e riaffermati nella nota prolusione del Betti. L'accenno alle teorie moderne sugli status è risoluto in maniera limpida e brillante: e per questo direi non sempre solida. La teoria del Cicu, ad es. si presta a più attente considerazioni di quelle fatte qui presenti ricordando come il collegamento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fra status e diritto pubblico, più che una conquista, sia una affermazione ribadita: e non sembra invocabile il diritto di famiglia (un postulato quando si parli del Cicu!) se attentamente osserviamo come questo sia un corollario della già espressa attribuzione al diritto pubblico, dimenticando una volta ancora il criterio troppo labile di distinzione dal privato. La difficoltà della categoria status stava appunto nel mostrarne i limiti di applicabilità: cosa che non è certo sfuggita all'autore, sempre attento alla percezione giuridica, senza però condurlo ad un'analisi più a fondo.

Che valore può avere il concepire lo status come relazione dell'individuo coll'ordinamento giuridico di cui è parte, qualificando quest'ultimo nell'ambito dell'ordinamento statuale? A tanto conduce la teoria della pluralità di Romano: e mai abbastanza si insiste sulla precisazione dei termini, sull'utilità scientifica delle accezioni legislative. Interessante sarebbe seguire l'autore nella sua ricostruzione della teoria degli stati: nei riguardi della personalità (anche se la critica al Raselli non convince), della capacità (le considerazioni sul diritto soggettivo come relazione sono ormai dato acquisito alla dottrina per farne ragione di alcune pagine interessanti), fino ai rapporti fra status e stato di diritto che danno modo al Pinto di ritornare su questioni altra volta espresse, senza che si possa avvertire in sede di trattazione giuridica, vuoi anche di teoria generale, l'utile di simili costruzioni, unicamente speciose. Anche perchè la seconda parte del volume è tutta improntata all'analisi del c. d. status professionale: e non dobbiamo negare, in sede di metodo una linea direttiva unica, una organica evoluzione nella stesura del lavoro. Si esaminano, sulla premessa che il concetto di status si presta facilmente all'interpretazione di molti istituti dell'ordine corporativo, il valore dell'inquadramento sindacale, (la revisione giurisprudenziale è completa e ben condotta), i limiti della rappresentanza sindacale, l'individualizzazione della categoria per opera dell'inquadramento collettivo, pregiudiziali tutti alla dottrina corporativa. Solo rimane a dire, a proposito dell'inquadramento, che non si tratta tanto di soluzione materiale o formale, quanto piuttosto di momento dichiarativo o costitutivo, come dalla dottrina processuale: in fondo non si va molto lontani dalla primigenia soluzione, ma è anche qui un criterio di precisione scientifica che ci assiste (non certo servendo al proposito quanto dice l'autore a pag. 186). La rappresentanza sindacale è vista nell'accezione ormai comune, seppure considera-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zioni più attente porterebbero più in la: così in tema di contratto collettivo, in cui l'aspetto contrattuale, caro all'indagine di primi studiosi, mal si presta ad individuare ulteriormente un momento di diritto pubblico che porta ad un'ipotesi non tecnica. Si tratta in sostanza di una soluzione intermedia, alla quale non si può sempre accedere: strano che in uno dei campi più studiati del diritto corporativo le opinioni ristagnino, quasi a ricordare come spesso la dinamica superi il momento formale e statico della categoria giuridica. Resta così definito lo status professionale come « l'appartenenza dell'individuo ad una categoria da cui deriva per lui una somma di diritti e doveri e pure la partecipazione alla produzione del diritto »: sul quale ultimo dato la visione del fenomeno si stempera anche nella lettera della legge e non facciamo certo torto a chi non può scostarsi se non con cautela dalle teorie accolte.

Queste brevi considerazioni non suonano certamente appunto all'opera del Pinto che è condotta con chiarezza, ordine e quasi sempre con lucidità di soluzione: ma è bello risalire anche se di sfuggita ai problemi primi spesso librati a mezz'aria. Una questione di metodo ci porterebbe a rivedere i limiti e gli scopi dell'indagine giuridica: solo oserviamo l'attenzione di tanti studiosi (e del Pinto fra questi) ad ogni percezione sociale, al giusto assestamento degli istituti in termini di teoria generale, al lento ricomporre la dogmatica tradizionale in schemi più logici e rispondenti. Che è poi in ultima analisi, il segno di un nobile giurista.

Walter Villa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Annali della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università degli Studi di Perugia vol. LIII — Padova, Cedam, 1939 - XVIII.

Annali dell'Osservatorio di Economia agraria per l'Emilia vol. V — Faenza, Stab. grafico F. Lega, 1938.

Boccini Luciano : *Il problema dei danni di guerra* — (Raccolta di scritti a cura dell'Istituto di politica economica e finanziaria della R. Università di Roma) - Bologna, N. Zanichelli, ed. 1940 - XVIII.

Carullo Vincenzo : *La natura giuridica della « Carta della mezzadria »* — Catania, Studio Ed. Moderno, 1939 - XVII.

Chessa Federico : *La produzione agraria e le forme della proprietà fondiaria* — Lezioni di economia e politica agraria corporativa - Torino, G. Giappichelli ed., 1941 - XIX.

Colitto Francesco : *L'accordo collettivo economico* — Milano, A. Giuffrè, ed. 1940 - XVIII.

Cucchetti Gino : *Transilvania* — Palermo, G. B. Palumbo, 1941 - XIX.

de Vergottini Mario : *Dinamica delle dimensioni e dei profitti in un gruppo chiuso di società commerciali* (estratto) — Città di Castello, « Unione Arti Grafiche », 1939 - XVII.

Fua Giorgio : *La conception economique de l'optimum du peuplement. Population et bien-etre* — Thése - Lausanne, Impr. La Concorde, 1940.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PELLEGRINI-GIAMPIETRO DOMENICO: *Aspetti storici e spirituali del Fascismo* — Roma - Pisa, Vallerini, 1941 - XIX.

RESTA MANLIO: *La concezione finalistica dell'economia e gli indirizzi dottrinali recenti* (Estratto) — Venezia, Ca' Foscari, 1939, XVII.

RICHARD RICCARDO: *La figura giuridica dell' O. N. D.* — Pavia, Libr. Int. A. Garzanti, 1940 - XVIII.

Direttore: CARLO ALBERTO BIGGINI

Redattore capo responsabile: EUGENIO MASSART

Proprietà letteraria riservata